CODICE PENALE

DELLO

IMPERO GERMANICO

CODICE PENALE

DELLO

IMPERO GERMANICO

TRADOTTO DAI DOTTORI

GISMONDO GUALTIEROTTI-MORELLI e DEMETRIO FEROCI

Aggiuntovi un ragionamento critico e note

DEI PROFESSORI

PIETRO ELLERO e FRANCESCO CARRARA

ROMA. TORINO FIRENZE

FRATELLI BOCCA

Librai di S. M. il Re d'Italia

1874

Ai sigg. dott. Gismondo Gualtierotti-Morelli
e dott. Demetrio Feroci di Pisa

MIEI BUONI AMICI

Nel secolo dei lumi i prestigi vogliono essere rotti, ed i fantasmi misurati secondo ciò che vi è di reale. Perciò io vi spinsi a pubblicare la traduzione da voi fatta del nuovo codice Alemanno, che testè ebbe vita e sanzione in prima (1 gennaio 1871) sotto il nome di codice della Confederazione Germanica, e poi (1 gennaio 1872) sotto quello di codice dello Impero Tedesco; affinchè la studiosa gioventù della Penisola potesse più facilmente e con miglior agio giudicare da sè medesima di questa opera legislativa, che attraverso le mille voci della fama, il panegirismo dei giornali, e il rimbombo del cannone di Sedan giungeva a noi con le solite idolatre esagerazioni con le quali a certi momenti è debolezza nostra accogliere secondo il vento che spira certi prodotti stranieri. Al profluvio di lode verso questo nuovo codice aveva contribuito eziandio una singolare vicenda.

E fu quella che annunziatosi nel suo primo progetto all'Europa sotto la bandiera abolizionista aveva attratto a sè lo entusiasmo di tutti i seguaci di quella bandiera, i quali si erano affrettati a dar fiato alle trombe di encomio. Ma non tardò a cambiare il vento apportatore di quelli encomi: poichè se da principio egli soffiava dall'oriente, cioè dal campo dei progressisti, ad un subito mosse dall'occidente, cioè dal campo degli antiabolizionisti, quando ad una seconda revisione il progetto aveva mutato vessillo. Così avvenne che a brevi giorni di distanza si era lodato per ciò che si sarebbe voluto biasimare e si era biasimato per ciò che si sarebbe voluto lodare. Frivolo pensiero è cotesto che molte menti perturba e senza sufficiente ragione. Perchè lo essere o no l'estremo supplizio nella scala penale di un codice non è ragione per farlo cattivo se buono, o per farlo encomiabile se cattivo. La bontà o meno di un codice male si giudica per un solo articolo o per una sola opinione senza cadere in un giudizio preconcetto e fallace. La bontà di un codice deve cercarsi nella sua adesione ai precetti della scienza, nel suo costante ossequio ai principii di umanità, nel metodo, nell'ordine, nella chiarezza ed esattitudine delle classi, nella proporzionalità e giusta gradazione dei castighi, nella locuzione concisa, semplice e scevra di perplessità; insomma in tutto il suo insieme e non in una sola opinione che nulla guasta e nulla corregge lo insieme stesso. Un codice senza la pena di morte può essere bislacco, irrazionale, regurgitante di ambagie perplessità, ed anche crudele nelle sue parti; nè quel titolo di lode lo salva dalle meritate censure dell'uomo di scienza. Un codice con la pena di morte (come fu quello Toscano del 1853 e 1856) può essere eccellente nel maggior numero delle sue particolarità, e strappare l'elogio dei dotti, ed essere proposto come tipo ai futuri legistatori da chiunque

giudica secondo ragione e non secondo le prevenzioni o le antipatie. Erano dunque prematuri quei primi elogi, e piuttosto eccitati da partigiane preoccupazioni che non da calcoli ed esami maturi. Pure quelli bastavano a far nascere precipitate reverenze, perigliose mai sempre in Italia quando si volgono ad una od altra delle terre straniere che vogliono rapirle il primato della dottrina. Ed a tale preoccupazione di reverenza grandemente influiva il riconoscimento universale dei dotti per la sapienza Germanica. Questa reverenza è un giusto tributo al merito e tale omaggio mai fu negato nè menomato da me anche nei tempi nei quali l'Alemagna pareva ostile alla Italia, perchè omaggio si deve alla sapienza dovunque ed in chiunque si trovi. È incontrastabile che da più di un secolo a questa parte mentre Francia cercava sostenere l'edifizio gotico del vecchio giure penale, o a rilento e con mano avara e malferma cedeva all'onda del progresso nel giure punitivo, Italia e Germania alleate da parecchi anni nella santa impresa davano opera indefessa e leale a condurre la dottrina penale sotto la mano della filosofia umanitaria. Ma la questione di un codice non è se esso sia stato promulgato in una terra dove brillano i più splendidi fiori della sapienza giuridica: la questione è se i governanti nell'opera legislativa usufruirono quella sapienza; o se piuttosto amarono lasciare negletti quei fiori per gire in circa di irte spine che pur sempre rimangono in ogni terreno per quanto fecondo e felice. La questione più specialmente per il codice Tedesco era quella se nella sua formazione avessero prevalso le pure dottrine Germaniche; o se piuttosto le menti di quei legislatori si fossero ottenebrate fra le tradizioni francesi, inopportunamente sedotte da uno spirito di conciliazione. Ma lo intendimento di conciliare se in ogni opera amministrativa può

essere vantaggioso, è di utilità assai problematica nell'argomento legislativo, e rarissimamente guida a belle cose. Ovidio ci descrisse il caos ove *frigida cum calidis pugnabant humentia siccis*, e ci mostrò la mano dell'onnipotente combinare e congiungere quelle discordie: ma non avvi potenza che valga a congiungere i principii della scuola penale francese ed i principii delle scuole italiana e germanica, perchè troppo insuperabile contradizione intercede fra la filosofia e lo empirismo. È questa pur troppo la manìa che rigogliosa invade troppi legislatori di Europa nei giorni presenti. Quella cioè di volere ridurre alla unità le leggi penali che regolano le diverse provincie congiunte in un solo reame, quantunque nelle prische leggi e costumi delle medesime fosse non solo diversità ma benanche opposizione di principii. Di qui è nata una serie di progetti e di codici arlecchineschi perchè al fine di eccitare minori sdegni o di non mostrare predilezione ad una più che ad altra provincia si è preso una idea qua ed una idea là, e talvolta una media senza badare agli assurdi; ed in tal guisa non si è contentato alcuno, e certamente non si è obbedito alla scienza. Da questo errore che per molti è divenuto un fascino sul quale non vogliono intendere ragionamento ha però saputo guardarsi la vecchia Inghilterra la quale (dai tempi della Regina Anna fino ai dì nostri) al Regno di Scozia ha inalterabilmente conservato le vecchie sue procedure penali, quantunque siano a tutto rigore di termini agli antipodi con le procedure inglesi. Quelle rappresentano le tradizioni del medio evo per quanto è possibile in un paese civile: queste rappresentano l'apogéo del progresso e delle idee liberali anche nei giudizi criminali. E ambedue le provincie tengono care le proprie consuetudini; nè per questo il Reame della Gran Bretagna è meno

solido, meno potente, meno prospero. Ed i legislatori Inglesi appo i quali il senno pratico fa singolare contrasto con la poca prudenza di altri governanti, mai ebbero il più remoto pensiero di costringere la Scozia nel letto di procuste di leggi antipatiche, o di costruire un terzo sistema conciliativo che avrebbe recato disgusto e nocumenti gravissimi ad ambedue le provincie.

Questo giudizio io desiderava si formasse sui fonti dagli studiosi italiani: e ciò molto più dopochè certi nebuloni si erano valsi dei preparativi e della espettativa di quel nuovo codice per mettere in discredito il nuovo progetto del codice penale Italiano, insinuando che esso aveva a rivedersi sul testo dello Alemanno per profittare degli splendidi lumi che si potevano attingere da questo grande lavoro. E ciò si proclamava nei giornali d'Italia da chi teneva come buono ogni lacciuolo che servisse ai suoi fini. Ecco i sentimenti che mi spinsero ad istigare voi, miei docili e cortesissimi amici, così a me noti per i vostri nobili ingegni e laboriosità pazientissima, ad imprendere questa pubblicazione. Fu allora che voi chiedeste mi pigliassi lo impegno in faccia allo editore che avrei apposto *qualche nota* alla vostra traduzione, e che vi avrei premesso una mia introduzione: e questo impegno io assunsi, ma senza impormi limite alcuno intorno a ciò che avrei fatto.

Nel mio disegno le note dovevano toccare qua e là piccole specialità meritevoli di osservazione: e queste come meglio da me si poteva furono a voi consegnate. La introduzione doveva nel mio disegno svolgere, sotto un punto di vista generale, tutto il codice, il suo metodo, le sue classazioni, e sottoporlo nell'insieme del suo meccanismo ad un critico esame; e adesso io stava per dettare questa più difficile parte del mio lavoro.

Ma in questo intervallo la mia tela si è inattesamente rotta per un evento che io reputo fortunato per me e per la scienza. In questo intervallo quel chiarissimo lume delle scienze penali, che è Pietro Ellero, ha pubblicato in alcuni numeri del *Giornale dei Tribunali* di Milano un completo resoconto dell'insieme del codice Tedesco. Lavoro magnifico, completo, profondo ed aggiustatissimo nelle sue censure, al quale io poco troverei da aggiungere e pochissimo da obiettare.

Caduto in questo frangente, che poteva fare io meschino? Il plagiario non seppi mai farlo; combattere il collega mi era impossibile senza rinnegare quella scuola che abbiamo a comune. Io presi dunque, come è mio stile, la via più franca e più recisa. Scrissi al collega se degnava cedermi il suo lavoro, perche io lo offrissi a voi ed al vostro editore come *ragionamento introduttivo* al codice Tedesco. L'amico, sempre benevolo e sempre cortese, aderì; ed io credo di avere procacciato con ciò miglior bene alla scienza ed all'Italia, ed avere recato benefizio più speranzoso al vostro editore, col procurarvi di porre in fronte alla vostra pubblicazione uno scritto tanto serio; anzichè logorarmi il cervello per dare nuova forma alle cose dette da altri.

Accettate, miei diletti amici, il mio buon volere, e continuate indefessi l'amore allo studio ed alla patria e la benevolenza verso il

Vostro Affezionatissimo
PROF. FRANCESCO CARRARA.

RAGIONAMENTO CRITICO

SUL

CODICE PENALE GERMANICO

dell'Avv. PIETRO ELLERO

Professore alla Università di Bologna.

I.

Introduzione.

Sogliono dietro le armi de' trionfatori seguir le leggi, che sono armi queste pure per la conservazione de' regni e la soggezione de' popoli, come quelle sono leggi dure, aspre e inesorabili per conquistare i popoli e fondare i regni. Anche se i vincitori, proseguendo la guerra a oltranza, non vogliano imporre stabilmente e per forza le loro istituzioni ai vinti, quasi spade che stieno sempre loro conficcate sul petto; è tanto grande il fascino della vittoria, che volontariamente ne subiscono tutti la efficacia morale nelle leggi stesse, e persino nella lingua, nelle lettere e nei costumi. Di che non possono essere migliori testimoni degli italiani, i quali fin pochi mesi fa prendevano tutte le ciarpe galliche come oro; e per non dire della lingua, delle lettere

e de' costumi nostri, che adulteravano collo straniero, noi imitavamo, anzi traducevamo e copiavamo senz'altro i codici di Francia, con qualche correzione a dir vero, ma pur senza scelta e discernimento, in furia e a casaccio, quantunque niuno vi ci costringesse, e proprio come per impeto e per zelo di servitù e di viltà.

Da parecchi anni, e fin dai primi saggi dell'assetto legislativo datosi alla nostra indipendenza e alla nostra unità, ho gridato contro a tale frenesia e a tanto nazionale suicidio, gridando già al deserto; ma non attesi almeno per combattere l'imitazione di Francia, non attesi che essa, la vaga regina, cadesse là sui campi di Sedan trafitta e immersa nel proprio sangue! Pure il fascino della vittoria anche questa volta è stato potente; la moda, questa creazione francese che non ha nemmanco in italiano un nome, anche questa abbandona Parigi; e già in poco volger di mesi chi sogna più fra noi trarre di là le leggi, chi dei nostri magni legislatori, che poco stante non formavan pensiero, non dicevan verbo che non fosse francese, chi osa più invocare i già infallibili maestri della Senna? Voltisi però al nuovo sole, dico a quello che spunta sulla Sprea, se non essi ancora del tutto, in parte però; ma del tutto i loro trafelati forieri, certi scolaretti e certi acclamatori di tutte quante le cose forestiere, cui non par vero, rinnegando il genio italiano, troppo ad essi terribile, mostrare che sanno quel che gli altri non sanno e forse eglino stessi ignorano; costoro ci minacciano ora una novella importazione germanica o prussiana che sia. Nè si curano di scernere il buono dal cattivo, e l'acconcio dal disacconcio; ma a costo di fare una scimiotteria come credono di aver fatto un soldato alla tedesca, quando gli han messo certo giubbetto addosso e dato certi regolamenti, e un libro alla tedesca,

quando lo hanno ripieno di citazioni e di note, e tutto reso irto di oggettivi e di soggettivi, e di parole crudeli e di costruzioni impossibili, così crederanno che una legge sia tedesca e buona, quando l'avranno fatta loro, o ricucita coi brandelli tolti di Tedescheria.

Io penso per contrario che, a non dire della vocazione propria del popolo italiano per le discipline giuridiche, tale ch'ei solo ha creato il giure e rinnovato la giurisprudenza; penso che siavi sì una giustizia eterna e immutabile, che ad ogni popolo splende, e che nondimeno ogni popolo in questa come in molte altre parti della civiltà abbia un proprio genio, al quale deve, sotto pena di morire, osservanza. Ma, come dissi e ridirò sempre che l'Italia deve nella legislazione e in tutta la sua civiltà rifarsi, secondo le proprie gloriose tradizioni, e che, se la vittoria non arrise a' suoi eserciti, almeno ella nelle sue leggi si affermi, e si affermi romana; io sono lungi però dal misconoscere la nobiltà della forte pensatrice, della nazione germanica, e la necessità che i nazionali studi si giovino anche de' suoi, e si temperino anzi a' suoi. Di che sono, non ostante lo abborrimento poc'anzi mostrato per l'imitazione esotica, e non ostante che quei tedeschi, se non loro, quegli altri... tenessero fin pochi anni fa il piede sul nostro capo così poco gentilmente, che per scienziati e per dotti non poteano proprio far di peggio; sono per darne e tosto una prova evidente, discorrendo qui del codice penale germanico. Il quale, come lavoro legislativo, il più importante per mole e per efficacia, che rappresenti la nuova unità germanica e sia di fresco uscito di colà, ispirato quindi da un consiglio, che dovrebbe esser profondo e destinato a un popolo, che dovrà esser grande, merita anche dagli italiani la più seria attenzione.

Gli stati di Lamagna, prima di questo codice, erano governati da undici codici; oltre il diritto comune, in gran parte formato dalla costituzione carolina, che vigeva ancora in alcuni piccoli principati e nella città libera di Brema. Il primo progetto del medesimo fu pubblicato nel luglio del 1869, e sottoposto ad una congregazione di sette giureconsulti, che ne pubblicò un secondo nel dicembre dello stesso anno: il quale con alcune modificazioni approvato dal consiglio e indi dal parlamento federale, venne nel dì 31 di maggio dell'anno 1870 promulgato. Da principio resse solo i ventidue stati, che formavano allora la confederazione germanica settentrionale; ma poscia, dopo i novelli trofei, si estese nel 15 maggio 1871 agli altri quattro, e infine nel 30 agosto 1871 anche alle provincie conquistate di Alsazia e Lorena, e così a tutto quanto l'impero.

Non è desso però l'opera di tutta quanta la nazione, sia qui premesso una volta per sempre; avvegnachè la prepotente egemonia della Prussia, che in sostanza impose alla Germania il suo codice, come va imponendo molti altri istituti, a detrimento qualche volta della libertà, della coltura e della gentilezza che alcuno degli stati confederati godeva, si è pur qui fatta sentire. E dico ch'ella impose il suo codice, perchè sebbene alcuno degli altri codici, il badese, poniamo, del 6 marzo 1845 e il bavarese del 10 novembre 1861, avessero un'impronta più filosofica e più germanica, ha servito di esemplare, e anzi di testo alla compilazione del nuovo codice unitario o nazionale il codice prussiano del 14 aprile 1851, tra casistico e soldatesco; il quale, comunque fosse stato già innanzi da altri federali imitato, ritrae a mio avviso molto, e principalmente nella parte sua generale, dal codice francese. Ma, non volendo anticipare giudizi che debbono emergere spontanei ad occasione della esposizione che

andrò facendo, mi accingo ora appunto a fare questa esposizione, e principio dalla ripartizione delle materie in esso, ossia dalla descrizione (se così lice esprimermi) esterna del medesimo.

Il CODICE PENALE PER L'IMPERO GERMANICO, chè tale è il suo proprio nome, messo in vigore dalla legge 31 maggio 1870, la quale contiene alcuni provvedimenti, o transitorii, o dati per coordinare la coesistenza di esso alla legislazione autonoma de' diversi membri dell'impero; ha prima come un brevissimo prologo per le « disposizioni preliminari », e quindi è diviso in due parti. La parte prima, intestata « della punizione dei crimini, delitti e contravvenzioni in generale », tratta in cinque titoli separatamente « delle pene, del tentativo, della complicità, delle circostanze che escludono o attenuano le pene » e del « concorso di più atti punibili ». La parte seconda tratta in ventinove titoli « dei diversi crimini, delitti e contravvenzioni e della loro punizione », e propriamente delle contravvenzioni solo nel ventinovesimo; raggruppando negli altri promiscuamente i crimini e delitti in altrettante classi o famiglie. Tutto il codice conta trecento settanta articoli, molti de' quali suddivisi in paragrafi e in numeri; con che parmi di avere tutta quanta spiegata la testura materiale o la invoglia esteriore di questo monumento legislativo, e posso quindi senz'altro entrare nella sua sostanza, facendomi dalle disposizioni preliminari appunto.

Le quali in dodici articoli riguardano la triplice partizione delle infrazioni in crimini, delitti e contravvenzioni, la efficacia della legge punitiva rispetto al tempo e allo spazio, l'applicazione di essa all'esercito in quanto i militari statuti non dispongano altrimenti, e la irresponsabilità in faccia alla stessa dei voti e discorsi nelle diete o camere, e persino

dei rendiconti fedeli delle medesime (articoli 1-12). Omettendo qui di fare una critica di quella famigerata tripartizione, che ci porterebbe troppo lungi, ed encomiando per evidenti ragioni la irresponsabilità pegli atti delle assemblee legislative (sebben questa a mio credere dovesse consacrarsi nel titolo IV della prima parte); merita osservazione quanto il codice dispone sulla efficacia della legge punitiva fuori di stato. Che cioè i crimini e delitti da chiunque e contro chiunque commessi all'estero sono per regola generale dalla medesima esentati; quantunque quelli commessi da nazionali, ed anco il crimenlese e il falso monetale commessi da stranieri sieno, ma solo potestivamente, soggetti (articolo 4). E che di più, se i rei fossero stranieri e diventassero appresso cittadini, vuole applicata la legge straniera, quando più mite; ed anzi che non si perseguano punto, se un tribunale straniero gli avesse innanzi assolti e in altri casi (4, ultimo capoverso, e 5): dove a me pare che o lo stato non debba punire questi rei ospitati, o debba nel proprio territorio non altro che le sue proprie sanzioni e i suoi propri giudizi riconoscere.

II.

Pene.

Il codice germanico, come il francese, e l'italiano e gli altri che il francese imitarono, prepone la nomenclatura delle PENE alla esposizione delle regole sulle criminalità, sulla imputabilità e sulla responsabilità, dalle quali veramente quelle hanno ragione d'essere: o meglio in una forma elittica, ma anche a parer mio dispotica e brutale, schiera

innanzi agli occhi le pene, sottacendo le cause per cui sono dovute. Di tal guisa, prima di dare egli alcun precetto o divieto ai cittadini, e di aggiungere che i trasgressori saranno castigati, od almeno prima di dire in qual modo cadasi in fallo, e in seguito a che incorrasi il suo sdegno, novera le singole pene, e comincia così: « il condannato a morte avrà la testa recisa: la reclusione è una pena perpetua o temporaria » (13 e 14) e va dicendo; il che a dir vero è portentosamente spiccio.

Ma, poichè omai siamo nel dolente regno penetrati, ecco di quali gradi è costituita la scala penale di questo codice, commendevole questa a mio avviso per brevità e semplicità, e quale si descrive nel titolo I della prima parte:

1. Morte,
2. Reclusione a vita,
3. Reclusione da uno a quindici anni,
4. Prigionia da un giorno a cinque anni,
5. Detenzione a vita,
6. Detenzione da un giorno a quindici anni,
7. Arresto da un giorno a sei settimane,
8. Ammenda col minimo di un tallero pei crimini e delitti, e di un terzo di tallero per le contravvenzioni. A cui son da aggiungere:
9. Incapacità perpetua di esercitare la milizia di terra e di mare e le pubbliche funzioni, che accompagna di pieno diritto la reclusione; e come pene accessorie o conseguenze penali,
10. Interdizione dei diritti politici,
11. Sospensione dalle pubbliche funzioni,
12. Vigilanza della polizia,
13. Confisca parziale, e ne' reati di stampa e analoghi,
14. Distruzione de' corpi del reato (13-42).

Qui è a notare, che la reclusione è in sostanza una condanna ai lavori forzati, che può eseguirsi persino fuori della casa di forza (15), e possono anche, con troppo arbitrario aumento di severità, essa e la prigionia espiarsi col mezzo della segregazione personale (22). Che per altro la detenzione, o per dir meglio la relegazione in una fortezza, e l'arresto importano solamente la privazione della libertà (17 e 18). E che le pene accessorie poc'anzi dette, della interdizione, della sospensione, della vigilanza e della confisca sono, non ostanti i contrari esempi degli altri codici, meramente facoltative; che la confisca di regola non colpisce che le cose de' rei e ne' reati dolosi, e ch'essa e la distruzione possono del resto aver luogo indipendentemente dalla persecuzione giudiziaria verso un determinato autore (32, 35, 38, 40-42). Ma la maggiore specialità che dee notarsi nella penalità del codice germanico sta nella liberazione provvisoria o condizionale, ammessa facoltativamente pe' rei che abbiano espiato tre quarti e non mai meno di un anno di reclusione o di prigionia, e sienvisi diportati bene e vi acconsentano; e la quale conta come espiazione di pena, se per la loro incondotta non si revochi (23 e 24). Il consenso del punito, altra singolarità, è richiesto o rispettato dal codice, oltre che per concedergli la liberazione provvisoria, per impiegare il prigioniero nei lavori entro o fuori la prigione (16), e per protrarre oltre tre anni l'isolamento al prigioniero stesso e al recluso, espianti la pena col sistema cellulare (22).

Or tale istituto della liberazione provvisoria, e questo appello fatto alla volontà stessa del colpevole per subire la condanna piuttosto in una che in altra forma, e l'ossequio reso ai nobili e generosi suoi sentimenti, statuendo che nella sanzione alternativa della reclusione e della detenzione

non debba infliggersi la prima, tranne che se il reato fosse stato inspirato da sentimenti contrari all'onore (20), e la corta durata delle pene temporarie, non eccedente mai quindici anni, e la pura ammissione facoltativa delle pene accessorie sopra dette, e qualche mite sanzione e la discrezione ampia lasciata ai giudici, che nella parte seconda si rivelano, darebbero saggio di dolcezza nel legislatore tedesco. Ma d'altra parte, per non contendere se tutti questi effetti della sua benignità sieno conciliabili colle dure esigenze del ministero punitivo, avendo egli accolto l'ultimo supplicio, sebbene in due soli casi (80 e 211), e restituitolo in luoghi dond'era stato tolto (Oldemburgo, Brema, Sassonia, ecc.); e avendo egli accolto due pene perpetue, tra le quali e il massimo delle temporarie sta un abisso cui non può la prepotenza legislativa colmare, e avendo anche qua e là nelle singole irrogazioni qualche durezza teutonica lasciato sfuggire, rimane questa benignità alle volte dubbia. E quanto alla discrezione ampia ai giudici data, che talvolta spazia anche tra più specie penose, se contando sul cuore umano inchinato a pietà c'è a ripromettersene mitezza, c'è anche per contrarie ragioni a paventarne crudeltà, e ad ogni modo a me tanta balìa, e sopra tutto il rendere facoltative (e non obbligatorie) troppe e troppe disposizioni (2, 15, 16, 22-24, 28, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 60), a me sembra, come contrario agli esempi, così non conforme alla prudenza civile.

Ma per avere un'idea adeguata dell'economia penale di questo codice, è mestieri vedere come nella distribuzione delle pene abbia proceduto, il che naturalmente mi porta ad entrare ne' titoli sull'applicazione di esse, e poscia in quelli della parte seconda o speciale. Prima però devo esprimere il mio sentimento sulla disposizione dell'articolo 30,

che l'ammenda, quando la sentenza relativa avesse già acquistato forza di cosa giudicata, possa eseguirsi sulla eredità del reo; la qual disposizione, quantunque sia anche dall'italiano ed anzi dai codici penali generalmente accolta, non mi sembra conforme alla ragione penale. Perchè, pure ammesso che inverso gli eredi non diventi la pena aberrante, colpendo i terzi innocenti e non più il reo, e non violi quel principio supremo di giustizia, della individualità dello addebito penale, per questo che la multa, già divenuta esecutoria in vita del reo, diventa da allora come un debito civile che aggrava la sostanza ereditaria; ripugna nondimeno la esecuzione sua alla essenza stessa del magistero punitivo. Il quale, ancor che potesse sacrilegamente entrare ne' bui regni della morte (e ciò però non consente giustizia, nè le leggi stesse che la morte ripongono tra le cause estintive delle pene); ha per altro bisogno per essere efficace, anzi per essere quello che è, di affliggere per dissuadere, e quindi di colpire i vivi e non i trapassati. E quella somma che il fisco vuol riscuotere sulla eredità di un morto, può essere finanziariamente utile; ma rispetto al cadavere, rispetto anche agli spettatori di questo aggravio del patrimonio lasciato, dessa non è più nè un patimento, nè un esempio, è insomma un balzello, e non è più una pena.

III.

Responsabilità penale.

Venendo ora alle regole per l'applicazione delle pene, poichè anche questo codice tratta i gravi temi dello elemento esecuzionale e intenzionale del reato sotto l'aspetto esterno

e derivativo di una semplice retribuzione penale ; sui titoli II e III della prima parte, che riguardano il conato e la correità, questo devo notare. Che nel conato non distinse tra reato tentato e mancato, che non lo ammette che eccezionalmente nella seconda categoria de'fatti punibili, e che piuttosto che raffigurarlo come un reato nella parte sua materiale imperfetto, lo raffigura come un intendimento di delinquere con atti esterni manifestato, senza pur aggiungere, forse perchè implicito, ch' e' siano efficaci ed idonei (43-46). La desistenza poi dell'autore del tentativo per suo proprio impulso, non ravvisa già come causa escludente il tentativo stesso, ma come causa escludente la punibilità del medesimo, e vi aggiunge per tale anche il pentimento efficace, cioè la riparazione tempestiva innanzi la pubblica cognizione (46). E quanto alla correità, ne ha per ventura una retta nozione, ponendo tra' complici e non tra' condelinquenti (come fa il codice italiano) i promotori, o come egli li chiama i « complici per istigazione », quantunque come autori li punisca : sebbene però tra gli altri partecipi, o i « complici per assistenza », non distingua i necessari e non necessari (47-50). Felicemente poi scioglie la questione della comunicabilità o incomunicabilità delle circostanze modificatrici tra' partecipi, statuendo che le « circostanze personali all'agente » vanno prese in considerazione solo rispetto a coloro presso cui si riscontrano (50): dove io trovo ottimamente soggiunto che non qualunque circostanza personale, come comunemente si dice, ma quelle sole proprie all'agente operano tale effetto.

Benchè la intestazione del titolo IV, cioè « delle circostanze escludenti o attenuanti le pene », non sia certamente adeguata a significare l'alto tema della imputabilità criminosa, e nemmanco della RESPONSABILITÀ PENALE; e confon-

dansi conseguentemente in esso titolo le cause dirimenti o mitiganti la imputabilità, con quelle che escludono o altrimenti modificano soltanto la punibilità, come la cattura preventiva che può essere computata nella condanna (60), la mancanza o cessazione di querela (61), e la prescrizione, causa estintiva sì dell'azione e sì dell'esecuzione penale (66-72); esso nella parte generale più si discosta dall'imitazione francese, e più si risente del genio speculativo germanico. Non ammette le circostanze attenuanti generali innominate, ma nemmanco le nominative (cui in genere usavano i codici anteriori d'Alemagna), tranne che la minorazione radicale di pena per causa della minore età (57); nè dà regola alcuna per attenuare la pena, quando l'una o l'altra delle cause dirimenti non giungano alla loro perfezione, come la pazzia, la incolpata tutela, eccetera.

Ad ogni modo esso novera le seguenti circostanze escludenti:

1. Inconsapevolezza di sè,

2. Stato di alienazione che tolga il libero esercizio della volontà,

3. Violenza irresistibile,

4. Minaccia accompagnata da pericolo personale e attuale per sè e suoi, altrimenti inevitabile,

5. Legittima difesa,

6. Eccesso di legittima difesa per turbamento, timore o terrore,

7. Evitamento di pericolo personale e attuale per sè e suoi, di cui non si sia la causa e che non si possa diversamente procacciare,

8. Età inferiore a dodici anni,

9. Età tra dodici e diciotto anni escludendosi il discernimento,

10. Sordomutismo con mancata intelligenza della moralità de'propri atti,

11. Ignoranza (nei reati dolosi),

12. Ignoranza incolpevole (nei reati colposi),

13. Mancanza o cessazione di querela (nei reati di azione privata),

14. Prescrizione dell'azione penale,

15. Prescrizione dell'esecuzione penale (51-72).

Figurando tra queste la prescrizione, ch'è causa propriamente estintiva della pena, e non esclusiva del reato, poteanvisi aggiungere le altre circostanze estintive, cioè la espiazione, la rimessione e la morte. Anche tra le cause propriamente esclusive del reato, poteanvesene altre aggiungere; ma pur questo novero è dei più completi, o dei meno incompleti, che io mi conosca; e sopra tutto, oltre che pel mite trattamento dei giovani delinquenti (55-57), merita di essere lodato per avere ben definito i termini della coazione morale (52), e accolto la collisione giuridica (54) tra i frangenti d'inimputabilità; conforme questo a un desiderio già or son dieci anni manifestato nelle mie *Note critiche al progetto del codice penale portoghese.* E nel titolo seguente, il V, si allontana ancor più il legislatore dalla severità, e per altro da una giusta severità, concedendo di regola l'assorbimento, o un puro aumento di pena, non solamente nel concorso ideale, ma anche nel concorso reale di più reati (73-79), mentre l'antico codice prussiano esigeva di regola il cumulo penale; e non tenendo conto della recidiva, come causa generale di aggravio, nè di altra aggravante.

IV.

Reati politici diretti.

Chiusa così la trattazione generica del reato e della pena, e la prima parte del codice, passa esso nella seconda a trattare de' singoli reati e delle singole pene, seguendo un ordine, il quale a me sembra, sebbene adottato dalla maggior parte de' legislatori, inverso o innaturale; e cioè incominciando da'reati contro la società per finire a quelli contro l'individuo. Qui sarebbe da dire alcun che intorno al sistema di specificazione e classificazione accolto; ma preferisco farlo risaltare co'suoi pregi, e co'suoi difetti che prevalgono a'pregi, dal compendio stesso di questa seconda parte e dalla designazione delle specie criminose, che sarò per fare. È mestieri abbiano ora i lettori molta pazienza a seguirmi; perocchè il mio compendio d'ora innanzi e questa designazione non parranno che un'arida nomenclatura; sebbene essi a voler dire lo vero potranno in questa nomenclatura stessa, che io ardisco e che i compilatori del codice avevano rinunciato di fare, scorgere un'ardua sintesi, e scaturirne spontanea la critica. Basta che io premetta, che i compilatori avendo sotto a ventotto capi o titoli acconciato i diversi crimini e delitti, eglino rinunciarono a farne propriamente altrettante classi criminose o delittuose, desunte dall'obbietto loro o dal diritto leso, che sarebbono state troppe; e piuttosto ne fecero famiglie, o serie o gruppi che si debban dire, di reati o di casi. E dico di reati o di casi, perchè a voler essere esatti, vi ha taluno di questi titoli, come l'VIII, il X ed altri, che non contiene che una sola

specie, comunque suddivisa in più configurazioni e varietà. Ma ad ogni modo, anche abdicato che abbia il legislatore ad ordinare i reati in modo razionale, che in sostanza vuol dir naturale, e pur bastandogli farne degli aggruppamenti alla buona, un po'd'ordine e di assetto pur ci voleva. E questo, come vedremo, non sempre ci fu, e talvolta anzi la corrività, la disattenzione e la noncuranza giungono a tal punto, da vedersi appajate specie ben distinte, come ad esempio il favoreggiamento a delinquere (257), che fu posto tra' reati contro la proprietà.

Riassumendo e sommando tutte le diverse infrazioni criminose o delittuose, prevedute da questo codice, io ne ho contate dugento e tre, le quali tosto ad una ad una menzionerò, cominciando da quelle che hanno per paziente lo stato, ossia dai REATI POLITICI DIRETTI. Sotto questa denominazione comprendo i crimini e i delitti riguardati dai primi cinque titoli della seconda parte, senza pretendere alla esattezza della medesima, e senza affermare con questo che i legislatori abbiano fatta una collocazione acconcia. Viene prima la perduellione, che essi distinguono, secondo la tradizione germanica, in « alto tradimento » e « tradimento di Stato »: la differenza tra' quali, sebbene non sia sempre con precisione osservata, starebbe in ciò che il primo colpirebbe propriamente lo stato nella sua entità o nella sua autonomia, il secondo piuttosto la forza o la difesa militare di esso. Quindi sotto il capo di alto tradimento si rannodano i casi criminosi di:

1. Attentato alla vita del proprio sovrano,

2. Intrapresa contro la libertà personale del sovrano e l'esercizio delle sue funzioni,

3. Intrapresa pel mutamento violento della costituzione politica e dell'ordine di successione al trono,

4. Intrapresa per incorporazione o separazione violenta di tutto o parte del proprio stato,

5. Intrapresa per incorporazione o separazione violenta di uno stato confederato ad altro; ed indi, e sempre nel titolo I della seconda parte, i casi subalterni di

6. Cospirazione per alto tradimento,

7. Intesa collo straniero o violazione d'ufficio per alto tradimento,

8. Provocazione pubblica all'alto tradimento, e

9. Preparazione all'alto tradimento (80-86). Mentre invece sotto il scondo capo, o di tradimento di stato rannodansi, quelli di

10. Istigazione a una potenza straniera alla guerra contro il proprio stato,

11. Porto d'armi contro lo stato,

12. Assistenza militare a esercito nemico in guerra,

13. Consegna di luoghi, corpi ed attrezzi militari al nemico in guerra,

14. Soccorso d'uomini al nemico in guerra,

15. Comunicazione di segreti militari ad esercito nemico in guerra,

16. Eccitazione alla rivolta militare in guerra,

17. Comunicazione dei segreti di stato allo straniero,

18. Dispersione di documenti di stato,

19. Negoziazione infedele collo straniero (87-93).

E qui a me sembra che il criterio distintivo poc'anzi da me avvertito, tra l'una e l'altra maniera di perduellione, ci abbandoni in questi tre ultimi casi, potendosi questi meglio al primo capo richiamare. Scorgesi poi in tutti, che i compilatori vollero conciliare i due opposti sistemi, cioè la casistica francese, che va in traccia di tutti i supposti e per necessità ne ommette qualcuno, e l'ordine veramente scien-

tifico, secondo il quale sarebbe stato meglio con due formule complessive definire l'alto tradimento e il tradimento di stato, adducendo al più qualche caso in via d'esempio. E per non dire che la più alta sanzione colpisce unicamente il regicidio anche soltanto tentato, quasi la tentata rovina della patria fosse una minore infamia, e che non si accordano nemmanco a quello le circostanze attenuanti (80); a me sembra che una ulteriore differenza doveva porsi nel crimenlese. Cioè secondo esso mira a distruggere l'esistenza, indipendenza, integrità o unità della patria, oppur semplicemente la costituzione o la forma politica; reati tra' quali scorre a mio modo di vedere una ben diversa gravità, anzi un abisso di malvagità e di sciagura.

Seguita nel II titolo il reato di lesa maestà, che comprende:

1. Offesa corporale del proprio sovrano,
2. Oltraggio al proprio sovrano,
3. Offesa corporale dei membri della propria dinastia,
4. Oltraggio ai membri delle propria dinastia (94-97);

ed indi nel III la lesa maestà verso principi confederati, che pure comprende:

1. Offesa corporale di sovrano confederato,
2. Oltraggio a sovrano confederato,
3. Offesa corporale di membri di dinastia confederata,
4. Oltraggio a membri di dinastia confederata (98-101).

E qui la lesa maestà, o la irriverenza verso il monarca, dovette essere distinta per la diversità dell'omaggio politico che lega il tedesco, prima all'imperatore ed al suo principe, inteso per suo anche quello del territorio ove uno dimora, e poscia agli altri partecipi della confederazione. La qual distinzione non occorse, quando trattavasi di tradimento, perchè, sotto l'aspetto della patria e della sua di-

fesa, ogni stato germanico forma uno stato solo, e quindi la sanzione di quello e particolarmente del tradimento di stato protegge ugualmente ogni singolo membro e tutto il nesso federale. Conveniva poi anche, per un rispetto che troppi codici scordano, proteggere, non solamente lo stato o gli stati, pe' quali il codice penale è dettato, ma tutte le altre società politiche, le quali hanno de' diritti altrettanto sacri; e ciò fece il legislatore germanico, sancendo nel titolo IV pene, benchè minori, agli « atti ostili » contro le medesime, incriminati così:

1. Alto tradimento verso stati amici,
2. Lesa maestà verso principi amici,
3. Offesa a legati (102-104).

A mio credere il turbamento della aggregazione o delle deliberazioni di una dieta o di altro consesso legislativo, e particolarmente se trattasi de' senati e de' consigli delle città anseatiche di Lamagna, che sono corpi perfettamente sovrani, non è un semplice reato contro l'esercizio de' diritti politici; ma colpisce la essenza stessa del potere costituzionale, nè più nè meno del turbato esercizio delle funzioni e della turbata libertà del principe. Ad ogni modo nel titolo V, che s'intitola appunto dei reati contro i diritti politici, comprendesi anche questo reato, e cioè:

1. Turbata podestà di un'assemblea politica, e
2. Impedito esercizio del mandato politico; oltre la violazione del suffragio politico nelle tre sue configurazioni di
3. Impedito esercizio del diritto elettorale,
4. Falso nelle operazioni elettorali, e
5. Corruzione elettorale (105-109).

V.

Reati politici indiretti.

Sotto questa denominazione raccolgo i reati preveduti dal VI al XI titolo inclusive; i quali (tranne qualche lieve eccezione) hanno per obbietto non già lo stato, nè i cittadini nelle loro singole persone o cose, ma un bene universale de' medesimi, che sorge dallo stato o per lo stato, o almeno dalla consociazione o per la consociazione umana. E più che tutti, tra cotesti REATI POLITICI INDIRETTI, hanno attinenza collo stato, tale da potersi quasi co' diretti confondere, quelli preveduti dal VI e dal VII articolo, i quali per la massima parte offendono o l'amministrazione o l'autorità o la tranquillità pubblica. Veramente essi stessi avrebbero potuto meglio che in quei due titoli, essere classificati secondo la diversa qualità dell'istituto o dell'interesse offeso: ned è facile trovare un legame che nella mente del legislatore gli unisca ed ordini, se non sia puramente soggettivo, che cioè tutti o quasi tutti sono come a dire animati da un demone nemico al consorzio civile.

Sono tali: la provocazione criminosa, che suddistinguesi in

1. Provocazione pubblica alla disobbedienza,
2. Provocazione pubblica a delinquere,
3. Subornazione di soldati; ed indi la
4. Resistenza all'autorità e forza pubblica, che dà il nome al titolo VI,
5. Coercizione contro le pubbliche funzioni,
6. Ribellione,

7. Assembramento con rifiuto a disperdersi,

8. Violenza in materia forestale,

9. Procurata evasione di detenuti,

10. Ammutinamento di detenuti (110-122). E quelli « contro l'ordine pubblico », da cui intestasi il titolo VII, cioè:

1. Ingresso violento nell'immobile altrui chiuso,

2. Turba con violenza, preda o guasto,

3. Minaccia di crimine costituente pubblico pericolo: società illecita, suddistinta in

4. Banda armata,

5. Società secreta, e

6. Società osteggiante la pubblica amministrazione; poi

7. Eccitamento alla discordia civile,

8. Diffusione di false notizie per dispregio delle pubbliche istituzioni,

9. Esercizio indebito di pubbliche funzioni: danno con pubblica offesa, suddistinto in

10. Danno di oggetti esistenti in pubblici depositi,

11. Danno di affissi pubblici,

12. Danno di emblemi pubblici,

13. Danno di sigilli pubblici; poi

14. Violazione di sequestro,

15. Allegazione di falsa scusa per evitare incombenze giudiziali,

16. Mancata denuncia di misfatti prevenibili: violazione del servigio militare, suddistinta in

17. Evitamento del servigio militare mediante assenza dallo stato,

18. Ingaggio e favoreggiamento alla diserzione,

19. Inabilitazione alla milizia mediante mutilazione,

20. Inganno per evitare il servizio militare; e in fine

21. Reclutamento d'emigrati con inganno, e

22. Inosservanza dei regolamenti contro l'abbordaggio (123-145).

Questo catalogo di crimini e di delitti, che io vo traendo dal codice penale di Germania, temo che quanta fatica costa a me, altrettanta dia noia ai lettori; ma d'altra parte, dando con esso come un arbore o una tavola de' reati accolti, e condensandovi le stesse disposizioni legislative per quanto si riferiscono alle speciali incriminazioni, e mostrando al nudo i concetti e i punti di vista che guidarono i compilatori, non potrei in più spedite linee sciormi dal debito di un riassunto completo. Facile è per esempio omai vedere come, non ostante il vantato spirito scientifico e sistematico de' nostri nuovi maestri d'oltre monte, quella serie di maleficj procedano a sbalzi, e che in ciò il codice penale italiano, che non è certo opera del vero pensiero italiano, pur tuttavia sia migliore. Che ci hanno eglino a fare, pognamo, la violenza in materia forestale (117), la diffusione di false notizie per dispregio delle pubbliche istituzioni (131), l'esercizio indebito di pubbliche funzioni (132), le diverse maniere di danno con pubblica offesa (133-136), la violazione di sequestro (137), l'allegazione di falsa scusa per evitare incombenze giudiziali, cioè di teste, perito, giurato e scabino (138), la mancata denuncia di misfatti prevenibili (139), le diverse maniere di violazione del servigio militare (140-143), il reclutamento d'emigrati con inganno (144) e persino l'inosservanza dei regolamenti contro l'abbordaggio (145), cogli altri reati di conculcata autorità, di pubblica violenza o di pace infranta con cui trovansi frammisti? E saranno poi tutti persuasi i miei lettori, che lo strappare o distruggere o deturpare bandi (134), o peggio stemmi del governò (135), sia senz'altro delitto pareggiabile ad una fellonia; e delitto anche la volontaria ommissione di rilevare i crimini,

benchè solo i futuri e i maggiori, e senza proprio pericolo (139)?

I tre titoli che immediatamente seguono, trattano de' reati contro la pubblica fede; ma tralasciando le varie specie del falso strumentale, che sono forse le più importanti, concernono solo il falso nummario e (sotto un punto non felice di veduta) il falso personale. Il reato di falsa moneta comprende nel titolo VIII i cinque casi criminosi di

1. Contraffazione o alterazione di monete legittime,
2. Emissione o introduzione di monete false,
3. Spendizione di monete false avute per buone,
4. Diminuzione di valore alle monete legittime, e
5. Preparazione di strumenti monetali (146-152): dove è a notare che la diminuzione di valore alle monete legittime, quando non si pongono effettivamente in circolazione, non costituisce reato. E la seconda specie di falsità novera nel titolo IX sotto il nome poco adatto di « spergiuro » i sei casi di

1. Spergiuro di parti,
2. Spergiuro di testimoni o periti,
3. Falsa affermazione all'autorità,
4. Subornazione allo spergiuro,
5. Mancamento di cauzione o promessa giurata (153-163); e nel titolo X la
6. Denuncia calunniosa (164 e 165).

E qui è a notare che queste ultime delinquenze, oltre la pubblica fede, violano preponderatamente la giustizia, come le anteriori turbavano la pubblica economia: onde poteansi forse alle altre congiungere, che la giustizia o l'amministrazione pubblica offendono. Ma della stessa pubblica fede, come obietto di una classe particolare di delinquenze, non ha, vedesi, il legislatore tedesco neppure il concetto, che

pure ha la scuola italiana, e persino (miracolo a dirsi) la legislazione italiana; poichè, oltre tralasciare qui la falsa scrittura, che poi colloca fuor di posto tra le fraudi, la falsa deposizione in giudizio snatura sotto lo aspetto di un falso giuramento. Il titolo di spergiuro può al più stare, quando trattasi di falso giuramento decisorio civile, perchè in tal caso vale esso come una prova; ma la testimonianza e la perizia sono sì dal giuramento avvalorate, ma esistono già in sè come prove e possono prescindere dallo stesso, e perciò la contraffazione probatoriale delle medesime è sotto lo aspetto di falsa testimonianza e falsa perizia che deesi incriminare e non di falso giuramento. Del resto ha fatto bene il legislatore a conservare il falso giuramento assertorio delle parti, cui egli punisce di reclusione fino a dieci anni (153), mentre in Italia vorrebbesi mandarlo impunito; ma dubito se meriti di essere conservato tra i reati eziandio il falso giuramento promissorio o cauzionale (162).

Il titolo XI, che intestasi « dei delitti relativi alla religione » prevede i tre di

1. Oltraggio al culto,
2. Perturbazione del culto, e
3. Profanazione di sepolcro (166-168); e termina quasi la categoria de' reati che offendono i pubblici diritti, anzi che i privati. Ma dico quasi, perchè ne vedremo tratto tratto riapparire qualcuno; ed anzi i due primi titoli che seguono, e che hanno per obbietto l'uno la famiglia e l'altro i costumi, ora considerano questi due beni come pubblico istituto e interesse (ordine delle famiglie, moralità pubblica), ora come privato diritto (stato di famiglia, continenza privata): onde partecipano, sebbene anche qui per vizio del sistema classificativo adottato, della natura de' reati contro la società o contro la socialità, e di quelli contro l'individuo.

VI.

Reati contro le persone.

Ho già detto che non mi faccio garante e difensore dell'ordine sistematico del nostro legislatore, ed ho anzi in più d'un luogo notato, ch'egli per tedesco ne difetta alquanto; ma ad ogni modo, a voler dare un ordine ai reati che seguitano (tranne che de' due ultimi titoli), a me sembra che, come tutti i precedenti offendevano l'universale, questi per la massima parte offendano i particolari, e cioè prima le persone e poi le cose. E considerando appunto il legislatore, che le persone possono essere successivamente colpite nella famiglia, nel pudore, nell'onore, nella vita, nella salute e nella libertà (e anche qui io non garantisco e non difendo il pregio comparativo in cui egli ha posto questi diritti), fecene altrettanti titoli, cioè sei, interpolandone un settimo sul duello, tra l'onore e la vita, siccome quello che viene dall'ingiuria e mena all'omicidio.

Il titolo XII, da cui cominciano i REATI CONTRO LE PERSONE, e consacrato a quelli « contro lo stato civile », ne dichiara due soli.

1. Alterazione e soppressione di stato civile, e

2. Contrazione di matrimonio con inganno (169 e 170); ma, a mio vedere, anche i tre primi del titolo XIII seguente (171-173) offendono i rapporti di famiglia, ed altresì la sottrazione delle persone assenzienti, ma soggette alla podestà domestica, contemplata nel titolo XVIII tra' reati contro la libertà individuale (235 e 237). Quelli ad ogni modo, sem-

pre per aderire al movente, piuttosto che al vero obietto criminoso, si vollero tra i crimini e delitti « contro i costumi » collocare, come scorgesi dal seguente elenco:

1. Bigamia,
2. Adulterio,
3. Incesto,
4. Libidine con abuso d'autorità,
5. Libidine contro natura,
6. Attentato al pudore,
7. Stupro,
8. Violazione di donna con simulazione,
9. Lenocinio,
10. Violazione di fanciulla con seduzione,
11. Oltraggio pubblico al pudore,
12. Diffusione di scritti o figure oscene (171-184): i quali due ultimi reati però avrebbero il proprio obiettivo, non nella privata continenza, ma nella pubblica moralità. Ma, non ostante questa confusione, merita il legislatore germanico di essere lodato per avere in questo titolo protetti i buoni costumi, che sono tanto alla felicità della repubblica essenziali, e per avere la castità delle donne protetta, non solo dai violenti attentati, ma anche dagl'inganni (179) e dalle lusinghe (182).

Nel titolo XIV, sotto il nome generico di « ingiurie » si contengono le infrazioni contro l'onore tutte, e cioè:

1. Ingiuria,
2. Diffamazione semplice,
3. Diffamazione calunniosa, e
4. Diffamazione verso i defunti (185-200); la quale ultima però difficilmente si può concepire come reato contro l'onore privato (non potendosi considerarne pazienti i trapassati), e piuttosto come reato analogo alla violazione di

sepolcro potrebbesi tra le offese alla religione, ovveramente alla pietà pubblica, collocare. Bene però la diffamazione temeraria (186) fu distinta dalla diffazione mendace, o calunnia, come il codice dice (187): ottimamente ammessa la prova della verità per discriminare la diffamazione (186, 190 e 191) e non già la ingiuria (192), e rigettata la colpabilità stessa ne' casi di critica letteraria, patrocinio legale, correzione gerarchica e informazione ufficiale (193).

Il titolo XV, che sotto il nome unico di « duello » propriamente tratta de' delitti di:

1. Proposta o mediazione o accettazione di duello,

2. Duello, e

3. Incitamento a duellare, e lo colpisce quindi anche, e giustamente, ne' suoi precursori e ne' suoi fautori (201-210); esonera però da pena i mediatori dissuadenti, i padrini, e i medici o chirughi assistenti (209), evidentemente perchè, se complici di duello, sono o possono essere in un certo senso e fino a un certo punto ostatori di assassinio. E finalmente viene il titolo XVI, che avrebbe dovuto essere, se non il primo della parte speciale del codice, almeno il primo tra quelli che si riferiscono alle private offensioni; voglio dir quello de' « crimini e delitti contro la vita »: i quali sono, prima l'omicidio nelle due configurazioni criminose di:

1. Omicidio premeditato, e

2. Omicidio semplice, e poscia il

3. Procurato aborto, e quindi la

4. Esposizione d'infante o invalido (211-222). Chè appunto si fece bene di castigare anche l'abbandono degl'infermi e impotenti, oltre a quello di fanciulli; ma, a mio avviso, l'esposizione, come anche il duello, e la rissa e la propinazione di veleni, piuttosto che reati contro la vita o

la salute effettivi, costituiscono una classe o famiglia speciale, di reati formali, o a danno virtuale, e insomma di puro pericolo personale, che vuol essere nella legislazione e nella scienza ricostrutta.

Niun'altra osservazione merita del resto questo titolo, che va spiccio assai; e spiccio va pure il XVII, che tratta delle « lesioni corporali » e cui distingue in

1. Lesione corporale lieve,
2. Lesione corporale grave,
3. Lesione seguita da morte,
4. Rissa seguita da morte o lesione,
5. Propinazione di sostanze venefiche (223-233). Ma troppo spiccio; imperciocchè, oltre il non aver tenuto conto del pensiero del reo nella morte che seguita dalle ferite volontarie, o nella morte o nelle ferite che seguitano dai colluttamenti irati, o averne tenuto uno molto grossolano (226 e 227); le lesioni personali meritavano più altre distinzioni che quelle accolte tra gravi e lievi; quasi da una molesta percossa (223) alla perdita di organi essenziali, a una infermità perpetua, allo smarrimento della ragione (224), non vi fossero gradi intermedi di dolore e di danno.

Invece meglio ordinato e completo è il titolo seguente, il XVIII, che discorre pe' crimini e delitti « contro la libertà individuale », contraddistinti così:

1. Riduzione in servitù o stato analogo,
2. Rapimento di minori,
3. Ratto violento per libidine o matrimonio,
4. Ratto semplice per libidine o matrimonio,
5. Sequestro personale,
6. Coercizione della libertà individuale,
7. Minaccia incondizionata (234-241). Dove, tranne la osservazione poc'anzi fatta, che nella abduzione di persone

senza violenza non si può vedere offesa la libertà individuale, ma sì la podestà patria o maritale, e quindi il diritto di famiglia, le offese della libertà individuale sono felicemente espresse; e sopra tutto la coercizione personale, cioè il costringere per violenza o minaccia e senza motivo legale una persona a fare, ommettere o subire qualche cosa (240), quasi come una figura elementare della rapina, della estorsione e degli sforzamenti congeneri.

VII.

Reati contro le cose.

Non ostanti le mende dianzi avvertite, è mestieri riconoscere che l'opera legislativa che stiamo analizzando, quanto è nella sua parte seconda, o speciale, migliore della parte prima, o generale, altrettanto nella seconda i titoli che concernono i reati contro gl'individui sono migliori di quelli che contro la città. Direbbesi quasi che non la stessa mente, non gli stessi autori abbiano dettato quella e questa parte, quelli e questi titoli; e certo, mentre nella prima parte e poc'o troppo anco ne' primi titoli della seguente risentesi l'iflusso francese, negli ultimi tiloli invece codesto influsso s'avverte appena, e il codice magistralmente procede con un ordine serrato e vigoroso di pensiero, sprezzante d'esempi e abbandonato quasi interamente alle idee. Ma anche qui però non gli sfugge qualche deviazione, qualche smarrimento, e più forse ne'titoli che seguitano de'REATI CONTRO LE COSE, che in quelli or ora discorsi contro le persone. Perchè a dir vero non è il codice che dia questa de-

nominazione; ma dalle serie criminose ch'ei pone allato una dell'altra emerge, che dal titolo XIX al XXVII inclusivamente egli intende i crimini e delitti contro la proprietà descrivere e punire; e nondimeno altri ne comprende ben diversi, o ne'quali la offesa della proprietà non è che una tra le lesioni di diritto concorrenti, e la minore.

In fatti il titolo XIX dà la sanzione al furto nelle due forme di:

1. Furto semplice, e
2. Furto qualificato, ed alla
3. Appropriazione indebita (242-248); il XX alla
1. Rapina, ed alla
2. Estorsione (249-256); il XXI al
1. Favoreggiamento criminoso,
2. Ricettazione,
3. Mal acquisto (257-262); e il XXII alla
1. Truffa,
2. Incendio o naufragio per truffa, e
3. Gestione infedele (263-266). Ma ecco il titolo XXIII che seguita, trattare delle diverse maniere di falsità, e cioè:
1. Falsa scrittura,
2. Uso di falsa scrittura,
3. Falsa constatazione,
4. Uso di falsa constatazione,
5. Soppressione di titoli,
6. Soppressione o alterazione di termini,
7. Contraffazione d'impronte di regalie,
8. Uso d'impronte di regalie falsificate,
9. Alterazione d'impronte di regalie legittime,
10. Uso d'impronte di regalie già usate,
11. Falsa scrittura in certificati medici,
12. Falsa constatazione in certificati medici,

13. Uso di certificati medici falsi (267-280); mentre, come notai al luogo del falso monetale e personale, anche queste specie del falso strumentale poteano formare, come nel codice italiano, una classe di reati contro la pubblica fede, contro quindi il pubblico e non contro il privato diritto.

Ora il pensiero che ha determinato il legislatore germanico a collocare quivi i falsi documenti, è stato naturalmente quello di ravvisarli come frodi e quasi come truffe rivestite o qualificate, tanto che tra la truffa e la bancarotta appunto stanno; ma nondimeno doveva egli considerare ch'essi anche senza carpimento di robe o valori possono sussistere già integri e perfetti. Ed è tanto vero che il sistema di classificazione, che pare cosa formale, è invece essenzialissima e che esercita una possente efficacia sulle incriminazioni e sulle pene, che anche qui, aderendo il legislatore a un falso punto di veduta, dovette non solo porre in luogo non acconcio la falsa scrittura, ma anche in modo non acconcio definirla. Imperocchè egli esige a costituirla non solo la intenzione fraudolenta, ma e l'uso susseguente dei titoli contraffatti e lo scopo d'ingannare (267); e tutto ciò è giusto sotto il suo punto di veduta, che il falso debba essere sempre una frode; ma altri legislatori tanto non esigono, quando vedono già anche solo virtualmente scossa la pubblica fede nella semplice adulterazione maliziosa degli strumenti che la ingenerano ed avvincono.

Anche la « bancarotta », incriminata nel titolo XXIV, nelle tre configurazioni di

1. Bancarotta fraudolenta,
2. Agevolazione di bancarotta,
3. Bancarotta semplice (281-283); sebbene conduca a un

danno patrimoniale de' privati, attinge piuttosto la ragion sua incriminativa al danno potenziale e sociale della economia, prosperità, credito e commercio pubblico. Ma chi può ridurre a regola i così detti « guadagni illeciti », che vagano incerti e scomposti nel titolo XXV, e finiscono col fare un connubio abbastanza strano colla « violazione dei secreti altrui »? Eccoli ad ogni modo, se pur so compendiarli:

1. Tenuta di giuochi d'azzardo,
2. Tolleranza di giuochi d'azzardo,
3. Lotteria non autorizzata,
4. Falsa marca mercantile,
5. Frustrazione d'esecuzione forzata,
6. Furto d' usufrutto, pegno, uso o ritenzione,
7. Uso indebito di pegno,
8. Appropriazione di munizioni militari usate,
9. Caccia proibita,
10. Pesca proibita,
11. Carico in nave di oggetti sequestrabili o confiscabili,
12. Diserzione di marinai coll' ingaggio,
13. Violazione del suggello epistolare,
14. Violazione del segreto professionale; e in fine l'abuso della inesperienza dei minori nelle due forme di
15. Vincolo di minori a obbligazioni,
16. Vincolo di minori a impegni d'onore o analoghi (284-302).

Non è qui d'uopo che io manifesti ai lettori la confusione e il tumulto che queste forme secondarie di violazione della proprietà fanno in questo titolo, nè il capriccio con cui le si uniscono a reati di natura disparatissima, alcuni de' quali di dubbia criminosità (285, 286, 301 e 302); ma è pur d'uopo soggiungere che la malizia e la avidità umana vanno in-

ventando tante nuove maniere di lucro indebito, che la legge affatica a seguirle e a colpirle. E in fine, dopo un breve titolo, il XXVI, che in tre articoli (303-305) novera le diverse contingenze di danno dato, e cioè:

1. Danno semplice,

2. Danno di cose sacre o monumentali o analoghe,

3. Danno di costruzioni; viene il titolo meglio pensato e meglio dettato del codice, s'io male non mi appongo, vuo' dire il XXVII; il quale, tranne che pel solito vizio di collocamento, merita i maggiori encomi. E dico pel solito vizio di collocamento, perchè esso, di seguito al danno, e come fosse un danno qualificato, tratta de' misfatti d'incendio, inondazione e simili; i quali, se costituiscono una pubblica minaccia, un pubblico sgomento e una pubblica calamità, e dunque non da sezzo, e quasi come una famiglia più grave di reati contro la proprietà, ma da principio tra i reati contro il pubblico bene doveansi ordinare.

Ma del resto il codice adempiendo un voto già or sono dieci anni da me espresso nelle sopra citate mie *Note critiche al progetto del codice penale portoghese*, e rinnovato poscia nel mio saggio critico *Sul progetto di codice penale del regno d'Italia*, ha con vero rigore scientifico raccolto in questo titolo, e formato una classe criminosa speciale di tutte quelle maniere di distruzioni e deteriorazioni e talora anche di atti diversi, i quali però tutti danno o possono dar luogo a un sinistro generale, e che io quindi chiamava danni disastrevoli o procacciati disastri, ed esso chiama «crimini e delitti costituenti pubblico pericolo». Il carattere comune infatti che collega le infrazioni compresevi, e il comune risultato, sta appunto nella compromissione, se così lice esprimermi, della pubblica sicurezza o della pubblica incolumità, come dalle seguenti appare:

1. Appiccato incendio,
2. Mina,
3. Procurata inondazione,
4. Danno in strade ferrate,
5. Danno in telegrafi,
6. Impiego di agenti inabilitati per strade ferrate e telegrafi,
7. Danno in opere idrauliche,
8. Danno in fari,
9. Procurato naufragio,
10. Pubblico avvelenamento,
11. Infrazione di quarantena,
12. Infrazione di provvedimenti contro le epizoozie,
13. Mancata vettovaglia,
14. Costruzione pericolosa (306-330).

VIII.

Prevaricazioni e contravvenzioni.

Compiuta la esposizione dei reati contro la proprietà e aggiuntavi pur quella de' malefici che importano pubblico pericolo, come qualche cosa di accessorio, avrebbe dovuto sembrare che la seconda parte del codice penale germanico, in conformità agli altri codici, si fosse dovuta chiudere. Invece non solo questa seconda parte nell'ultimo suo titolo discorre anche per le trasgressioni di polizia, il che solitamente negli altri codici forma una terza parte o un terzo libro e perfino in qualche legislazione un ulterior codice; ma nel penultimo titolo, cioè nel XXVIII, rilega i « crimini e

delitti commessi nell'esercizio delle funzioni pubbliche ». E questo mi sembra grave errore, di collocamento non solo, ma anche di concetto; perchè questi reati che in sostanza sorgono da un abuso d'autorità o d' ufficio, e violano la pubblica amministrazione e la pubblica giustizia e per giunta le costituzionali franchigie, doveansi tra quelli contro la società e propriamente nei primi titoli riporre. Invero, qual mai può essere stata la ragione per cui il legislatore pose queste infrazioni nell' ultimo luogo tra i crimini e i delitti, facendole seguire a quelle della proprietà e precedere alle contravvenzioni, se non perch'egli ne' suoi intimi consigli ha forse creduto che fossero come una classe intermedia tra i reati d'alto criminale e quelli di polizia, e quasi una specie di infrazioni disciplinari, piuttosto che criminali?

Negli stati appunto autocratici, i mancamenti e le perversioni ne' pubblici uffici si considerano non come un'offesa alla pubblica e privata libertà; ma come quasi una disobbedienza, che suscita al più il risentimento del principe e il rabbuffo del superiore. E sebbene io non voglia dire che questo codice impostosi da Berlino ai figliuoli d'Arminio sia una legge di servitù, pur pure non solo da questo titolo, ma anche da' primi della seconda parte, dove tratta de' reati politici, trapela piuttosto che la gelosa e fiera irrequietudine d' un popolo libero, il bastone del comando. Ecco ad ogni modo queste infrazioni che dir si potrebbono, se mi si consente il poco felice neologismo, funzionali, e che per brevità dir si possono PREVARICAZIONI:

1. Accettazione di doni da pubblici ufficiali,
2. Corruzione di pubblici ufficiali,
3. Subornazione di pubblici ufficiali,
4. Prevaricazione in giustizia,
5. Celebrazione di matrimonio ecclesiastico prima dell'atto civile,

6. Unione in matrimonio di bigami,
7. Coercizione personale con abuso d'autorità,
8. Lesione corporale con abuso d'autorità,
9. Arresto o carcere illegale con abuso d'autorità,
10. Violazione di domicilio con abuso d'autorità,
11. Suggestione violenta in giustizia,
12. Istruzione penale ingiusta,
13. Esecuzione penale ingiusta,
14. Mancata azione penale,
15. Evasione di detenuti con abuso d'autorità,
16. Falso documento con abuso d'autorità,
17. Appropriazione indebita con abuso d'autorità,
18. Appropriazione indebita con abuso d'autorità e falso,
19. Percezione d'indebito emolumento con abuso d'autorità,
20. Percezione d'indebita contribuzione con abuso d'autorità,
21. Violazione del segreto epistolare con abuso d'autorità,
22. Violazione del segreto telegrafico dagli agenti relativi,
23. Patrocinio di parti contrarie,
24. Tradito patrocinio, e in fine
25. Adesione criminosa di pubblici ufficiali (331-359).

Qui si vede un numero di casi molto particolareggiato; la sanzione eziandio sulla contrattazione, soppressione e rivelazione di dispacci telegrafici nuova ed acconcia (355); ma quello tuttavia è lungi dall'essere completo. E parecchi, anzi la maggior parte di questi casi, piuttosto che essere speciali e proprie violazioni d'ufficio, le quali altro che da pubblici ufficiali non si possano commettere, sono reati comuni, ne' quali la veste ufficiale dell'agente aggiungevi una qualifica o crea un concorso ideale criminoso; come le

violenze o sequestri personali, le lesioni corporali, le violazioni di domicilio, le evasioni di detenuti, i falsi, le appropriazioni indebite eccetera, che sussistono di per sè, indipendentemente dal violato ufficio.

E viene finalmente il XXIX ed ultimo titolo, che descrive e punisce le CONTRAVVENZIONI, in numero di settantadue; cui non val la pena che io tutte partitamente menzioni, siccome cosa commessa alla discrezione e alla prudenza, piuttosto che alla ragione e alla giustizia del legislatore (360-370). Egli ha qui in massima aderito ai canoni della scienza, secondo i quali le contravvenzioni, a differenza de' crimini e delitti, importano non già una lesione di diritto, ma una inosservanza degli ordini di buon governo creati per ostare alla lesione; o al più, se importano esse stesse una lesione, è questa però così irrilevante e inconsiderevole, da far sì che il relativo reato, come ad esempio il danno e il furto tenuissimi, degradinsi fino al punto da perdere il carattere criminoso o delittuoso. Ma, appunto perchè questa materia delle contravvenzioni, se può dalla sfera criminale contraddistinguersi, ha tuttavia con sè certa elasticità e indeterminatezza, non ha i principii fermi e assoluti della scienza che la scorgano e contengano ma è tutta abbandonata all'empirismo; in essa gli arbitrii, che dovettero dalla superior sede esulare, possono di leggieri annidarsi e nascondersi. E badisi bene, ne' reati di polizia, non ostante la lieve penalità che non allarma punto i cittadini, può esservi maggior sorgente di guai per loro, che in quelli d'alto criminale; perchè, che sia ingiusta, pognamo, la incriminazione di un atto innocente ognuno se ne può accorgere, e ad ogni modo dai crimini e dai delitti veri ognuno se ne può guardare; ma chi può dire con altrettanta certezza, che una contravvenzione sia fondata, e chi

può esser sicuro di non incapparvi durante la sua vita in alcuna? Le quali considerazioni io non faccio a proposito di questo codice tedesco o prussiano solamente, ma a proposito di tutti gli altri; sebbene il tedesco non meno di molti altri, e forse più, in questo argomento si mostri minuzioso, permaloso e apprensivo. Di che basti questo solo esempio citare, che chi desse per pietà al bestiame altrui fieno o altra pastura, che fossero dello stesso padrone del bestiame, renitente però costui a tale lautezza, commette una contravvenzione e precisamente la sesta del 370 ed ultimo articolo: il che proprio in una testa italiana non cape.

IX.

Commisurazione penale.

Non si avrebbe un'idea adeguata della parte speciale del codice che regge la unione germanica, se appresso alle incriminazioni non si desse altresì alcun cenno delle irrogazioni rispettive, ripigliando il tema delle penalità, tralasciato per discorrere appunto di quelle. Io non intendo però di riferire ora le singole pene, come riferii i singoli reati, poichè sarebbe una pura rapsodia senz'alcun ammaestramento e senz'alcun prò: ma avendo già esposte le specie penose, dire dell'uso che il codice ne fece, cioè della distribuzione o retribuzione loro, e così compiere il saggio della economia penale del medesimo. Al qual proposito giova prima di tutto notare, che esso non suddivise le specie penose in gradi, ossia frazioni di pene; e non ebbe quindi bisogno di dettar regole sui gradi stessi e sui transiti da grado a grado, e

come far debba il giudice a diminuire e ad aumentare secondo i casi. E che di circostanze aggravanti o attenuanti generali, tranne che degli abbassamenti di pena causati dal conato, dalla complicità, dalla minorità e dal concorso criminoso, come si è già avvertito, non fa esso parola. Così che ne avvenne che la COMMISURAZIONE PENALE, piuttosto che retta da disposizioni generali, come nel codice italiano, dovette ad ogni singolo reato od in un modo speciale regolarsi.

Ciò posto, il sistema forse più naturale che si sarebbe presentato, sarebbe stato di contemplare prima i reati nella loro forma originaria o tipica, e poscia le circostanze aggravanti o attenuanti, rispettive e nominative, ossia come si suol dire le qualifiche e le scuse; statuendo in questa seconda congiuntura l'aggravamento o l'attenuamento, o per aliquote parti o in altro modo, che la pena ordinaria doveva subire. Invece le qualifiche e le scuse, anche nella parte speciale sono quasi obbliate; e il codice ha preferito o (compenetrandole ne' relativi reati) farne altrettante forme, altrettanti casi criminosi, ognuno de' quali ha la sua relativa sanzione: o (tacendone affatto) commetterle alla balìa del giudice. Il quale viene ad avere una latitudine d'arbitrio ampia assai; perchè il legislatore, non avendogli mai detto: nel concorso di tali o tali circostanze aumenta o abbassa la pena di tanto, e avendo voluto spezzare i reati in tanti casi colle singole punizioni, dovette pure tali punizioni statuire che la discrezione giudiziaria avesse un ambito vasto.

Ora il sistema tenuto è stato questo: dopo aver, per modo di dire, frantumato la massa de' crimini e delitti nei dugento e tre « fatti punibili », quasi di ogni crimine o delitto fa due ipotesi, l'una del caso ordinario, l'altra del caso meno grave; statuendo quindi ad ogni fatto punibile

due pene, l'una per l'ipotesi comune, e l'altra « se vi sono circostanze attenuanti ». Ma queste circostanze attenuanti, che invece di essere ripetute ad ogni articolo, avrebbersi ad ogni modo potute una volta per sempre nella parte generale premettere, sono poi innominate o indeterminate, e quindi non hanno altro ufficio che di accrescere, comechè a favore del reo, l'arbitrio già grande del giudice. E dico già grande, perchè in ambo le suddette ipotesi egli ha troppe volte facoltà di accogliere due diverse specie penali, e di spaziare in ciascuna da un minimo in su o da un massimo in giù, senza altri confini.

Propriamente la sanzione del codice dell'impero tedesco si trova in queste cinque maniere commessa ai tribunali:

1. Alternativa di due pene, per esempio reclusione o detenzione (81),
2. Pena senza determinazione di tempo, reclusione (249),
3. Pena limitata nel minimo, detenzione per 5 anni almeno (81),
4. Pena limitata nel massimo, reclusione per 10 anni al più (85),
5. Pena limitata nel minimo e nel massimo, detenzione da uno a cinque anni (85); la quale ultima maniera è qui, come vedesi, la più ristretta, e tuttavia suol essere negli altri codici la più ampia latitudine concessa ai magistrati. Per modo che i magistrati tedeschi hanno molte volte questa triplice balìa, di abbassare enormemente la pena, prima accogliendo in ogni reato la ipotesi meno grave tra le due supposte, poi la pena più tenue tra le due inflitte, e infine discendendo dal termine massimo al minimo termine possibile. Il che parmi troppo; sebbene quello spaziare da una ad altra specie di pena nello stesso reato abbia per giustificazione un pensiero, che ha anche ispirato uno

dei progetti di codice penale pel regno d'Italia, e quello precisamente a cui ebbi la ventura di collaborare anch'io, e cui ora due nostri Licurghi o Minossi posero nel dimenticatoio; cioè di tracciare una linea di separazione tra' delinquenti veramente perversi e infami, e quelli che non lo sono. Fuori che, mentre nel progetto italiano faceansi due categorie di pene per due categorie di reati, l'una che accusano malvagità e recano onta, ed altra di stato, di religione, di stampa, d'impeto, di colpa e analoghi; il codice tedesco non fa due categorie criminose; ma d'ordinario ad uno stesso reato lascia l'alternativa d'una o d'altra categoria penale, e cioè della reclusione e prigionia o della detenzione, secondo che ispirato o non da un sentimento disonorante.

Quest'alternativa, ripeto, e in genere la facoltà ampia data ai giudici particolarmente per raddolcire il castigo, e la mitezza delle sanzioni che si trovano nella parte speciale mostrano umano il legislatore germanico. Nè dove egli si è mostrato umano troppo, non lo vorrò io certo qui riprovare; ma talvolta, ripeto eziandio, egli si è dimostrato, se non disumano, troppo severo, così che io, per esempio, non saprei approvare la pena ch'egli ha dettata pel fallimento doloso, cioè di reclusione fino a quindici anni (281), precisamente come per la rapina (249). Nè ciò è tutto: egli che in quasi tutti i reati ammette, anzi adduce le circostanze attenuanti, per alcuni pochi le niega, ma questi sono i più gravi, i più inesorabilmente puniti; e in questi non vi ha modo di raddolcir la pena, sebbene anche in essi le attenuanti potrebbero concorrere. Se quindi alcuno commette regicidio anche semplicemente tentato (80) od assassinio (211), per quanto fosse da un cumulo di cause mitigata la sua scelleratezza, ei deve pagarla col capo; nè trova, nè può trovare pietà.

X.

Conclusione.

Tornando ora alla umanità del codice che stiamo considerando, oltre la diminuzione che la pena subisce per ragioni di conato o complicità o minorità o concorso criminoso, avvertendo che solo in pochi delitti, e quando espresso, il conato è punibile (43); due ulteriori mitigazioni procedono dalla colpa e dalla necessità della privata querela. Imperocchè anche della colpa il legislatore non da disposizioni generali, e tra le speciali non la riguarda come punibile, ossia non punisce i reati commessi per negligenza o imprudenza, che quando trattisi di:

1. Evasione di carcere o custodia per ommissione degl'incaricati della guardia o del trasporto (121),

2. Falso giuramento, falsa testimonianza e perizia, falsa affermazione (163),

3. Omicidio, procurato aborto, esposizione d'infante o invalido (222),

4. Lesione corporale (230),

5. Bancarotta (283),

6. Incendio (309),

7. Inondazione (314),

8. Danno ferróviario (316),

9. Danno telegrafico (318),

10. Danno ad opere idrauliche, falso faro, naufragio, pubblico avvelenamento (326),

11. Mancata sussistenza pubblica (329),

12. Esecuzione penale ingiusta (345),

13. Evasione di carcere o custodia per causa di ufficiali

pubblici (347). E sebbene io affatichi a immaginare la colpa nelle false deposizioni in giudizio (163); tuttavia parmi che in ben molti reati, oltre a quelli or ora addotti, la responsabilità colposa sia possibile; e quindi il non averla ammessa consacra la impunità.

Questa larghezza legislativa non viene meno nella necessità statuita della privata querela, per procedere contro i reati di

1. Lesa maestà verso principe straniero (103),
2. Offesa a legati (104),
3. Ingresso violento nell'altrui stabile chiuso (123),
4. Contrazione di matrimonio con inganno (170),
5. Adulterio (172),
6. Attentato al pudore (176),
7. Stupro (177),
8. Violazione di donna con simulazione (179),
9. Violazione di fauciulla con seduzione (182),
10. Ingiuria (194),
11. Lesione personale lieve o colposa (232),
12. Ratto violento per libidine o matrimonio (236),
13. Ratto semplice per libidine o matrimonio (237),
14. Coercizione personale (240),
15. Minaccia (241),
16. Furto o appropriazione indebita verso congiunti, tutori e simili (247),
17. Truffa verso congiunti, tutori e simili (263),
18. Frustrazione d'esecuzione forzosa (288),
19. Furto d'usufrutto, pegno, uso o ritenzione (289),
20. Caccia proibita (292),
21. Pesca proibita (296),
22. Violazione del suggello epistolare (299),
23. Rivelazione di segreti professionali (300),

24. Primo caso d'abuso d'inesperienza di minori (301),
25. Secondo caso d'abuso d'inesperienza di minori (302),
26. Danno malizioso (303),
27. Contravvenzioni contro la proprietà (370).

Come si vede, la condizione del gravame degli offesi per poter dare movimento all'azione penale è ingiunta in un numero di casi ben maggiore di quello che generalmente si accostumi; onde, poichè quelli non sogliono aver mai troppo zelo per muoverla, così il più delle volte anche ciò porta alla impunità. Nè sta qui solo una singolarità su questo proposito del nuovo diritto alemanno, ma sì anco nello avere sulla privata doglianza dettato norme parecchie e minute, che d'ordinario non si trovano in sì gran copia nelle leggi degli altri paesi; e le quali io credo utile di riportare per agevolezza de' nostri decemviri, quando andranno là all'accatto: sebbene anche queste io debba rintracciare qui e là, sparse come sono e randagie per tutto il testo; e anche ciò contro il vantato spirito riflessivo e sistematico di quella nazione. Prima di tutto i reati soggetti a querela non possono perseguirsi, se la persona che ha facoltà di darla, non l'abbia entro tre mesi data, e contasi questo lasso dal giorno in cui essa ha cognizione del fatto e dell'autore suo (61). Se una delle persone che hanno facoltà di querelarsi, abbia mancato di darla nel tempo debito, le altre serbano tuttavia il loro diritto (62). Non può la querela dividersi, e cioè l'azione penale spiegasi contro tutti i condelinquenti e i complici, che hanno partecipato al reato relativo, ancorchè fosse stata data contro alcuni soli di essi (63). Nè può dopo un giudizio di condanna ritirarsi; ma il ritiro tempestivo importa la cessazione della procedura contro tutti quanti i processati (64). Il minore che abbia compiuto i diciott'anni ha facoltà di querelarsi; ma per esso, e oltre la facoltà che in proprio gli spetta, può

dar querela in suo nome anche il suo rappresentante legale; ed ha poi tale facoltà pei sordomuti e pegli alienati di mente il curatore (65).

Nel reato di lesa maestà verso principe straniero, la querela spetta al governo straniero (103): nell'attentato al pudore e nello stupro, la querela non può essere più ritirata, dopo che il giudice abbia preso cognizione dell'affare (176 e 177). Nella violazione di fanciulla con seduzione l'azione penale non si esercita che in seguito a domanda dei genitori o del tutore della sedotta (182): la processura per la diffamazione della memoria dei defunti non ha luogo, che in seguito a doglianza dei genitori, figli o coniuge dei medesimi (189). Nell'ingiuria la querela può essere ritirata fino alla sentenza di condanna, e se la parte lesa si era costituita parte civile, fino al principio della esecuzione della medesima (194). Se l'ingiuria, o la lesione corporale lieve o colposa sono commesse verso persone soggette alla podestà patria o maritale, il diritto di perseguirne gli autori appartiene tanto alle parti offese, come al marito e al padre (195 e 232). Se l'ingiuria, o la lesione corporale lieve o colposa sono commesse verso un funzionario di qualunque ordine, anche ecclesiastico, nell'esercizio delle sue funzioni, il diritto di querela spetta tanto agli offesi, come ai loro superiori gerarchici (196 e 232). Se però l'ingiuria è commessa verso un' assemblea legislativa o verso un altro corpo politico, l'azione penale può esercitarsi senza querela; ma è ciò nonostante necessaria l'autorizzazione del corpo offeso (197). Quando infine, nel caso d'ingiurie o di lesioni lievi o colpose reciproche, una delle parti abbia dato querela, l'altra è tenuta sotto pena di caducità a dare la sua al più tardi prima che sien chiusi i dibattimenti in prima istanza, e potrà farlo anche forse già spirato in tal tempo il termine di tre anni (198).

Giunto così al termine del mio lavoro, dopo l'analisi rapida, ma non breve che io feci sul codice preso ad argomento di studio, non avrei bisogno di aggiungere altre lodi o biasimi; ma se io devo riassumere la mia critica in un COMPLESSIVO GIUDIZIO e dire la mia opinione o la mia impressione generale, aggiungerò che questo codice ha certamente molti pregi, ma più difetti, e che la cogitativa, la speculativa Germania avrebbe potuto far di meglio. Imperocchè sembrami sia avvenuto per essa qualche cosa di simile a ciò che avvenne nella patria nostra: ambo le quali nelle nuove leggi e ne' nuovi ordini non riconoscono più sè stesse, o veggono piuttosto che l'opera comune di tutta la nazione, quella soltanto della fiera e macedonica stirpe, che ultima imbracciò lo scudo e giunse a riunirle e a salvarle. Come tra noi la stirpe italiana che diffuse i suoi codici e i suoi istituti, sebbene per molte virtù degna di primato, era tuttavia nelle tradizioni la più discosta dal genio nazionale, così ivi il simigliante accadde nella stirpe teutonica che prevalse e impera. E per non citare che il codice di Baviera del 16 maggio 1813, opera veramente monumentale di dottrina e di filosofia; questo quantunque già antiquato, ed una anzi due volte abrogato; questo, più scientifico e insieme più tedesco, meritava servire di modello alla nuova codificazione, assai meglio del codice prussiano.

Oltre il non avere io trovato in questo prodotto della nuova codificazione, che poche traccie di una elaborazione intellettuale e di una riflessione veramente mature e profonde; mi ha sembrato per qualche lacuna nelle incriminazioni, pel disordine nella classificazione, per certe incongruenze di forma dover argomentare certa trascuranza, che se non pareggia quella smisurata ed immane delle leggi italo-sarde, è però grave sempre e troppo in un elaborato legislativo. Nella forma, per esempio, è egli bene che una

disposizione di natura sua generale si rechi nella parte speciale, e quivi si ripeta più e più volte, ed anzi (come quella sulle circostanze attenuanti) qualche centinaio di volte? Perchè definire i maleficii ora in un modo impersonale, ora personale, e in quest'ultimo caso ora in plurale e ora in singolare, senza tener sempre l'egual metodo, buono o cattivo che fosse? Come scusare, e lo ripeto qui nuovamente, la intestazione data al titolo IV della prima parte, cioè « delle circostanze escludenti e attenuanti le pene », mentre, tranne che della riduzione penale in caso di età minore non esclusiva del dolo, di attenuanti propriamente dette non ne parla punto? E sono elleno adatte alla breviloquenza solenne dello stile legislativo le disposizioni puramente formali, anzi puramente nominali, che trovansi negli articoli 14 (primo e terzo capoverso), 19, 44 (primo capoverso): quella sopra tutto dell'articolo 19, che dichiara che i giorni per la esecuzione delle pene sono di ventiquattro ore, le settimane di sette giorni, e che i mesi e gli anni si contano col calendario? Io trovo necessità di dare il concetto legale del tempo, quando il computo legislativo varia o può variare dal computo naturale; ma in questo caso che il legislatore non si dipartiva dal sistema astronomico in uno e popolare, o che aveva egli bisogno di dirlo?... Le quali minuzie io noto, non certamente per velleità di censura acerba e pedantesca, che sono lungi da me; ma per conchiudere che non ostanti alcune rare doti di cui è fornito, non sembra questo codice opera maturamente e profondamente pensata, nè pari alla fama, grande nelle opere del pensiero, del popolo che regge.

Bologna, 11 marzo 1873.

PIETRO ELLERO.

CODICE PENALE

DELLO

IMPERO GERMANICO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

§ 1.

L'azione contro cui è minacciata la morte, la casa di forza, o la detenzione per più di cinque anni in fortezza, è un crimine.

L'azione contro cui è minacciata la detenzione in fortezza fino a cinque anni, la carcere o la multa al di sopra di cinquanta talleri, è un delitto.

L'azione contro cui è minacciato l'arresto o la multa fino a cinquanta talleri, è una contravvenzione.

§ 2.

Un'azione non può essere colpita da pena, se non quando questa pena era stabilita dalla legge prima che l'azione fosse commessa.

In caso di diversità delle leggi dal tempo in cui fu commessa l'azione fino a quello in cui ha luogo il giudizio deve applicarsi la legge più mite.

§ 3.

Le leggi penali dell'impero germanico si applicano a tutte le azioni punibili commesse nel territorio di esso, anche quando l'autore è straniero.

§ 4.

Di regola non si procede per i crimini e delitti commessi all'estero.

Tuttavia si può procedere secondo le leggi penali dell'impero germanico contro

1° lo straniero, che ha commesso all'estero un'azione di alto tradimento contro l'impero germanico o contro uno stato della confederazione, o un crimine di falsa moneta;

2° il tedesco, che ha commesso all'estero un'azione di alto tradimento o di tradimento contro l'impero germanico o contro uno stato della confederazione, o un'offesa contro un sovrano della confederazione, o un crimine di falsa moneta;

3° il tedesco, che ha commesso all'estero un'azione considerata dalle leggi dell'impero germanico come crimine o delitto e minacciata di pena dalle leggi del luogo ove fu commessa.

Si può procedere anche quando l'autore allorchè commise l'azione non era ancora cittadino tedesco. In questo caso però è necessaria una domanda delle autorità competenti del paese nel quale l'azione punibile è stata commessa, e deve applicarsi la legge penale estera, se essa è più mite.

§ 5.

Nel caso del § 4 n. 3 non si procede:

1° quando dai tribunali esteri è stato pronunziato sul fatto con sentenza passata in cosa giudicata, e o ne è resultata un'assoluzione o la pena inflitta è stata espiata;

2° quando l'azione penale o la esecuzione della pena secondo la legge estera è prescritta o la pena è condonata, o

3° quando non è stata avanzata la domanda del leso se

secondo la legge estera è necessaria per procedere contro l'azione commessa.

§ 6.

Le contravvenzioni commesse all'estero non sono punibili, se non quando ciò è stabilito da leggi speciali o da trattati.

§ 7.

La pena espiata all'estero deve computarsi nella pena da pronunziare, quando per la stessa azione ha luogo una nuova condanna nel territorio dell'impero germanico (1).

§ 8.

Estero nel senso di questa legge penale è ogni territorio non appartenente all'impero germanico.

§ 9.

Nessun tedesco può esser consegnato ad un governo estero per essere processato o punito.

§ 10.

Le leggi penali generali dell'impero si applicano ai militari, ognorachè le leggi militari non dispongano altrimenti.

§ 11.

Nessun membro di una Dieta o di una Camera di uno stato appartenente all'impero è responsabile, fuori dell'assemblea della quale fa parte, de' suoi voti o dei discorsi fatti nell'esercizio del suo mandato.

§ 12.

I resoconti fedeli delle discussioni di una Dieta o di una Camera di uno stato appartenente all'impero non danno luogo a veruna responsabilità.

---

(1) Questa disposizione è concepita in termini generali e non parmi che ammetta limitazioni. Però crederei che quantunque la giurisprudenza francese adotti la massima contraria ed oltremodo severa, pure la deduzione della pena subita all'estero dal tedesco, debba farsi anche per quei reati che commessi nell'impero violarono la territorialità tedesca quando siano stati giudicati all'estero, e il colpevole ne abbia all'estero espiata la pena. CARRARA.

PARTE PRIMA

Della punizione dei crimini, delitti e contravvenzioni in generale.

SEZIONE PRIMA

Pene.

§ 13.

La pena di morte si eseguisce mediante la decapitazione.

§ 14.

La pena della casa di forza è a vita o a tempo.

Il massimo della casa di forza a tempo è quindici anni, il minimo un anno.

Quando la legge non minaccia espressamente la casa di forza a vita, essa è a tempo.

§ 15.

I condannati alla casa di forza sono costretti ai lavori prescritti nello stabilimento penale.

Essi possono essere anche occupati in lavori fuori dello stabilimento, specialmente in lavori pubblici o sorvegliati da un'autorità dello stato. Questa specie di occupazione non è ammessa, se non quando i condannati sono tenuti separati dagli altri lavoranti liberi.

§ 16.

Il massimo della carcere è cinque anni, il minimo un giorno.

I condannati a questa pena possono essere occupati in uno stabilimento carcerario in modo conforme alle loro attitudini e condizione; essi devono essere così occupati ognorachè lo desiderano.

La occupazione fuori dello stabilimento (§ 15) non è ammessa se non dietro il loro consenso.

§ 17.

La detenzione in fortezza (1) è a vita o a tempo.

Il massimo della detenzione in fortezza a tempo è quindici anni, il minimo un giorno.

Quando la legge non minaccia espressamente la detenzione in fortezza a vita, essa è a tempo.

La pena della detenzione in fortezza consiste nella privazione della libertà colla sorveglianza dei condannati nelle loro occupazioni e nel modo di vivere: questa pena è espiata nelle fortezze o in altri luoghi a ciò destinati.

§ 18.

Il massimo dell'arresto è sei settimane, il minimo un giorno.

La pena dell'arresto consiste nella semplice privazione della libertà.

§ 19.

Nelle pene restrittive della libertà il giorno è di ventiquattr'ore, la settimana di sette giorni, il mese e l'anno si computano secondo il calendario.

---

(1) Questa pena corrisponde a quella che il codice sardo non troppo felicemente chiama *relegazione*. Noi ritenendo che nella lingua nostra e nella scienza penale, la parola relegazione abbia un significato ben diverso da quello attribuitole dal legislatore sardo, ci siamo serviti dell'espressione *detenzione in fortezza*, tanto più che essa traduce con fedeltà il vocabolo tedesco *Festungshaft*, e a senso nostro chiaramente dimostra quale sia la natura della pena. *I traduttori.*

La durata della casa di forza non può essere misurata che a mesi compiuti, la durata di ogni altra pena restrittiva della libertà non può esser misurata che a giorni compiuti.

§ 20.

Dove la legge lascia la scelta fra la casa di forza e la detenzione in fortezza, la casa di forza non può essere applicata, se non quando è constatato che l'azione riconosciuta punibile è nata da un sentimento disonorante (1).

§ 21.

Otto mesi di casa di forza equivalgono ad un anno di carcere, otto mesi di carcere equivalgono ad un anno di detenzione in fortezza.

§ 22.

Le pene della casa di forza e della carcere possono tanto per tutta la loro durata, come per una parte del tempo di pena stabilito essere espiate nello isolamento, in modo che il

(1) Formula felicissima perchè evita i pericoli ai quali si va incontro da tanti altri codici contemporanei che hanno la smania di definire il concetto con referenza ad una *materialità di fatto*: lo che è un empirismo che conduce alla possibilità di applicare la diminuente o l'aggravante, dove non ricorre la ragione di aggravare o di diminuire. Le definizioni desunte dalla espressione del *concetto* al quale s'ispira la *ragione* della legge sono sempre *chiare*, sono sempre *esatte* e mai conducono a tradire la volontà del legislatore. Questo è ciò che non si vuol capire dai progettisti italiani sedotti dal malo esempio del codice di Francia, e del codice sardo. Questi legislatori accettata l'idea (eminentemente giusta) che la *passione movente*, debba determinare la *qualità* della pena; accettato il principio che vi debbano essere due *forme di penalità*, l'una *disonorante* e l'altra *non disonorante*, e che quelle debbano applicarsi ai reati che procedono da passione disonorante e queste ai reati che ebbero causa da una passione non disonorante, avrebbero poi creduto di cadere in peccato se questo concetto chiarissimo e giusto non avessero renduto perplesso ed incerto con aggiungervi, secondo l'infelice sistema loro, le designazioni materiali e le semplificazioni. E in tal guisa avrebbero aperto la via a rendere praticamente falso un concetto teoricamente vero. Questo pericolo ha saviamente evitato il legislatore tedesco. CARRARA.

condannato sia tenuto continuamente separato dagli altri detenuti.

L'isolamento non può, senza il consenso del detenuto, eccedere la durata di tre anni.

§ 23.

I condannati alla pena della casa di forza o della carcere per una lunga durata di tempo possono, se lo consentono, essere provvisoriamente liberati quando abbiano espiato tre quarti, ma almeno un anno della pena loro inflitta e durante questo tempo si siano inoltre ben condotti.

§ 24.

La liberazione provvisoria può essere revocata in ogni tempo per la cattiva condotta del liberato, o quando esso contravvenga agli obblighi impostigli al momento della liberazione.

La revoca produce l'effetto che il tempo trascorso dalla liberazione provvisoria alla nuova cattura, non è computato nella durata della pena stabilita.

§ 25.

Il provvedimento sulla liberazione provvisoria e sulla revoca della medesima emana dall'amministrazione superiore della giustizia. Prima di decretare la liberazione provvisoria dev'essere sentita l'amministrazione della casa di pena.

L'arresto provvisorio di un liberato può essere ordinato per urgenti motivi di pubblico interesse dalla polizia del luogo dove egli dimora. Deve immediatamente provocarsi il provvedimento sulla revoca definitiva della liberazione provvisoria.

Quando l'arresto provvisorio è seguito da una revoca, questa si ha come avvenuta il giorno dell'arresto.

§ 26.

Se il tempo della pena inflitta è trascorso senza che abbia avuto luogo la revoca della liberazione provvisoria, la pena restrittiva della libertà si ha come espiata.

§ 27.

Il minimo della multa per i crimini e delitti è un tallero, per le contravvenzioni un terzo di tallero.

§ 28.

In caso d'insolvenza del condannato la multa viene commutata nella carcere, e se è stata decretata per una contravvenzione, nell'arresto.

Se ad un delitto è minacciata solamente una multa o una multa come pena principale, o a scelta la multa o l'arresto, la multa può essere commutata nell'arresto, quando la pena inflitta non ecceda i duecento talleri e la pena restrittiva della libertà da surrogarsi ad essa non ecceda la durata di sei settimane.

Se la multa fu decretata insieme alla casa di forza, la carcere da surrogarsi alla multa, si commuta nella casa di forza, secondo il ragguaglio stabilito nel § 21.

Il condannato può ottenere la propria liberazione, pagando l'ammontare della multa per quella parte non anche espiata colla pena restrittiva della libertà ad essa surrogata.

§ 29.

Nella commutazione di una multa decretata per un crimine o delitto, la somma da uno a cinque talleri, e nella commutazione di una multa decretata per una contravvenzione, la somma da un terzo di tallero a cinque talleri, equivalgono a un giorno di una pena restrittiva della libertà.

Il minimo della pena restrittiva della libertà da surrogarsi alla multa è un giorno, il massimo nell'arresto sei settimane, nella carcere un anno. Se però la pena restrittiva della libertà minacciata alternativamente colla multa non raggiunge nella sua durata il massimo sopra stabilito, la pena restrittiva della libertà da surrogarsi alla multa non può eccedere il massimo della pena restrittiva della libertà per quel caso alternativamente minacciata.

§ 30.

La multa non può esigersi sulla eredità, se non quando la sentenza ha acquistato forza di cosa giudicata durante la vita del condannato.

§ 31.

La condanna alla casa di forza produce di diritto l'incapacità perpetua a servire nell'esercito tedesco e nella marina imperiale e a rivestire pubblici uffici.

Sono pubblici uffici nel senso di questa legge penale anche l'avvocatura, la procura, il notariato, come pure l'uffizio di giurato e scabino.

§ 32.

Insieme alla pena di morte e alla casa di forza può esser decretata la privazione dei diritti civici onorifici (1), insieme alla carcere può esser decretata soltanto quando la durata della pena inflitta raggiunge i tre mesi, e o la legge ammette espressamente la privazione dei diritti civici onorifici, o è decretata la carcere in luogo della casa di forza per l'ammissione delle circostanze attenuanti.

La durata di questa privazione, in caso di condanna alla casa di forza a tempo, è di due anni al meno e di dieci anni al più, in caso di condanna alla carcere è di un anno al meno e di cinque anni al più.

§ 33.

La interdizione dei diritti civici onorifici produce per il condannato la privazione permanente dei diritti provenienti da pubbliche elezioni, come pure la privazione permanente dei pubblici uffici, dignità, titoli, ordini e decorazioni.

---

(1) L'espressione sembrerà forse nuova, ma spiega in tutta la sua estensione il concetto racchiuso nelle parole *bürgerlichen Ehrenrechte* che stanno a rappresentare una pena, colla quale non si distrugge la personalità civile del condannato, ma lo si priva di quei diritti che gli spettano come membro dello stato e che costituiscono, a così dire, il suo *onore civico*. *I traduttori.*

§ 34.

La interdizione dei diritti civici onorifici produce inoltre la incapacità, durante il tempo stabilito nella sentenza

1° a portare la coccarda nazionale;

2° a servire nell'esercito tedesco o nella marina imperiale;

3° ad ottenere pubblici uffici, dignità, titoli, ordini e decorazioni;

4° a votare negli affari pubblici, ad eleggere o essere eletto, o ad esercitare altri diritti politici;

5° ad esser testimone alla stipulazione degli atti;

6° ad esser tutore, contutore, curatore, assistente giudiziario o membro di un consiglio di famiglia, meno che si tratti di congiunti in linea discendente e l'autorità tutelare superiore o il consiglio di famiglia conceda la propria autorizzazione.

§ 35.

Insieme alla carcere, quando ad essa è permesso di aggiungere la interdizione dei diritti civici onorifici in genere, può esser decretata l'incapacità a rivestire pubblici uffici per la durata da uno a cinque anni.

La interdizione della capacità a rivestire pubblici uffici produce di diritto la privazione permanente degli uffici pubblici occupati.

§ 36.

L'effetto della interdizione dei diritti civici onorifici in genere, e della capacità a rivestire pubblici uffici in specie comincia quando la sentenza ha acquistato forza di cosa giudicata; la durata del tempo si computa dal giorno in cui la pena restrittiva della libertà, insieme alla quale quella interdizione fu pronunziata, è espiata, prescritta o condonata.

§ 37.

Se un tedesco è stato punito all'estero per un crimine o delitto che per le leggi dell'impero germanico ha o può avere per conseguenza la privazione dei diritti civici onorifici in genere, o di alcuni diritti civici onorifici in specie, si può

aprire un nuovo procedimento penale per decretare (1) contro di lui quella privazione, quando resulti colpevole.

§ 38.

Insieme ad una pena restrittiva della libertà può, nei casi previsti dalla legge, essere dichiarata ammissibile la sorveglianza della polizia.

L'autorità superiore di polizia per tale dichiarazione acquista la facoltà di sottoporre il condannato, sentita l'amministrazione della casa di pena, alla sorveglianza della polizia per un tempo non maggiore di cinque anni.

Questo tempo si computa dal giorno nel quale la pena restrittiva della libertà è espiata, prescritta o condonata.

§ 39.

La sorveglianza della polizia produce i seguenti effetti:

1° dall'autorità superiore di polizia può essere interdetta al condannato la dimora in certi luoghi determinati;

2° l'autorità superiore di polizia è autorizzata a espellere lo straniero dal territorio della confederazione;

3° le visite domiciliari non soggiacciono a veruna limitazione riguardo al tempo nel quale possono essere fatte.

§ 40.

Gli oggetti provenienti da un crimine o delitto doloso, o adoperati o destinati a commettere un crimine o delitto doloso possono essere confiscati, qualora appartengano all'autore o ad un complice.

La confisca dev'essere decretata nella sentenza.

§ 41.

Se il contenuto di uno scritto, di una figura o di una riproduzione è punibile, dev'essere decretato nella sentenza che

(1) Questo non viola la regola *non bis in idem* perchè la privazione dei diritti civici onorifici non è propriamente una *pena*, ma una *difesa* dello stato; non toglie un *diritto naturale* ma un diritto che conferisce la società, la quale è padrona di conferirlo sotto la condizione che la persona non siasi renduta infame. CARRARA.

tutti gli esemplari, come pure le piastre e forme destinate a riprodurli siano resi inservibili.

Questa disposizione però si riferisce soltanto agli esemplari che si trovano in possesso dell'autore, stampatore, editore, tipografo o libraio e a quelli pubblicamente esposti od offerti.

Quando soltanto una parte dello scritto, della figura, della riproduzione è punibile, se è possibile una separazione, deve decretarsi la distruzione dei soli passi punibili e di quelle parti delle piastre e forme ove questi passi si trovano.

§ 42.

Se nei casi dei §§ 40 e 41 non è possibile sottoporre a processo o condannare una persona determinata, possono essere isolatamente ordinate le misure suddette.

SEZIONE SECONDA

Tentativo.

§ 43.

Chiunque ha manifestato la intenzione di commettere un crimine o delitto mediante atti che costituiscono un principio di esecuzione di questo crimine o delitto, è punito per tentativo, se il crimine o delitto avuto in mira non è giunto alla consumazione (1).

Il tentativo di un delitto però non è punito se non nei casi in cui la legge espressamente lo stabilisce.

---

(1) Lodo il legislatore tedesco per avere affatto abbandonato la configurazione del delitto mancato, la quale se è vera nel punto di vista scientifico, è così difficile a capirsi dai non giuristi, che produce nella pratica insuperabili difficoltà ed ingiustizie. CARRARA.

§ 44.

Il crimine o delitto tentato deve punirsi meno del crimine o delitto consumato.

Se il crimine consumato è punito colla morte o colla casa di forza a vita, si applica la casa di forza non al di sotto di tre anni, insieme alla quale può essere decretata l'ammissibilità della sorveglianza della polizia.

Se il crimine consumato è punito colla detenzione in fortezza a vita, si applica la detenzione in fortezza non al di sotto di tre anni.

Negli altri casi la pena può essere ridotta fino ad un quarto del minimo della pena restrittiva della libertà e della multa minacciata al crimine o delitto consumato. Se per effetto di questa disposizione la casa di forza è ridotta al di sotto di un anno deve commutarsi nella carcere secondo il ragguaglio stabilito nel § 21.

§ 45.

Quando insieme alla pena del crimine o delitto consumato è imposta o permessa la interdizione dei diritti civici onorifici, o può essere dichiarata ammissibile la sorveglianza della polizia, lo stesso vale anco in caso di tentativo.

§ 46.

Il tentativo non è punito, quando l'autore

1° ha desistito dalla esecuzione dell'azione avuta in mira senza essere stato nella esecuzione stessa impedito da circostanze indipendenti dalla sua volontà, o

2° ha impedito egli stesso il verificarsi degli effetti propri della consumazione del crimine o delitto in un tempo, nel quale l'azione non era anche scoperta (1).

---

(1) Lodo il pensiero di ridurre ad una formula generale gli effetti dirimenti della riparazione completa, immediata e spontanea. Ma scientificamente non aderirei al *collocamento* di questa ipotesi fra i *tentativi*. Il suo senso pratico si adatta specialmente ai delitti *formali*, i quali

SEZIONE TERZA

Complicità.

§ 47.

Quando più persone commettono insieme un'azione punibile, ciascuno è punito come autore.

§ 48.

È punito come istigatore colui, che ha determinato dolosamente un altro ad una azione punibile da questo commessa, mediante doni o promesse (1), mediante minacce, abuso di autorità o di potere, o coll'insinuare o favorire deliberatamente un errore, o con altri mezzi.

La pena dell'istigatore deve stabilirsi secondo la legge stessa che si applica all'azione alla quale egli ha scientemente istigato.

§ 49.

È punito come ausiliatore colui, che ha scientemente prestato aiuto coll'opera o col consiglio all'autore nel commettere il crimine o il delitto.

La pena dell'ausiliatore deve stabilirsi secondo la legge stessa che si applica all'azione alla quale egli ha scientemente prestato aiuto; deve però esser ridotta secondo le disposizioni che regolano la punizione del tentativo.

---

possono essere *consumati*, quando non sono ancora *perfetti*. Sono *consumati* perchè è esaurita la lesione del diritto che costituisce la *oggettività giuridica* del reato: e perciò non possono più dirsi *tentativi*. Non sono ancora *perfetti* perchè non è ancora avvenuto il *danno* che costituiva la *oggettività ideologica* dell'agente. In questi casi può essere conveniente di tener conto del pentimento *utile* intervenuto fra la *consumazione* e la *perfezione*. CARRARA.

(1) Qui traluce la imitazione del metodo francese delle esemplificazioni materiali. CARRARA.

§ 50.

Quando la legge aumenta o diminuisce la punibilità di una azione in ragione delle qualità o rapporti personali di chi l'ha commessa, queste speciali circostanze devono valutarsi a riguardo di quell'autore o di quel complice (coautore, istigatore, ausiliatore) nel quale si riscontrano (1).

SEZIONE QUARTA

Cause che escludono o diminuiscono la pena.

§ 51.

Non vi è azione punibile, quando l'autore al tempo in cui commise l'azione si trovava privo di conoscenza o in uno stato di morbosa alterazione delle facoltà mentali, dal quale era esclusa la libera determinazione della sua volontà.

§ 52.

Non vi è azione punibile, quando l'autore è stato costretto a commettere l'azione da una forza irresistibile, o da una minaccia accompagnata da un pericolo attuale per il corpo o la vita di lui stesso o di un suo appartenente.

Come appartenenti nel senso di questa legge penale sono da considerarsi i parenti ed affini in linea ascendente e discendente, gli adottanti ed allevatori (2), adottati ed allievi, i coniugi, i fratelli, le sorelle e loro coniugi, e i fidanzati.

---

(1) Risolve una questione vivamente controversa: e fa bene. La risolve nel senso più giusto e più mite: e fa benissimo. La risolve con una regola generale, anzichè con una casuistica: e fa ottimamente.

CARRARA.

(2) La parola *Pflegeeltern* usata in questo ed in altri paragrafi comprende tutte quelle persone che hanno assunto la cura, la custodia, la

§ 53.

Non vi è azione punibile, quando l'azione è stata imposta dalla necessaria difesa.

Necessaria difesa è quella che è richiesta per respingere da sè o da un altro un'aggressione attuale ed ingiusta.

L'eccesso della necessaria difesa non è punibile, quando l'autore nel turbamento, timore o terrore ha oltrepassato i limiti della difesa.

§ 54.

Non vi è azione punibile, quando, fuori del caso della legittima difesa, l'autore ha commesso l'azione in uno stato di necessità, cui non ha dato causa e che non si poteva evitare in altra maniera, per salvare se stesso od un suo appartenente da un pericolo attuale per il corpo o la vita.

§ 55.

Non si può procedere contro colui, che al momento in cui commise l'azione non aveva compito i dodici anni.

§ 56.

L'accusato che al tempo in cui commise l'azione aveva compito il dodicesimo, ma non il diciottesimo anno, deve assolversi, se nel commettere l'azione non aveva il discernimento necessario per comprenderne la punibilità.

Nella sentenza deve stabilirsi se l'accusato debba essere rinviato alla sua famiglia, o posto in uno stabilimento di educazione o di correzione. Egli sarà detenuto in questo stabilimento tanto quanto l'autorità preposta all'amministrazione di

educazione di fanciulli altrui (*Pflegekinder*) senza distinguere se esse facciano ciò in forza di una *convenzione*, o per *impulso spontaneo della loro volontà*, come chi prende presso di sè un fanciullo abbandonato od esposto, o per altre ragioni. È chiaro che si tratta di un rapporto giuridico diverso dall'adozione e vi si comprendono casi molteplici, che noi non sapremmo complessivamente indicare meglio che colle espressioni generiche, *allevatori ed allievi*. *I traduttori.*

esso lo giudichi necessario, non però dopo ch'egli abbia compito il ventesimo anno.

§ 57.

Quando l'accusato al tempo in cui commise l'azione punibile aveva compito il dodicesimo ma non il diciottesimo anno, se nel commettere l'azione ebbe il discernimento necessario per comprenderne la punibilità, si applicano contro di lui le disposizioni seguenti:

1° se l'azione è minacciata della morte o della casa di forza a vita, deve applicarsi la carcere da tre a quindici anni;

2° se l'azione è minacciata della detenzione in fortezza a vita, deve applicarsi la detenzione in fortezza da tre a quindici anni;

3° se l'azione è minacciata della casa di forza o di un'altra specie di pena, la pena deve stabilirsi fra il minimo legale della specie di pena minacciata e la metà del massimo della pena stabilita;

se la pena così determinata è la casa di forza, si sostituisce la carcere per uguale durata;

4° se l'azione è un delitto o una contravvenzione nei casi più leggeri può essere fatta un'ammonizione all'accusato;

5° non può essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici in genere, o di alcuni diritti civici onorifici in ispecie, nè l'ammissibilità della sorveglianza della polizia.

La pena restrittiva della libertà deve espiarsi in stabilimenti o luoghi speciali destinati alla espiazione delle pene per i giovani.

§ 58.

Il sordomuto privo del discernimento necessario per comprendere la punibilità dell'azione da lui commessa dev'essere assoluto.

§ 59.

Quando alcuno nel commettere un'azione punibile non conosceva l'esistenza di circostanze di fatto, che per legge ne

costituiscono l'essenza, o ne aumentano la punibilità, queste circostanze non devono essergli imputate.

Nella punizione di azioni colposamente commesse questa disposizione non si applica, se non quando l'ignoranza stessa non è derivata da colpa.

§ 60.

La detenzione preventiva sofferta può (1) nella sentenza di condanna essere computata in tutto o in parte nella pena pronunziata.

§ 61.

Riguardo alle azioni punibili dietro domanda, non si procede, quando la domanda non è proposta entro tre mesi da colui che vi è autorizzato. Questo termine decorre dal giorno in cui la persona autorizzata ad avanzare la domanda ha avuto conoscenza dell'azione e della persona dell'autore.

§ 62.

Quando fra più persone autorizzate ad avanzare la domanda una di esse lascia trascorrere il termine di tre mesi, non rimane per questo estinto il diritto delle altre.

§ 63.

La domanda non può essere divisa. Il procedimento giudiziario ha luogo contro tutti i partecipanti all'azione (autori e complici), come pure contro i favoreggiatori, anche quando sia stata domandata la punizione contro una soltanto di queste persone.

§ 64.

Dopo la pronunzia di una sentenza di condanna, la domanda non può essere più ritirata.

La revoca tempestiva della domanda contro una delle sopra

---

(1) La detrazione del carcere preventivo è un *diritto* del cittadino. È un acconto che egli ha pagato e non è giusto che lo scomputo sia rimesso all'arbitrio del giudice. CARRARA.

indicate persone ha per conseguenza la cessazione del procedimento (1) anche contro le altre.

§ 65.

Il leso che ha compito il diciottesimo anno è autorizzato ad avanzare da sè stesso la domanda per la punizione.

Durante la minore età del leso ha diritto di avanzare la domanda il rappresentante legale di esso, indipendentemente dalla facoltà spettante al leso.

Per gli alienati di mente e i sordomuti (2) sotto tutela, è autorizzato il tutore ad avanzare la domanda.

§ 66.

La prescrizione estingue l'azione penale e la esecuzione della pena.

§ 67.

L'azione penale pei crimini è prescritta

in venti anni, quando essi sono minacciati della morte o della casa di forza a vita;

in quindici anni, quando essi al massimo sono minacciati di una pena restrittiva della libertà per un tempo maggiore di dieci anni;

in dieci anni, quando essi sono minacciati di una pena restrittiva della libertà di minore durata.

L'azione penale per i delitti che al massimo sono minacciati della carcere per più di tre mesi, si prescrive in cinque anni, per gli altri delitti in tre anni.

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in tre mesi.

La prescrizione decorre dal giorno nel quale l'azione è stata

---

(1) Questa è una conseguenza del principio della indivisibilità giustamente stabilito nel § 63. CARRARA.

(2) Questa disposizione è generale, e perciò colpisce anche il caso del § 172; nel quale però io mi permetto dubitare della sua convenienza per le ragioni che addussi in uno scritto speciale consacrato all'esame di questo problema. CARRARA.

commessa, senza riguardo al tempo in cui ne è seguito l'effetto.

§ 68.

Ogni atto del giudice diretto contro l'autore per l'azione commessa, interrompe la prescrizione.

L'interruzione ha luogo soltanto a riguardo di colui cui l'atto (1) si riferisce.

Dopo la interruzione comincia una nuova prescrizione.

§ 69.

Se l'incominciare o il continuare un procedimento penale dipende da una questione pregiudiziale, la cui risoluzione deve aver luogo in un altro giudizio, la prescrizione è sospesa fino al termine di questo.

§ 70.

La esecuzione delle pene decretate con sentenza passata in cosa giudicata è prescritta.

---

(1) Se il legislatore germanico ha preferito per la prescrizione il sistema della interruzione, ne ha almeno moderato gli esorbitantissimi effetti ai quali questo sistema è stato spinto con intollerabile iniquità dalla giurisprudenza francese, ed a questo fine ha proclamato la *personalità* dell'interruzione giudiciale. Le deduzioni logiche di questo principio doverosamente riconosciuto sono in pratica assai più larghe ed operative di quello che non sembri a prima vista, e presenteranno nei casi concreti questioni interessantissime. Gli atti relativi alla verificazione del *materiale* eseguiti *prima* che sia denunciato l'autore e finchè al processo rimane la direzione *contro incogniti*, saranno essi interruttivi? Opinerei per la negativa. Gli atti diretti alla ricerca di un individuo che fu veduto da testimoni, i quali personalmente non lo conoscevano, e che non seppero indicarne il nome e soltanto ne descrissero i connotati, potranno essi aver valore d'interruttivi, quando dopo cinque anni voglia riconoscersi con la scorta di quei connotati l'individuo che commise il delitto? Il dubbio è più grave che non lo sia nella precedente ipotesi. Ma sempre opinerei per la negativa perchè se si ammettesse la interruzione in questa ipotesi si ridurrebbe a niente la giustissima limitazione stabilita a questo luogo e se ne conculcherebbe lo spirito. Per me lo spirito di tale limitazione sta in questo che il giudicabile abbia potuto aver cognizione che la giustizia agiva *contro di lui* e preparare la sua difesa. CARRARA.

1° in trent'anni, quando fu decretata la pena di morte o la casa di forza o la detenzione in fortezza a vita;

2° in venti anni, quando fu decretata la casa di forza per più di dieci anni;

3° in quindici anni, quando fu decretata la casa di forza fino a dieci anni, o la detenzione in fortezza o la carcere per più di cinque anni;

4° in dieci anni, quando fu decretata la detenzione in fortezza o la carcere da due a cinque anni, o la multa per più di duemila talleri;

5° in cinque anni, quando fu decretata la detenzione in fortezza, o la carcere fino a due anni, o la multa per più di cinquanta fino a duemila talleri;

6° in due anni, quando fu decretato l'arresto o la multa fino a cinquanta talleri.

La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza è passata in cosa giudicata.

§ 71.

L'esigibilità di una multa decretata per la medesima azione insieme ad una pena restrittiva della libertà non si prescrive prima che sia prescritta la esecuzione di questa pena.

§ 72.

Ogni atto diretto alla esecuzione (1) della pena per parte dell'autorità cui spetta di farla eseguire, come pure l'arresto del condannato operato allo scopo di eseguire la pena, interrompe la prescrizione.

(1) È evidente che in questa guisa sta in balia dell'ufficiale pubblico di abolire *per tutti i casi* la prescrizione e che era inutile averla sanzionata. Meglio valeva adottare l'opinione di Bentham e dichiarare assolutamente imprescrittibili le condanne anzichè lasciare al pubblico ufficiale l'*arbitrio* di farle o non prescrivere a talento proprio. Le idee francesi sonosi spesso moderate dal legislatore germanico, ma non se ne è liberato quanto ragione voleva. O la pena non dev'essere prescrittibile: o se deve esserlo in qualche caso, lo deve essere per *volontà della legge* e non per *arbitrio dell'uomo*. Carrara.

Dopo l'interruzione della esecuzione della pena comincia una nuova prescrizione.

SEZIONE QUINTA

Concorso di più azioni punibili.

§ 73.

Quando una sola e medesima azione viola più leggi penali si applica solo quella legge che minaccia la pena più grave, e fra diverse specie di pena, quella legge che minaccia la specie di pena più grave.

§ 74.

Contro colui che con più azioni distinte ha commesso più crimini o delitti, o più volte lo stesso crimine o delitto e per ciò è incorso in più pene temporanee restrittive della libertà, deve decretarsi una sola pena, che consista in un aumento della pena più grave tra quelle incorse.

Nel concorso di differenti specie di pene restrittive della libertà, l'aumento si fa sulla pena più grave per la sua specie.

La pena unica da applicarsi contro più crimini o delitti non può raggiungere l'ammontare delle singole pene incorse, nè eccedere quindici anni di casa di forza, dieci anni di carcere o quindici anni di detenzione in fortezza.

§ 75.

Quando la detenzione in fortezza concorre soltanto colla carcere, ognuna di queste specie di pena deve separatamente applicarsi.

Quando la detenzione in fortezza o la carcere è stata più

volte incorsa, deve procedersi relativamente alle diverse pene della medesima specie, come se esse fossero incorse isolatamente.

La durata totale delle pene non può in questi casi eccedere i quindici anni.

§ 76.

La condanna ad una pena unica per più crimini o delitti, non esclude la interdizione dei diritti civici onorifici, quando questa è imposta o permessa anche insieme con una soltanto delle singole pene incorse.

Parimente può essere dichiarata ammissibile, insieme alla pena unica applicata per più crimini o delitti, la sorveglianza della polizia, quando ciò è permesso anche per una soltanto delle diverse azioni punibili.

§ 77.

Se l'arresto concorre con un'altra pena restrittiva della libertà, esso deve separatamente applicarsi.

Qualora siano state incorse più pene d'arresto, esse devono applicarsi cumulativamente, in modo però che nella loro durata non eccedano i tre mesi.

§ 78.

Le multe incorse per più azioni punibili isolatamente o insieme ad una pena restrittiva della libertà, devono applicarsi nel loro complessivo ammontare.

In caso di commutazione di più multe, il massimo della pena restrittiva della libertà da surrogarsi in luogo di esse è due anni di carcere, e se le varie multe sono state decretate per contravvenzioni soltanto, è tre mesi d'arresto.

§ 79.

Le disposizioni dei §§ 74 fino a 78 si applicano anco quando prima che la pena inflitta sia stata espiata, prescritta o condonata, ha luogo la condanna per un' azione punibile commessa avanti la condanna precedente.

PARTE SECONDA

Dei crimini, delitti e contravvenzioni in specie e della loro punizione.

SEZIONE PRIMA

Alto tradimento e tradimento dello Stato.

§ 80.

L'assassinamento (1) e il tentativo d'assassinamento commessi contro l'imperatore, contro il proprio sovrano, o durante la dimora in uno stato della confederazione, contro il sovrano di questo stato, sono puniti colla morte come alto tradimento.

§ 81.

È punito per alto tradimento colla casa di forza o colla detenzione in fortezza a vita chiunque, fuori dei casi previsti nel § 80, intraprende un'azione diretta

1° ad uccidere un sovrano della confederazione, a farlo prigioniero, ad abbandonarlo in potere del nemico o a renderlo incapace a governare;

---

(1) Vedasi la nota al § 211.

2° a cambiare violentemente la costituzione dell'impero germanico o di uno stato della confederazione, o l'ordine di successione al trono in esso stabilito;

3° ad incorporare violentemente in tutto o in parte il territorio della confederazione in uno stato estero, o a distaccarne violentemente una parte, o

4° ad incorporare violentemente in tutto o in parte il territorio di uno stato della confederazione in un altro stato della confederazione, o a distaccare violentemente una parte dello stato stesso dal suo complesso.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la detenzione in fortezza non al di sotto di cinque anni.

Insieme alla detenzione in fortezza può essere decretata la privazione degli uffici pubblici occupati, come pure dei diritti provenienti da pubbliche elezioni.

§ 82.

Deve considerarsi come impresa colla quale si consuma il crimine d'alto tradimento, ogni azione colla quale deve essere immediatamente portata ad esecuzione la risoluzione di commettere questo crimine.

§ 83.

Se più persone hanno concertato l'esecuzione di una impresa di alto tradimento, senza essere giunte ad incominciare un'azione punibile secondo il § 82, sono punite colla casa di forza non al di sotto di cinque anni, o colla detenzione in fortezza di uguale durata.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la detenzione in fortezza non al di sotto di due anni.

Insieme alla detenzione in fortezza può essere decretata la privazione degli uffici pubblici occupati, come pure dei diritti provenienti da pubbliche elezioni.

§ 84.

Le pene stabilite nel § 83 si applicano anche contro colui, che allo scopo di preparare un alto tradimento entra in

intelligenze con un governo estero, o abusa del potere affidatogli dall'impero o da uno stato della confederazione, o arruola truppe o le esercita nelle armi.

§ 85.

Chiunque pubblicamente davanti a più persone, o chiunque mediante diffusione, affissione pubblica o pubblica esposizione di scritti od altre riproduzioni provoca a commettere un'azione punibile secondo il § 82, è punito colla casa di forza fino a dieci anni o colla detenzione in fortezza di uguale durata.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la detenzione in fortezza da uno a cinque anni.

§ 86.

Ogni altra azione preparatoria di un'impresa di alto tradimento è punita colla casa di forza fino a tre anni o colla detenzione in fortezza di uguale durata.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la detenzione in fortezza da sei mesi a tre anni.

§ 87.

Il tedesco che entra in intelligenze con un governo estero per impegnarlo a muovere guerra contro l'impero germanico, è punito per tradimento dello stato colla casa di forza non al di sotto di cinque anni, e se la guerra è scoppiata, colla casa di forza a vita.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la detenzione in fortezza da sei mesi a cinque anni, e se la guerra è scoppiata, la detenzione in fortezza non al di sotto di cinque anni.

Insieme alla detenzione in fortezza può essere decretata la privazione degli uffici pubblici occupati, come pure dei diritti provenienti da pubbliche elezioni.

§ 88.

Il tedesco che durante una guerra scoppiata contro l'impero germanico prende servizio nell'esercito nemico e porta le armi

contro l'impero germanico o i suoi alleati, è punito per tradimento dello stato colla casa di forza o colla detenzione in fortezza a vita.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la detenzione in fortezza non al di sotto di cinque anni.

Il tedesco che essendo già ad un servizio militare estero, se dopo scoppiata la guerra vi rimane e porta le armi contro l'impero germanico o i suoi alleati, è punito per tradimento dello stato colla casa di forza da due a dieci anni, o colla detenzione in fortezza di uguale durata. Se esistono circostanze attenuanti, si applica la detenzione in fortezza.

Insieme alla detenzione in fortezza può essere decretata la privazione degli uffici pubblici occupati, come pure dei diritti provenienti da pubbliche elezioni.

§ 89.

Il tedesco che durante una guerra scoppiata contro l'impero germanico presta dolosamente aiuto ad una potenza nemica, o reca danno alle truppe dell'impero germanico o dei suoi alleati, è punito per tradimento dello stato colla casa di forza fino a dieci anni o colla detenzione in fortezza di uguale durata. Se esistono circostanze attenuanti, si applica la detenzione in fortezza fino a dieci anni.

Insieme alla detenzione in fortezza può esser decretata la privazione degli uffici pubblici occupati, come pure dei diritti provenienti da pubbliche elezioni.

§ 90.

È punito colla casa di forza a vita il tedesco che dolosamente durante una guerra scoppiata contro l'impero germanico

1° dà in potere al nemico fortezze, passi, luoghi occupati o altri posti di difesa, come pure truppe tedesche o alleate o singoli uffiziali o soldati;

2° dà in potere al nemico opere di fortificazione, vascelli o altri legni della marina da guerra, casse, arsenali, magaz-

zini o altri depositi d'armi, di munizioni, o altri materiali da guerra; distrugge o rende inservibili a vantaggio del nemico queste stesse cose o ponti e ferrovie;

3° fornisce al nemico soccorsi d'uomini o incita i soldati dell'esercito tedesco o alleato a passare nelle file nemiche;

4° comunica al nemico piani di operazioni, di fortezze o di posizioni fortificate;

5° serve di spia al nemico, o accoglie, nasconde o soccorre spie nemiche, o

6° suscita una rivolta fra le truppe tedesche o alleate.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la detenzione in fortezza non al di sotto di cinque anni.

Insieme alla detenzione in fortezza può esser decretata la privazione degli uffici pubblici occupati, come pure dei diritti provenienti da pubbliche elezioni.

§ 91.

Contro gli stranieri per le azioni previste nei §§ 87, 89 e 90, si procede secondo gli usi di guerra.

Se però essi commettono tali azioni mentre risiedono sul territorio della confederazione, sotto la protezione dell'impero germanico o di uno stato della confederazione, si applicano le pene stabilite nei §§ 87, 89 e 90.

§ 92.

È punito colla casa di forza non al di sotto di due anni chiunque dolosamente

1° divulga o comunica ad un altro governo segreti di stato, piani di fortezze, o documenti, atti o notizie che sa doversi tenere celate a questo governo nell'interesse dell'impero germanico o di uno stato della confederazione;

2° distrugge, altera o sopprime in pregiudizio dei diritti dell'impero germanico o di uno stato della confederazione nei suoi rapporti verso un altro governo, documenti o mezzi di prova che fanno fede di questi diritti, o

3° trattando con un altro governo un affare di stato ad

esso affidato dall'impero germanico o da uno stato della confederazione, agisce in pregiudizio di chi lo incaricò.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la detenzione in fortezza non al di sotto di sei mesi.

§ 93.

Quando, nei casi dei §§ 80, 81, 83, 84, 87 fino al 92 il processo è cominciato, fino a che non sia irrevocabilmente compito possono essere sequestrati i beni che l'accusato possiede, o che gli perverranno in seguito.

SEZIONE SECONDA

Offese contro il Sovrano.

§ 94.

Chiunque si rende colpevole di vie di fatto contro l'imperatore, contro il proprio sovrano, o durante la sua dimora in uno stato della confederazione contro il sovrano di questo stato, è punito colla casa di forza o colla detenzione in fortezza a vita, e nei casi meno gravi colla casa di forza non al di sotto di cinque anni o colla detenzione in fortezza di uguale durata. Insieme alla detenzione in fortezza può essere decretata la privazione degli uffici pubblici occupati, come pure dei diritti provenienti da pubbliche elezioni.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la detenzione in fortezza non al di sotto di cinque anni.

§ 95.

Chiunque offende l'imperatore, il proprio sovrano, o durante la sua dimora in uno stato della confederazione, offende il sovrano di questo stato, è punito colla carcere non al di

sotto di due mesi o colla detenzione in fortezza fino a cinque anni.

Insieme alla carcere può esser decretata la privazione degli uffici pubblici occupati, come pure dei diritti provenienti da pubbliche elezioni.

§ 96.

Chiunque si rende colpevole di vie di fatto contro un membro della famiglia regnante del suo stato, o contro il reggente di questo, o durante la sua dimora in uno stato della confederazione, si rende colpevole di vie di fatto contro un membro della famiglia regnante di questo stato, o contro il reggente di esso, è punito colla casa di forza non al di sotto di cinque anni, o colla detenzione in fortezza di uguale durata, e nei casi meno gravi colla casa di forza fino a cinque anni, o colla detenzione in fortezza di uguale durata.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la detenzione in fortezza da uno a cinque anni.

§ 97.

Chiunque offende un membro della famiglia regnante del suo stato, o il reggente di questo, o durante la sua dimora in uno stato della confederazione, offende un membro della famiglia regnante di questo stato o il reggente di esso, è punito colla carcere da un mese a tre anni o colla detenzione in fortezza di uguale durata.

SEZIONE TERZA

Offese contro i Sovrani della Confederazione.

§ 98.

Chiunque, fuori del caso previsto nel § 94, si rende colpevole di vie di fatto contro un sovrano della confederazione,

è punito colla casa di forza da due a dieci anni o colla detenzione in fortezza di uguale durata.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la detenzione in fortezza da sei mesi a dieci anni.

§ 99.

Chiunque, fuori del caso previsto nel § 95, offende un sovrano della confederazione, è punito colla carcere da un mese a tre anni, o colla detenzione in fortezza di uguale durata.

Non si procede che coll'autorizzazione dell'offeso.

§ 100.

Chiunque, fuori del caso previsto nel § 96, si rende colpevole di vie di fatto contro un membro di una famiglia regnante della confederazione, o contro il reggente di uno stato della confederazione, è punito colla casa di forza fino a cinque anni, o colla detenzione in fortezza di uguale durata.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la detenzione in fortezza da un mese a tre anni.

§ 101.

Chiunque, fuori del caso previsto nel § 97, offende il reggente di uno stato della confederazione, è punito colla carcere da una settimana a due anni, o colla detenzione in fortezza di uguale durata.

Non si procede che coll'autorizzazione dell'offeso.

SEZIONE QUARTA

Azioni ostili contro gli Stati amici.

§ 102.

Il tedesco che all'interno o all'estero o lo straniero che durante la sua dimora all'interno, si rende colpevole contro

uno stato non appartenente all'impero germanico o contro il sovrano di esso di un' azione, che se fosse stata da lui commessa contro uno stato o un sovrano della confederazione, sarebbe stata punita secondo il disposto dei §§ 80 fino all'86, è punito nei casi dei §§ 80 fino all'84 colla detenzione in fortezza da uno a dieci anni, o se esistono circostanze attenuanti colla detenzione in fortezza non al di sotto di sei mesi, e nei casi dei §§ 85 e 86 colla detenzione in fortezza da un mese a tre anni, purchè nell'altro stato da trattati internazionali resi pubblici o dalle leggi sia garantita all'impero germanico la reciprocità.

Si procede soltanto dietro domanda del governo estero.

§ 103.

Chiunque si rende colpevole di una offesa contro il sovrano o il reggente di uno stato non appartenente all'impero germanico, è punito colla carcere da un mese a due anni o colla detenzione in fortezza di uguale durata, purchè in questo stato da trattati internazionali resi pubblici o dalle leggi sia garantita all'impero germanico la reciprocità.

Si procede soltanto dietro domanda del governo estero.

§ 104.

Chiunque si rende colpevole di un'offesa contro un ambasciatore o un incaricato d'affari accreditato presso l'impero, o presso la corte di un sovrano della confederazione, o presso il senato di una delle città libere anseatiche, è punito colla carcere fino ad un anno o colla detenzione in fortezza di uguale durata.

Si procede soltanto dietro domanda dell'offeso.

SEZIONE QUINTA

Crimini e delitti relativi allo esercizio dei diritti civici.

§ 105.

Chiunque attenta a disciogliere violentemente il senato o la rappresentanza civica di una delle città libere anseatiche, un'assemblea legislativa dell'impero o di uno stato della confederazione, a costringerle a prendere o non prendere deliberazioni, o ad allontanarne un membro mediante violenza, è punito colla casa di forza non al di sotto di cinque anni o colla detenzione in fortezza di uguale durata.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la detenzione in fortezza non al di sotto di un anno.

§ 106.

Chiunque con violenza o colla minaccia di un'azione punibile impedisce ad un membro di una delle predette assemblee di recarsi al luogo di riunione o di votare, è punito colla casa di forza fino a cinque anni o colla detenzione in fortezza di uguale durata.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la detenzione in fortezza fino a due anni.

§ 107.

Chiunque con violenza o colla minaccia di un'azione punibile impedisce ad un tedesco di eleggere o di votare, esercitando i suoi diritti civici, è punito colla carcere non al di sotto di sei mesi o colla detenzione in fortezza fino a cinque anni.

Il tentativo è punibile.

§ 108.

Chiunque in un pubblico affare essendo incaricato di rac-

cogliere le schede o segni di elezione o di voto, o di tenere il processo verbale, dolosamente produce un resultato inesatto dello scrutinio, o ne altera il resultato, è punito (1) colla carcere da una settimana a tre anni.

Se l'azione è commessa da chi non era incaricato di raccogliere le schede o i segni, o di un'altra funzione durante l'operazione elettorale, si applica la carcere fino a due anni.

Può anche essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici.

§ 109.

Chiunque in un pubblico affare compra o vende un voto, è punito colla carcere da un mese a due anni; può anche essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici.

SEZIONE SESTA

Resistenza contro la pubblica autorità.

§ 110.

Chiunque pubblicamente davanti a più persone, o chiunque mediante diffusione, o pubblica affissione, o esposizione pubblica di scritti od altre riproduzioni, provoca alla disobbedienza contro le leggi od i regolamenti legalmente validi o contro gli ordini emanati dall'autorità nei limiti della sua compe-

---

(1) Questi fatti mi mostrò l'esperienza essere assai frequenti in Italia. Ma inutile sperare di vederli puniti, finchè esiste la legge che ordina lo *immediato* abbruciamento delle schede; e finchè dura la pratica che gli elettori i quali si presentano al seggio per chiedere rispettosamente che si verifichi la falsità della lettura o dello scritto si processano come colpevoli di violenza pubblica. CARRARA.

tenza, è punito colla multa fino a duecento talleri, o colla carcere fino a due anni.

§ 111.

Chiunque nel modo sopra indicato provoca a commettere un'azione punibile, deve punirsi come istigatore, quando la provocazione ha avuto per conseguenza quell'azione o un tentativo punibile di essa.

Se la provocazione è rimasta senza effetto, si applica la multa fino a duecento talleri o la carcere fino ad un anno. La pena però nella specie o nella misura non può essere più grave di quella minacciata all'azione stessa.

§ 112.

Chiunque provoca od incita un militare dell'esercito tedesco o della marina imperiale a non prestare obbedienza agli ordini dei superiori, o specialmente chiunque provoca od incita un militare in congedo a non obbedire al richiamo in servizio, è punito colla carcere fino a due anni.

§ 113.

Chiunque con violenza o minaccia di violenza fa resistenza ad un pubblico ufficiale incaricato della esecuzione delle leggi, disposizioni e provvedimenti delle autorità amministrative o delle sentenze e ordinanze dei tribunali, nel legittimo esercizio delle sue funzioni, o chiunque aggredisce con vie di fatto tale ufficiale durante il legittimo (1) esercizio della sue funzioni, è punito colla carcere fino a due anni, o colla multa fino a cinquecento talleri.

La stessa pena si applica quando l'azione è commessa contro persone chiamate in aiuto del pubblico ufficiale o contro membri della forza armata o contro persone facenti parte di una guardia municipale, civica o di sicurezza, nell'esercizio del loro servizio.

---

(1) *Legittimo.* Dunque la opposizione ad atti *illegittimi* non è punibile come *resistenza*. CARRARA.

§ 114.

Chiunque attenta a costringere con violenza o minacce una autorità o un pubblico ufficiale a compiere o ad omettere un atto del suo ufficio, è punito colla carcere.

§ 115.

Chiunque prende parte ad una pubblica radunata, nella quale vien commessa a forze riunite una delle azioni indicate nei §§ 113 e 114, è punito per ribellione colla carcere non al di sotto di sei mesi.

I capi della ribellione, come pure quei ribelli che commettono una delle azioni indicate nei §§ 113 e 114, sono puniti colla casa di forza fino a dieci anni; può anche essere dichiarata ammissibile la sorveglianza della polizia. Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di sei mesi.

§ 116.

Se a più persone assembrate su pubbliche vie, strade o piazze è intimato da un pubblico ufficiale competente o dal comandante la forza armata di allontanarsi, ciascuna delle persone assembrate che non si allontana dopo la terza intimazione, è punita per tumulto colla carcere fino a tre mesi o colla multa fino a cinquecento talleri.

Se in un tumulto è stata usata violenza o fatta resistenza con vie di fatto a forze riunite contro i pubblici ufficiali o la forza armata, chiunque ha preso parte a queste azioni, è punito colle pene della ribellione.

§ 117.

Chiunque con violenza o minaccia di violenza fa resistenza ad una guardia forestale o guarda-caccia, al proprietario di una foresta o a una persona avente diritti forestali o di caccia, o a chi è da essi incaricato della sorveglianza, nel legittimo esercizio del proprio ufficio o diritto, o chiunque aggredisce con vie di fatto una di queste persone durante l'esercizio del loro ufficio o diritto, è punito colla carcere fino a tre anni.

Se la resistenza o l'aggressione ha avuto luogo con minacce fatte con armi da fuoco, scuri o altri strumenti pericolosi (1), od è commessa con violenza contro la persona, si applica la carcere non al di sotto di un mese.

§ 118.

Se colla resistenza o coll' aggressione viene arrecata una lesione corporale a colui contro il quale l'azione è commessa, deve applicarsi la casa di forza fino a dieci anni.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di tre mesi.

§ 119.

Se una delle azioni indicate nei §§ 117 e 118 è stata commessa da più persone riunite, la pena può essere aumentata della metà del massimo minacciato; la carcere però non può eccedere i cinque anni.

§ 120.

Chiunque dolosamente libera un detenuto dalla casa di pena o dal potere della forza armata, di un pubblico ufficiale o di colui sotto la cui sorveglianza, scorta o custodia egli si trova, o dolosamente lo aiuta a liberarsi da se stesso, è punito colla carcere fino a tre anni.

Il tentativo è punibile.

§ 121.

Chiunque dolosamente lascia evadere un detenuto affidato alla sua sorveglianza o scorta, o facilita la sua liberazione, è punito colla carcere fino a tre anni.

Se l'evasione è stata colposamente agevolata, si applica la carcere fino a tre mesi o la multa fino a cento talleri.

§ 122.

I detenuti che assembrati e a forze riunite aggrediscono gl'impiegati dello stabilimento o gl'incaricati della loro sor-

(1) Quando si era adottata la formula generale a che giovano le esemplificazioni? Eredità francese. CARRARA.

veglianza, o fanno ad essi resistenza, od attentano a costringerli a fare od omettere qualche cosa, sono puniti per ammutinamento colla carcere non al di sotto di sei mesi.

La stessa pena si applica se i detenuti si assembrano e a forze riunite attentano ad evadere violentemente.

Quegli ammutinati che commettono atti di violenza contro gl'impiegati dello stabilimento o gl'incaricati della loro sorveglianza sono puniti colla casa di forza fino a dieci anni; può anche essere dichiarata ammissibile la sorveglianza della polizia.

SEZIONE SETTIMA

Crimini e delitti contro l'ordine pubblico.

§ 123.

Chiunque illegalmente invade l'abitazione, il fondo recinto di un altro, il luogo in cui fa i suoi affari, o le località chiuse destinate al servizio pubblico, o chiunque trovandovisi senza esservi autorizzato, non si allontana dietro intimazione di chi ne ha il diritto, è punito per perturbazione della tranquillità domestica (1) colla carcere fino a tre mesi o colla multa fino a cento talleri.

---

(1) Abbiamo tradotto la parola *Hausfriedensbruch*, *perturbazione della tranquillità domestica* piuttostochè *violazione di domicilio,* come avremmo potuto fare, italianizzando il concetto, collo scopo di conservare al titolo di questo reato la sua speciale originalità. In Germania, specialmente nell'antico diritto, il concetto di *tranquillità* o *pace (Friede)* rappresentava uno *stato di sicurezza legale* garantito alla *comunanza*

Si procede soltanto dietro domanda.

Se l'azione è stata commessa da una persona munita di armi o da più persone riunite, si applica la carcere da una settimana ad un anno.

§ 124.

Se più persone si assembrano pubblicamente e colla intenzione di commettere a forze riunite atti di violenza contro le persone o le cose, illegalmente invadono l'abitazione, il fondo recinto di un altro, il luogo in cui fa i suoi affari, o le località chiuse destinate al pubblico servizio, ognuno di quelli che prendono parte a queste azioni, è punito colla carcere da un mese a due anni.

§ 125.

Se più persone si assembrano pubblicamente e commettono a forze riunite atti di violenza contro le persone o le cose, ognuno di quelli che prendono parte a questa radunata è punito per perturbazione della pubblica tranquillità colla carcere non al di sotto di tre mesi.

I capi della radunata come pure coloro che hanno commesso atti di violenza contro le persone o hanno depredato, annientato o distrutto le cose, sono puniti colla casa di forza fino a dieci anni; può anch'essere dichiarata ammissibile la sorveglianza della polizia. Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di sei mesi.

§ 126.

Chiunque mediante minaccia di un crimine di comune peri-

---

sociale, ed ai *singoli individui* e difeso da qualunque perturbazione. Lo stesso concetto unico, comprensivo non solo della *pubblica*, ma anco della *domestica* tranquillità dette luogo ad una classe speciale di reati, nella quale sotto il nome di *perturbazioni della tranquillità* (*Friedensstörungen*) si compresero tanto i delitti contro la tranquillità pubblica, quanto quelli contro la pace domestica. Questa è la ragione per cui troviamo a questo luogo, che non sarebbe certamente il meglio opportuno, la *violazione di domicilio* insieme coi delitti contro l'ordine pubblico.

I traduttori.

colo (1) turba la pubblica traquillità, è punito colla carcere fino ad un anno.

§ 127.

Chiunque, senza esservi autorizzato, forma o comanda una banda armata o fornisce armi o munizioni da guerra ad una turba, sapendo che essa è riunita senza legale autorizzazione, è punito colla carcere fino a due anni.

Chiunque si unisce ad una tal banda armata, è punito colla carcere fino ad un anno.

§ 128.

La partecipazione ad un'associazione, la cui esistenza, costituzione o scopo, dev'esser tenuta nascosta al governo, o nella quale è promessa obbedienza verso capi sconosciuti od obbedienza assoluta a capi conosciuti, è punita relativamente ai membri (2) colla carcere fino a sei mesi, relativamente ai fondatori e capi dell'associazione colla carcere da un mese ad un anno.

Se il colpevole è un pubblico ufficiale, può esser decretata la privazione della capacità a rivestire pubblici uffici per la durata da uno a cinque anni.

---

(1) Qui si riproduce la tradizione della forma speciale di minaccia che gli antichi Alemanni segnalarono col nome di *diffidatio*, conservata nel codice prussiano al § 213. Il criterio di questa specialità consiste nello eccitare timore non in un solo individuo, o in una sola famiglia, ma in un numero indeterminato di cittadini, ed eventualmente in tutti; laonde ha piuttosto un carattere di reato contro la pubblica tranquillità, anzichè contro la libertà individuale dove lo aveva collocato il cessato codice di Prussia. Ma della classazione dei singoli fatti io non mi occupo in queste note, perchè è argomento esaurito maestrevolmente dal Prof. Ellero nella critica piuttosto acerba, ma sempre giusta, che egli ha fatto del presente codice. Carrara.

(2) Ma se un membro di simili associazioni è stato una volta punito per questa sua appartenenza, e dopo avere espiato la pena continua ad appartenere a quella associazione, dovrà egli essere novellamente punito, oppure la pena una volta subita, gli varrà come patente di libera associazione? Carrara.

§ 129.

La partecipazione ad una associazione di cui uno dei fini, od una delle occupazioni è d'impedire, o di paralizzare con mezzi illegali (1) misure amministrative o la esecuzione delle leggi, è punita relativamente ai membri colla carcere fino ad un anno, relativamente ai fondatori e capi dell'associazione colla carcere da tre mesi a due anni.

Se il colpevole è un pubblico ufficiale, può essere decretata la privazione della capacità a rivestire pubblici uffici per la durata da uno a cinque anni.

§ 130.

Chiunque in modo pericoloso per la pubblica tranquillità eccita pubblicamente diverse classi della popolazione le une contro le altre ad atti di violenza, è punito colla multa fino a duecento talleri o colla carcere fino a due anni.

§ 131.

Chiunque allo scopo di esporre al disprezzo le istituzioni dello stato o gli ordini dell'autorità, afferma o divulga pubblicamente fatti immaginati o alterati, sapendo che essi sono immaginati o alterati, è punito colla multa fino a duecento talleri o colla carcere fino a due anni.

§ 132.

Chiunque, senza esservi autorizzato, si arroga l'esercizio di un pubblico ufficio o eseguisce un'azione che non può esser fatta se non in virtù di un pubblico ufficio, è punito colla carcere fino ad un anno o colla multa fino a cento talleri.

§ 133.

Chiunque dolosamente distrugge, trafuga o danneggia

---

(1) Illegali dovrebbero essere soltanto i mezzi *violenti*. Un'associazione di giuristi, che, conosciuta la viziosità di una legge, si runisce al fine di studiare i modi di procacciarne la revoca, non può cadere sotto pena, tranne sotto un governo autocrate: e tale non è il governo tedesco.

CARRARA.

documenti, registri, atti od altri oggetti, che si trovano sotto custodia ufficiale in un luogo a ciò destinato, o che sono stati ufficialmente affidati ad un pubblico ufficiale o ad un terzo, è punito colla carcere.

Se l'azione è commessa con animo di lucro si applica la carcere non al di sotto di tre mesi; può anche essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici.

§ 134.

Chiunque con animo malvagio lacera, danneggia o deturpa notificazioni, ordinanze, decreti o avvisi di autorità o di ufficiali pubblici, pubblicamente affissi, è punito colla multa fino a cento talleri o colla carcere fino a sei mesi.

§ 135.

Chiunque con animo malvagio toglie, distrugge o danneggia un pubblico emblema dell'autorità dell'impero o di un sovrano della confederazione o un emblema di sovranità di uno stato della confederazione, è punito colla multa fino a duecento talleri o colla carcere fino a due anni.

§ 136.

Chiunque, senza esservi autorizzato, dolosamente rompe, distacca o danneggia un sigillo ufficiale apposto da un'autorità o da un pubblico ufficiale per chiudere, contrassegnare, o porre in sequestro degli oggetti, o chiunque infrange il divieto ufficiale inerente all'apposizione di un tale sigillo, è punito colla carcere fino a sei mesi (1).

§ 137.

Chiunque dolosamente trafuga, distrugge cose che sono state

---

(1) Disposizione superflua se il fine dell'agente fu *criminoso,* perchè in tale ipotesi il fatto non deve essere che una aggravante del reato principale. Disposizione ingiusta se si estende là dove manca il fine criminoso. Nè alla mancanza di ogni referenza al fine dello agente può dirsi che supplisca la parola dolosamente; la quale esprime la *volontà* di rimuovere il sigillo, ma non determina la pravità del fine.

CARRARA.

oppignorate o sequestrate dalle autorità o dai pubblici ufficiali competenti, o in altro modo le sottrae in tutto o in parte al pegno o al sequestro, è punito colla carcere fino ad un anno.

§ 138.

Chiunque citato come testimone, giurato o scabino, allega per scusa un fatto non vero, è punito colla carcere fino a due mesi.

La stessa disposizione si applica al perito legalmente obbligato a comparire.

Tuttociò senza pregiudizio delle pene minacciate per la non comparsa dai regolamenti.

§ 139.

Chiunque avendo acquistato credibile notizia di un progetto d'alto tradimento, di tradimento dello stato, di un crimine di falsa moneta, di assassinamento, di furto violento, di rapimento di persone o di un crimine di comune pericolo in un tempo nel quale è possibile prevenirlo, trascura di darne avviso in tempo utile all'autorità o alla persona minacciata dal crimine, se è stato commesso il crimine o un tentativo punibile di esso, deve punirsi colla carcere.

§ 140.

Chiunque cerca sottrarsi al servizio nell'armata permanente o nella flotta, sia abbandonando senza permesso il territorio della confederazione, sia dimorando fuori del territorio della confederazione dopo raggiunta l'età richiesta per il servizio militare, è punito colla multa da cinquanta a mille talleri, o colla carcere da un mese ad un anno.

I beni dell'accusato possono essere sequestrati, in quanto ciò dal prudente arbitrio del giudice si ritenga necessario pel sodisfacimento del massimo della multa, che può applicarsi all'accusato e delle spese del giudizio.

§ 141.

Chiunque arruola un tedesco al servizio militare di una potenza straniera o lo conduce ad arruolatori di questa, come

pure chiunque dolosamente incita un soldato tedesco a disertare o ne favorisce dolosamente la diserzione, è punito colla carcere da tre mesi a tre anni.

Il tentativo è punibile.

§ 142.

Chiunque dolosamente si rende inabile al servizio militare, mutilando se stesso o in un altra' maniera, o si fa rendere inabile da un'altro, è punito colla carcere non al di sotto di un anno; può anche essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici.

La stessa pena si applica a colui che rende un altro inabile al servizio militare, dietro sua richiesta.

§ 143.

Chiunque colla intenzione di sottrarsi in tutto o in parte all'obbligo del servizio militare adopera mezzi fraudolenti, è punito colla carcere; può anche essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici.

La stessa disposizione si applica ai complici.

§ 144.

Chiunque fa mestiere di eccitare i tedeschi alla emigrazione, ingannandoli con falsi fatti o scientemente con annunzi infondati, è punito colla carcere da un mese a due anni (1).

§ 145.

Chiunque trasgredisce alle disposizioni emanate dall'imperatore per prevenire il mutuo investimento delle navi sul mare, è punito colla multa fino a cinquecento talleri.

---

(1) È antica tradizione delle leggi germaniche quella di adottare misure repressive per impedire l'emigrazione. Questo paragrafo ha rispettato siffatto desiderio. Ma ha ridotto la incriminazione ai termini più limitati e più ragionevoli. CARRARA.

SEZIONE OTTAVA

Crimini e delitti di falsa moneta.

§ 146.

Chiunque contraffà moneta o carta moneta nazionale od estera, per servirsene come buona (1) o porla altrimenti in circolazione, o chiunque colla stessa intenzione dà ad una moneta buona, mediante alterazione, l'apparenza di un valore superiore, o dà ad una moneta fuori di corso, mediante alterazione, l'apparenza di una moneta tuttora in corso, è punito colla casa di forza non al di sotto di due anni; è anche ammissibile la sorveglianza della polizia.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere.

§ 147.

Le stesse pene si applicano a colui che pone in circolazione come buona moneta da lui contraffatta o alterata, anco senza la suddetta intenzione, come pure a colui che si procura moneta contraffatta o alterata e la pone in circolazione, o la introduce dall' estero collo scopo di spenderla.

§ 148.

Chiunque riceve come buona moneta contraffatta o alterata, e dopo averne conosciuta la falsità la pone in circolazione come buona, è punito colla carcere sino a tre mesi o colla multa fino a cento talleri.

Il tentativo è punibile.

---

(1) Quando si era detto per porla in circolazione è un pleonasmo aggiungere per servirsene come buona. CARRARA.

§ 149.

Sono parificate alla carta moneta le obbligazioni, le banconote, le azioni, o i titoli provvisori o le quietanze che ne fanno le veci, pagabili al portatore; come pure i cuponi d'interessi, di dividendi o di rinnovazioni appartenenti a queste carte, emessi dall'impero, dalla confederazione germanica del nord, da uno stato della confederazione o da uno stato estero, o da comuni, corporazioni, società, persone private autorizzate alla emissione di questi titoli.

§ 150.

Chiunque pone in circolazione per il suo intiero valore una moneta buona destinata alla circolazione, dopo averla tosata, limata o in altro modo diminuita, o chiunque abitualmente o di concerto con chi l' ha diminuite, pone in circolazione, per il loro intiero valore tali monete, è punito colla carcere, insieme alla quale può esser decretata la multa fino a mille talleri, come pure la privazione dei diritti civici onorifici.

Il tentativo è punibile.

§ 151.

Chiunque collo scopo di commettere un crimine di falsa moneta si è procurato o ha fabbricato bolli, sigilli, punzoni, piastre o altre forme atte alla fabbricazione di moneta metallica o carta moneta o di titoli ad essa parificati, è punito colla carcere fino a due anni.

§ 152.

Dev'essere decretata la confisca delle monete contraffatte o alterate, come pure degli oggetti indicati nel § 151 anco quando non abbia luogo procedimento o condanna contro una persona determinata.

SEZIONE NONA

Spergiuro.

§ 153.

Colui al quale è deferito, referito o imposto il giuramento, se giura scientemente il falso, è punito colla casa di forza fino a dieci anni.

§ 154.

La stessa pena si applica a colui che davanti ad un'autorità competente a ricevere il giuramento, scientemente conferma con giuramento una falsa testimonianza od una falsa perizia o che scientemente viola, con una falsa testimonianza od una falsa perizia, il giuramento prestato prima del suo esame.

Se la falsa testimonianza o perizia ha avuto luogo in un affare penale a pregiudizio di un accusato e questi è stato condannato alla morte, alla casa di forza, o ad un'altra pena restrittiva della libertà per più di cinque anni, si applica la casa di forza non al di sotto di tre anni.

§ 155.

Si considera come prestato il giuramento

1° quando un membro di una società religiosa cui la legge permette l'uso di certe formule di attestazione in luogo di giuramento, fa una dichiarazione sulla fede della formula propria della società religiosa alla quale appartiene.

2° quando colui che avendo prestato un giuramento come parte, testimone o perito fa in tal qualità una dichiarazione, riferendosi al giuramento già prestato nello stesso affare, o quando un perito, che come tale ha giurato una sola volta

per tutte, fa una dichiarazione sulla fede del giuramento da lui prestato;

3° quando un pubblico ufficiale fa ufficialmente una dichiarazione, riferendosi al giuramento prestato nello assumere servizio.

§ 156.

Chiunque fa scientemente una falsa dichiarazione che tien luogo di giuramento (1) davanti ad un'autorità competente a ricevere una tale dichiarazione, o chiunque depone scientemente il falso, riferendosi a siffatta dichiarazione, è punito colla carcere da un mese a tre anni.

§ 157.

Quando un testimone o perito si è reso colpevole di spergiuro (§§ 154, 155) o di una falsa dichiarazione che tien luogo di giuramento, la pena incorsa deve ridursi alla metà fino ad un quarto

1° se il deporre la verità poteva trarre seco un processo contro lui stesso per un crimine o un delitto, o

2° se il deponente ha fatto una falsa deposizione a favore di una persona a riguardo della quale egli era in diritto di non deporre, e di questo suo diritto non è stato avvertito.

Se la pena incorsa in conseguenza di questa deposizione è la casa di forza, questa deve commutarsi nella carcere, secondo il ragguaglio del § 21.

---

(1) La dichiarazione che tien luogo di giuramento (*Versicherung an Eidesstatt*) non comprende i casi enumerati nel paragrafo precedente, i quali sono a tutti gli effetti assimilati alla prestazione del giuramento; ma indica invece quelle dichiarazioni verbali o scritte a cui la legge attribuisce piena validità ed efficacia, senza il suggello del giuramento. Tali sarebbero le dichiarazioni di reddito fatte dal contribuente, le deposizioni non giurate fatte avanti il giudice istruttore, ecc. ecc.

I traduttori.

§ 158.

La stessa riduzione (1) di pena ha luogo quando colui che si è reso colpevole di spergiuro o di una falsa dichiarazione che tien luogo di giuramento revoca la sua deposizione davanti l'autorità che l'ha ricevuta, prima che sia stata fatta una denunzia o sia incominciata una istruzione giudiziale contro di lui, e prima che dalla falsa deposizione sia derivato un pregiudizio ad altri.

§ 159.

Chiunque intraprende a subornare un altro a commettere uno spergiuro, è punito colla casa di forza fino a cinque anni, e chiunque intraprende a subornare un altro a fare scientemente una falsa dichiarazione che tien luogo di giuramento, è punito colla carcere fino ad un anno (2).

§ 160.

Chiunque suborna un altro a prestare un falso giuramento (3) è punito colla carcere fino a due anni, insieme alla quale può essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici;

---

(1) La disposizione di questo paragrafo è singolare se si pone a confronto colla generalità delle altre legislazioni vigenti, perchè mentre è più larga e benigna in quanto alla *comprensione dei casi*, essa è molto più rigida e severa in quanto agli *effetti*. CARRARA.

(2) Questo ripetuto confronto fra asseverazione giurata e dichiarazione che *tien luogo* di giuramento induce a credere che qui siasi tenuto a calcolo il criterio dell'offesa alla religione più che il criterio politico. CARRARA.

(3) Per questo codice altro è lo spergiuro (*Meineid*) altro il falso giuramento (*falsche Eid*). Il primo richiede come estremi essenziali la falsità del deposto e la scienza della medesima in chi depone; al secondo basta la falsità del deposto di per sè stessa, benchè non conosciuta da colui che depose. Laonde la *subornazione a commettere uno spergiuro*, di cui nell'articolo precedente, suppone la scienza della falsità tanto nel subornato quanto nel subornatore, ed è affatto diversa dalla *subornazione a prestare un falso giuramento* contemplata in questo articolo, la quale suppone la scienza della falsità soltanto nel subornatore, mentre il subornato, essendo in buona fede, o va impunito o può essere tutt'al più colpito dalla pena minacciata al § 163 contro il falso giuramento *colposo*. *I traduttori.*

e chiunque suborna un altro a fare una falsa dichiarazione che tien luogo di giuramento, è punito colla carcere fino a sei mesi.

Il tentativo è punibile.

§ 161.

In ogni condanna per spergiuro, eccettuati i casi dei §§ 157 e 158, deve decretarsi la privazione dei diritti civici onorifici, ed inoltre la incapacità perpetua del condannato ad essere sentito con giuramento come testimone o come perito.

Nei casi dei §§ 156 fino al 159, può insieme alla carcere essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici.

§ 162.

Chiunque dolosamente viola una cauzione prestata davanti al tribunale con giuramento o una promessa fatta in un giuramento di manifestazione (1), è punito colla carcere fino a due anni.

§ 163.

Quando una delle azioni indicate nei §§ 153 fino al 156 è stata commessa colposamente, si applica la carcere fino ad un anno.

L'autore non è punito, quando revoca la sua deposizione davanti l'autorità che l'ha ricevuta, prima che sia stata fatta una denunzia o sia incominciata una istruzione giudiziale

---

(1) Secondo il vigente diritto germanico una persona può in alcuni casi determinati costringere un'altra a *manifestare* giudicialmente e con giuramento lo stato attuale del suo patrimonio; per es. il creditore può costringere a ciò il debitore escusso. Questo giuramento comprende generalmente una parte *assertiva*, nella quale si afferma di aver denunciato tutti i proprii averi, nessuno omesso, e una parte *promissiva* nella quale colui che giura promette che dichiarerà fedelmente in seguito tutti gli aumenti che avverranno nel suo patrimonio. Questo paragrafo si riferisce alla parte *promissiva* del così detto *giuramento di manifestazione* (*Offenbarungseide*), mentre la violazione del giuramento per la parte *assertiva* o *dichiarativa* cadrebbe sotto il disposto del § 153. *I traduttori.*

contro di lui, e prima che dalla falsa deposizione sia derivato un pregiudizio ad altri.

SEZIONE DECIMA

Falsa incolpazione.

§ 164.

Chiunque fa ad un' autorità una denunzia colla quale incolpa qualcuno di aver commesso un' azione punibile o una violazione di un dovere d'ufficio, sapendo che la sua incolpazione è falsa, è punito colla carcere non al di sotto di un mese; può anche essere decretata contro di lui la privazione dei diritti civici onorifici.

Finchè è pendente il processo incominciato in conseguenza della fatta denunzia, restano sospesi il procedimento e la sentenza relativi alla falsa incolpazione.

§ 165.

In caso di condanna per falsa incolpazione, devesi inoltre accordare alla parte lesa la facoltà di far pubblicare la sentenza a spese del colpevole. Il modo e il tempo della pubblicazione devono essere determinati nella sentenza.

Una copia della sentenza deve rilasciarsi alla parte lesa a spese del colpevole.

SEZIONE UNDECIMA

Delitti relativi alla religione.

§ 166.

Chiunque è cagione di scandalo, bestemmiando pubblicamente Iddio con espressioni oltraggianti, o chiunque pubbli-

camente oltraggia una delle chiese cristiane o un'altra società religiosa esistente nel territorio della confederazione riconosciuta come corporazione, o le loro istituzioni od usi, come pure chiunque commette eccessi oltraggianti in una chiesa o in un altro luogo destinato alle riunioni religiose, è punito colla carcere fino a tre anni.

§ 167.

Chiunque, con vie di fatto o minacce, impedisce ad alcuno di praticare il culto di una società religiosa esistente nello stato, come pure chiunque in una chiesa o in un altro luogo destinato alle riunioni religiose dolosamente impedisce o disturba, sollevando rumori o disordini, l'esercizio del culto o alcune cerimonie di una società religiosa esistente nello stato, è punito colla carcere fino a tre anni.

§ 168.

Chiunque, senza esservi autorizzato, sottrae un cadavere alla custodia della persona di ciò incaricata, come pure chiunque, senza esservi autorizzato, distrugge o danneggia un sepolcro, o commette atti oltraggianti contro di esso, è punito colla carcere fino a due anni; può anche essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici.

SEZIONE DUODECIMA

Crimini e delitti relativi allo stato civile delle persone.

§ 169.

Chiunque suppone o dolosamente sostituisce un fanciullo, o chiunque in altra maniera dolosamente cambia o sopprime

lo stato civile di un altro, è punito colla carcere fino a tre anni, e se l'azione fu commessa con animo di lucro, è punito colla casa di forza fino a dieci anni.

Il tentativo è punibile.

§ 170.

Chiunque, nel contrarre matrimonio, tace maliziosamente all'altra parte un legale impedimento, o chiunque induce maliziosamente l'altra parte a concludere il matrimonio con un inganno che autorizza l'ingannato ad impugnarne la validità, è punito colla carcere non al di sotto di tre mesi, qualora per uno di questi motivi il matrimonio sia stato sciolto.

Si procede soltanto dietro domanda della parte ingannata.

SEZIONE DECIMATERZA

Crimini e delitti contro la moralità.

§ 171.

Il coniugato che contrae un nuovo matrimonio prima che il precedente sia stato sciolto, dichiarato invalido o nullo, come pure il celibe che contrae matrimonio con persona coniugata, conoscendola tale, è punito colla casa di forza fino a cinque anni.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di sei mesi.

La prescrizione dell'azione penale decorre dal giorno nel quale uno dei due matrimoni è stato sciolto, dichiarato invalido o nullo.

§ 172.

L'adulterio quando è stato causa dello scioglimento del ma-

trimonio, è punito tanto nel coniuge colpevole, quanto nel suo complice, colla carcere fino a sei mesi.

Si procede soltanto dietro domanda.

§ 173.

La fornicazione fra ascendenti e discendenti è punita nei primi colla casa di forza fino a cinque anni, nei secondi colla carcere fino a due anni.

La fornicazione fra affini in linea ascendente e discendente, come pure fra fratelli e sorelle, è punita colla carcere fino a due anni.

Insieme alla carcere può essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici.

I parenti ed affini in linea discendente che non hanno compiuto il diciottesimo anno sono immuni da pena.

§ 174.

Sono puniti colla casa di forza fino a cinque anni:

1° i tutori che si rendono colpevoli di azioni impudiche coi loro pupilli, gli adottanti e allevatori cogli adottati e allievi, i sacerdoti, i precettori e gl'istitutori che si rendono colpevoli di azioni impudiche coi loro scolari od alunni minori di età;

2° i pubblici ufficiali che si rendono colpevoli di azioni impudiche colle persone contro le quali devono procedere ad una istruzione, o che sono affidate alla loro sorveglianza;

3° i pubblici ufficiali, medici o altre persone addette al servizio sanitario, occupati o impiegati nelle carceri od in pubblici stabilimenti destinati a raccogliere malati, poveri, od altre persone bisognose di soccorso, che si rendono colpevoli di azioni impudiche colle persone raccolte nello stabilimento o nella carcere.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di sei mesi.

§ 175.

Gli atti d'impudicizia contro natura commessi fra persone

persone di sesso maschile o con animali devono punirsi colla carcere; può anch'essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici.

§ 176.

È punito colla casa di forza fino a dieci anni

1° chiunque colla violenza si rende colpevole di azioni impudiche verso una donna, o la costringe colla minaccia di un attuale pericolo per il corpo o la vita a soffrire azioni impudiche;

2° chiunque abusa mediante illegittima fornicazione di una donna, che si trova in uno stato d'incapacità a volere o a conoscere o in uno stato di malattia (1) mentale, o

3° chiunque si rende colpevole di azioni impudiche verso persone al di sotto di quattordici anni o le induce a commettere od a subire azioni impudiche.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di sei mesi.

Si procede soltanto dietro domanda, la quale però non può essere più ritirata dopo che è stata elevata formale accusa davanti al tribunale.

§ 177.

È punito colla casa di forza chiunque con violenza o colla minaccia di un attuale pericolo per il corpo o la vita costringe

(1) Precetto rigido in sè stesso e renduto troppo più rigido per la formula generica malattia mentale adoperata senza distinzioni di gradi. Pare impossibile che la sapienza alemanna siasi appagata di una formula così empirica. Il codice prussiano al § 144, n. 2, aveva molto meglio espresso il proprio concetto, dicendo *atti impudici sopra una persona che non è in possesso della propria volontà o della sua intelligenza* e qui s'era fermato senz'altro soggiungere. Questo § 176, n. 2, avendo voluto soggiungere *o in uno stato di malattia mentale*, ha necessariamente ammesso che vi sia uno stato di malattia delle facoltà intellettuali che lasci allo infermo la *sua volontà e la coscienza*, e che nonostante conduca a dieci anni di casa di forza chi usa carnalmente senza violenza di tale persona. CARRARA.

una donna a subire una illegittima fornicazione, o chiunque abusa mediante illegittima fornicazione di una donna, dopo averla a tale scopo ridotta in uno stato d'incapacità a volere o a conoscere.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di un anno.

Si procede soltanto dietro domanda, la quale però non può essere più ritirata dopo che è stata elevata formale accusa davanti al tribunale.

§ 178.

Se da una delle azioni indicate nei §§ 176 e 177 è stata cagionata la morte della persona offesa, si applica la casa di forza non al di sotto di dieci anni o la casa di forza a vita.

Si procede senza che sia necessaria la domanda.

§ 179.

Chiunque induce una donna a commettere fornicazione, ingannandola con un matrimonio simulato, o inducendola in un altro errore per cui ritenga la fornicazione come legittima, o prevalendosi di tale errore, è punito colla casa di forza fino a cinque anni.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di sei mesi.

Si procede soltanto dietro domanda.

§ 180.

Chiunque abitualmente od a fine di lucro favorisce la impudicizia, sia servendo da intermediario, sia facilitandone o procurandone la occasione, è punito per lenocinio colla carcere; può anche essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici, come pure l'ammissibilità della sorveglianza di polizia.

§ 181.

Il lenocinio, ancorchè non esercitato abitualmente od a fine di lucro, deve punirsi colla casa di forza fino a cinque anni

1° quando per favorire la impudicizia sono stati adoperati insidiosi artifizi, o

2° quando fra il colpevole e le persone di cui ha favorito la impudicizia intercedono i rapporti di genitori a figli, di tutori a pupilli, di sacerdoti, precettori o istitutori colle persone la cui istruzione o educazione è ad essi affidata.

Insieme alla casa di forza dev'essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici; può anch'essere dichiarata ammissibile la sorveglianza della polizia.

§ 182.

Chiunque induce alla fornicazione una fanciulla d'irreprensibile condotta, che non ha anco compiuto il sedicesimo anno, è punito colla carcere fino ad un anno.

Si procede soltanto dietro domanda dei genitori o del tutore della persona indotta alla fornicazione.

§ 183.

Chiunque cagiona pubblico scandalo con un'azione impudica è punito colla carcere fino a due anni; può anche essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici.

§ 184.

Chiunque vende, distribuisce o in altro modo diffonde scritti, figure o riproduzioni oscene, o le espone od affigge in luoghi accessibili al pubblico, è punito colla multa fino a cento talleri o colla carcere fino a sei mesi.

SEZIONE DECIMAQUARTA

Ingiurie.

§ 185.

L'ingiuria è punita colla multa fino a duecento talleri o coll'arresto o colla carcere fino ad un anno, è, se è commessa

mediante vie di fatto, colla multa fino a cinquecento talleri o colla carcere fino a due anni.

§ 186.

Chiunque afferma o propaga a riguardo di un altro un fatto capace di renderlo spregevole o di abbassarlo nella pubblica opinione, se questo fatto non è provato vero, è punito per ingiuria colla multa fino a duecento talleri o coll'arresto o colla carcere fino ad un anno, e quando l'ingiuria è commessa pubblicamente o con diffusione di scritti, figure o riproduzioni, è punito colla multa fino a cinquecento talleri o colla carcere fino a due anni.

§ 187.

Chiunque, conoscendo la falsità della sua asserzione, afferma o propaga a riguardo di un altro un fatto non vero, capace di renderlo spregevole o di abbassarlo nella pubblica opinione, o di pregiudicare al suo credito, è punito per ingiuria calunniosa colla carcere fino a due anni e, quando la calunnia è commessa pubblicamente o con diffusione di scritti, figure o riproduzioni, è punito colla carcere non al di sotto di un mese.

Se esistono circostanze attenuanti, la pena può essere ridotta fino ad un giorno di carcere o alla multa fino a trecento talleri.

§ 188.

Nei casi dei §§ 186 e 187, se l'ingiuria produce conseguenze dannose agli interessi, alla professione o alla posizione dell'ingiuriato, dietro richiesta di esso, insieme alla pena può esser decretata a suo favore un'ammenda fino a duemila talleri.

L'ammenda decretata toglie il diritto di avanzare una ulteriore domanda d'indennità.

§ 189.

Chiunque, conoscendo la falsità della sua asserzione, oltraggia la memoria di un defunto, affermando o propagando un fatto non vero, che durante la sua vita sarebbe stato ca-

pace di renderlo spregevole o di abbassarlo nella pubblica opinione, è punito colla carcere fino a sei mesi.

Se esistono circostanze attenuanti, può essere decretata la multa fino a trecento talleri.

Si procede soltanto dietro domanda dei genitori, dei figli o del coniuge del defunto.

§ 190.

Se il fatto affermato o propagato costituisce un'azione punibile, si considera come addotta la prova della verità, quando l'ingiuriato è stato condannato per tale azione con sentenza passata in cosa giudicata. La prova della verità al contrario non è ammessa quando l'ingiuriato prima dell'affermazione o propagazione è stato assoluto per questo fatto con sentenza passata in cosa giudicata.

§ 191.

Se per l'azione punibile è stata fatta una denunzia presso l'autorità allo scopo di provocare un procedimento penale, restano sospesi il procedimento e la sentenza relativi alla ingiuria, finchè non sia deciso che l'apertura dell'istruzione non abbia luogo, o fino al termine della istruzione incominciata.

§ 192.

La prova della verità del fatto affermato o propagato non esclude la punizione secondo il disposto del § 185, quando la ingiuria resulta dalla forma dell'affermazione o propagazione, o dalle circostanze nelle quali avvenne.

§ 193.

La critica di opere scientifiche, artistiche o industriali, le dichiarazioni fatte nello esercizio o nella difesa di diritti, o per tutelare interessi legittimi, come pure le ammonizioni e i rimproveri dei superiori ai loro sottoposti, le denunzie di ufficio o le risoluzioni emesse da pubblici ufficiali e casi analoghi, non sono punibili, se non quando l'ingiuria resulta dalla forma delle espressioni, o dalle circostanze nelle quali avvenne.

§ 194.

Non si procede per una ingiuria se non dietro domanda.

La domanda può essere ritirata fino alla pronunzia della sentenza di condanna, e quando la parte lesa si sia costituita parte civile, fino al cominciamento dell'esecuzione della sentenza.

§ 195.

Se sono state ingiuriate donne maritate o figli sottoposti alla patria potestà, hanno diritto di avanzare la domanda per la punizione tanto gl'ingiuriati quanto il loro rispettivo marito e padre.

§ 196.

Se l'ingiuria è commessa contro un'autorità, un pubblico ufficiale, un ministro di religione od un membro della forza armata, nell'esercizio delle loro funzioni o relativamente alle medesime, oltre le persone direttamente ingiuriate hanno diritto di avanzare la domanda per la punizione anche i loro superiori.

§ 197.

La domanda non è necessaria quando l'ingiuria è stata commessa contro un'assemblea legislativa dell'impero o di uno stato della confederazione, o contro un altro corpo politico. Però non si può procedere se non coll' autorizzazione del Corpo ingiuriato.

§ 198.

Quando, nel caso d'ingiurie reciproche, è stata da una parte avanzata la domanda per la punizione, l'altra parte, sotto pena di decadenza dal suo diritto, è obbligata ad avanzare la domanda per la punizione al più tardi prima della chiusura del dibattimento in prima istanza; a ciò per altro è autorizzato anche se in quel tempo il termine di tre mesi fosse già trascorso.

§ 199.

Se l'ingiuria è stata incontinenti ricambiata, il giudice può

dichiarare esenti da pena ambedue gl' imputati, od uno di essi (1).

§ 200.

Quando è stata decretata una pena per un'ingiuria commessa pubblicamente o con diffusione di scritti, riproduzioni o figure, devesi nel tempo stesso autorizzare l'ingiuriato a far pubblicare la condanna a spese del colpevole. Il modo e il tempo della pubblicazione devono determinarsi nella sentenza.

Se l'ingiuria è commessa per mezzo di un giornale, o di un periodico, la parte dispositiva della sentenza, dietro richiesta dell'ingiuriato, dev'esser pubblicata nei giornali, e, se è possibile, nello stesso giornale o periodico.

Una copia della sentenza deve rilasciarsi all'ingiuriato a spese del colpevole.

SEZIONE DECIMAQUINTA

Duello.

§ 201.

La sfida al duello con armi micidiali, come l'accettazione di tale sfida, sono punite colla detenzione in fortezza fino a sei mesi.

(1) Parmi una minuzia superflua quella di voler regolata dal codice la teorica della compensazione e della ritorsione nelle ingiurie. Il legislatore si vuol surrogare alla scienza. Ma poi i suoi conati si riducono al verbo *può* che lascia sempre il giudice sotto il dominio della scienza. Sono i tentativi di Serse per incatenare l'Ellesponto.

CARRARA.

§ 202.

Si applica la detenzione in fortezza da due mesi a due anni, quando nella sfida venne espressa la intenzione che una delle due parti debba perdere la vita, o tale intenzione resulta dalla specie di duello che è stata scelta.

§ 203.

Coloro che accettano l'incarico di trasmettere una sfida e l'eseguiscono (portatori del cartello), sono puniti colla detenzione in fortezza fino a sei mesi.

§ 204.

Non ha luogo la punizione della sfida e della sua accettazione, come pure la punizione dei portatori del cartello, quando le parti hanno spontaneamente rinunciato al duello prima del suo cominciamento.

§ 205.

Il duello è punito colla detenzione in fortezza da tre mesi a cinque anni.

§ 206.

Chiunque uccide in duello il suo avversario è punito colla detenzione in fortezza non al di sotto di due anni, e se il duello era tale che doveva derivarne la morte di uno dei due, è punito colla detenzione in fortezza non al di sotto di tre anni.

§ 207.

Se fu arrecata la morte o una lesione corporale, mediante la dolosa violazione delle regole del duello consuete o pattuite, colui che le violò è punito secondo le disposizioni generali relative al crimine d'omicidio o di lesione corporale, salvo che, secondo le disposizioni precedenti, non sia incorso in una pena più grave.

§ 208.

Se il duello ha avuto luogo senza secondi, la pena incorsa può essere aumentata della metà, senza che però possa eccedere i dieci anni.

§ 209.

I portatori del cartello che si sono seriamente adoprati per impedire il duello, i secondi, come pure i testimoni, i medici e i chirurghi chiamati ad assistervi, sono immuni da pena.

§ 210.

Chiunque dolosamente incita un altro al duello con un terzo, specialmente con dimostrazioni o minacce di disprezzo, se il duello ha avuto luogo, è punito colla carcere non al di sotto di tre mesi.

SEZIONE DECIMASESTA

Crimini e delitti contro la vita.

§ 211.

Chiunque dolosamente uccide un uomo, se ha eseguito la uccisione con riflessione, è punito per assassinamento (1) colla morte.

§ 212.

Chiunque dolosamente uccide un uomo, se non ha eseguito l'uccisione con riflessione, è punito per omicidio colla casa di forza non al di sotto di cinque anni.

---

(1) La lingua tedesca ha una parola sola (*Mord*) per designare quel reato che noi chiameremmo *omicidio premeditato*. Volendo, per quanto è possibile, conservar sempre la originalità e la concisione del testo, abbiamo cercato di riprodurre anche noi quel concetto con una sola parola e piuttosto che adoperare il vocabolo *assassinio*, il quale nel suo classico significato veramente sta ad indicare l'*omicidio per mandato*, ci siamo valsi della parola *assassinamento* che a senso nostro racchiude l'idea d'un omicidio commesso *a modo degli assassini*, cioè a dire, con premeditazione. *I traduttori.*

§ 213.

Se l'omicida senza propria colpa fu spinto alla collera dall'ucciso per maltrattamenti o ingiurie gravi recate a lui, o ad un suo appartenente, e fu da ciò trascinato sul momento all'azione, o se esistono altre circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di sei mesi (1).

§ 214.

Chiunque nell'intrapresa di un'azione punibile dolosamente uccide un uomo, sia per rimuovere un ostacolo che si opponeva all'esecuzione di essa, sia per sottrarsi ad esser sorpreso in flagrante, è punito colla casa di forza non al di sotto di dieci anni o colla casa di forza a vita.

§ 215.

L'omicidio di un ascendente è punito colla casa di forza non al di sotto di dieci anni o colla casa di forza a vita.

§ 216.

Se alcuno è stato determinato all'uccisione da una seria ed espressa richiesta dell'ucciso, è punito colla carcere non al di sotto di tre anni.

§ 217.

La madre, che durante il parto o immediatamente dopo, uccide dolosamente il proprio figlio illegittimo, è punita colla casa di forza non al di sotto di tre anni.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di due anni.

§ 218.

La donna incinta che dolosamente si procura l'aborto od uccide il proprio feto nell'utero, è punita colla casa di forza fino a cinque anni.

(1) Qui la scusa della provocazione si è valutata seriamente come era dovere, a differenza di qualche altro codice contemporaneo che non la tiene a calcolo quanto essa merita. CARRARA.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di sei mesi.

Le stesse pene si applicano a colui che, col consenso della donna incinta, le applica o somministra i mezzi per l'aborto o la uccisione.

§ 219.

È punito colla casa di forza fino a dieci anni chiunque dietro ricompensa ha procurato, applicato o somministrato ad una donna incinta, che si è procurata l'aborto o che ha ucciso il proprio feto, i mezzi a ciò necessari.

§ 220.

Chiunque dolosamente procura l'aborto di una donna incinta o ne uccide il feto, all'insaputa o contro la volontà di lei, è punito colla casa di forza non al di sotto di due anni.

Se tale azione ha cagionato la morte della donna incinta, si applica la casa di forza non al di sotto di dieci anni o la casa di forza a vita.

§ 221.

Chiunque espone una persona, che, a cagione della sua giovane età (1), infermità o malattia non può da sè stessa aiutarsi, o chiunque dolosamente abbandona tale persona in una condizione in cui non possa da sè stessa aiutarsi, quando trovasi sotto la sua custodia o quando a lui stesso spetta provvedere al suo collocamento, trasporto o ricovero, è punito colla carcere non al di sotto di tre mesi.

Se l'azione è stata commessa dai genitori (2) contro i loro figli, si applica la carcere non al di sotto di sei mesi.

Se l'azione ha cagionato una lesione corporale grave alla

(1) Prudentissima questa formula anzichè quella d'infante incautamente prediletta da altri legislatori. CARRARA.

(2) Il testo dice *leiblichen Eltern*, vale a dire *genitori carnali o di sangue*. Questo indica che in tale disposizione si vollero comprendere tanto i genitori *legittimi* quanto i *naturali*. *I traduttori.*

persona esposta od abbandonata, si applica la casa di forza fino a dieci anni, e se ha cagionato la morte, si applica la casa di forza non al di sotto di tre anni.

§ 222.

Chiunque colposamente cagiona la morte di un uomo, è punito colla carcere fino a tre anni.

Se l'autore per ragione del suo ufficio, professione od arte era obbligato ad un'attenzione speciale che ha trascurato, la pena può essere elevata fino a cinque anni di carcere.

SEZIONE DECIMASETTIMA

Lesioni corporali.

§ 223.

Chiunque dolosamente maltratta nel corpo o danneggia nella salute un altro, è punito per lesione corporale colla carcere fino a tre anni o colla multa fino a trecento talleri.

Se l'azione è commessa contro un ascendente, deve decretarsi la carcere non al di sotto di un mese.

§ 224.

Se in conseguenza della lesione corporale, l'offeso perdè un membro importante del corpo, la vista da uno o da ambedue gli occhi, l'udito, la favella, la capacità di generare, o rimase deformato in modo rimarchevole e permanente, o cadde in una infermità, in una paralisi o in una malattia mentale, deve decretarsi la casa di forza fino a cinque anni o la carcere non al di sotto di un anno.

§ 225.

Se il colpevole aveva in mira una delle sopra indicate conseguenze, e questa si verificò, deve decretarsi la casa di forza da due a dieci anni.

§ 226.

Se la lesione corporale ha cagionato la morte dell'offeso, deve decretarsi la casa di forza non al di sotto di tre anni o la carcere non al di sotto di tre anni.

§ 227.

Se in una rissa o in un'aggressione eseguita da più persone è stata cagionata la morte di un uomo od una lesione corporale grave (§ 224), chiunque ha partecipato alla rissa o all'aggressione, solo per il fatto dell'avervi partecipato, deve punirsi colla carcere fino a tre anni, tranne che egli vi si sia trovato immischiato senza sua colpa.

Se una delle sopra indicate conseguenze è da ascriversi a più lesioni, che non isolatamente, ma solo nel loro insieme l'hanno cagionata, ciascun individuo cui fa carico una di queste lesioni, deve punirsi colla casa di forza fino a cinque anni.

§ 228.

Se esistono circostanze attenuanti, nei casi dei §§ 224 e 227 alinea 2° devesi decretare la carcere non al di sotto di un mese, e nel caso del § 226 devesi decretare la carcere non al di sotto di tre mesi.

Questa riduzione di pena non ha luogo quando l'azione è commessa contro ascendenti.

§ 229.

Chiunque dolosamente somministra ad un altro, per recar danno alla sua salute, veleno o altre sostanze atte a guastarla, è punito colla casa di forza fino a dieci anni.

Se dall'azione è stata cagionata una lesione corporale grave, deve decretarsi la casa di forza non al di sotto di cinque anni, e se è stata cagionata la morte, deve decretarsi la casa di forza non al di sotto di dieci anni o la casa di forza a vita.

§ 230.

Chiunque colposamente cagiona ad un altro una lesione corporale, è punito colla multa fino a trecento talleri o colla carcere fino a due anni.

Se l'autore per ragione del suo ufficio, professione od arte era obbligato ad una speciale attenzione che ha trascurato, la pena può essere elevata fino a tre anni di carcere.

§ 231.

In tutti i casi di lesione corporale, dietro richiesta dell'offeso, insieme alla pena può essere decretata a suo favore una ammenda fino a duemila talleri.

L'ammenda decretata toglie il diritto di avanzare una ulteriore domanda d'indennità.

I condannati al pagamento di questa ammenda sono tenuti in solido.

§ 232.

Per le lesioni dolose leggere, come pure per tutte le lesioni colpose (§§ 223, 230) si procede soltanto dietro domanda, purchè la lesione non sia stata commessa con violazione di un dovere di ufficio, professione od arte.

Le disposizioni contenute nei §§ 195, 196 e 198 si applicano anche a questo luogo.

§ 233.

Se le lesioni corporali leggere sono state incontinenti ricambiate con altrettali lesioni, o le ingiurie con lesioni corporali leggere, o queste con quelle, il giudice può per ambedue gl'imputati o per uno di essi applicare una pena più mite nella specie o nella misura, o non applicare alcuna pena.

SEZIONE DECIMOTTAVA

Crimini e delitti contro la libertà personale.

§ 234.

Chiunque mediante astuzia, minacce o violenza s'impadronisce di una persona per esporla in tal condizione in cui non

possa da sè stessa aiutarsi, per ridurla in schiavitù od in servitù, o per arruolarla in un servizio militare o marittimo all'estero, è punito per plagio colla casa di forza.

§ 235.

Chiunque mediante astuzia, minacce o violenza sottrae una persona minore d'età ai suoi genitori o al suo tutore, è punito colla carcere, e se l'azione è stata commessa coll'intenzione di servirsi di quella persona per l'accattonaggio o per scopi od occupazioni immorali o di lucro, è punito colla casa di forza fino a dieci anni.

§ 236.

Chiunque mediante astuzia, minacce o violenza rapisce una donna contro la di lei volontà, per fine di impudicizia, è punito colla casa di forza fino a dieci anni, e se il ratto è stato commesso a fine di matrimonio (1), è punito colla carcere.

Si procede soltanto dietro domanda.

§ 237.

Chiunque rapisce una donna nubile, minore d'età col di lei volere, ma senza il consenso dei suoi genitori o del suo tutore a fine d'impudicizia o di matrimonio, è punito colla carcere.

Si procede soltanto dietro domanda.

§ 238.

Se il rapitore sposa la rapita si procede soltanto dopo che il matrimonio è stato dichiarato invalido.

§ 239.

Chiunque dolosamente ed illegittimamente detiene una persona o in altro modo le toglie l'uso della libertà personale, è punito colla carcere.

Quando la privazione della libertà ha durato oltre una

(1) Giustissimo distinguere nella pena il ratto a fine di libidine dal ratto a fine di matrimonio, distinzione non avvertita da molti altri codici.
CARRARA.

settimana, o quando dalla privazione della libertà o dal trattamento subìto durante quella è stata cagionata una lesione corporale grave alla persona sequestrata, si applica la casa di forza fino a dieci anni. Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di un mese.

Se dalla privazione della libertà o dal trattamento subìto durante quella è stata cagionata la morte della persona sequestrata, deve decretarsi la casa di forza non al di sotto di tre anni. Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di tre mesi.

§ 240.

Chiunque mediante violenza o minaccia di un crimine o di un delitto illegittimamente costringe un altro a fare, soffrire od omettere qualche cosa, è punito colla carcere fino ad un anno, o colla multa fino a duecento talleri.

Il tentativo è punibile.

Si procede soltanto dietro domanda.

§ 241.

Chiunque minaccia un altro (1) di un crimine, è punito colla carcere fino a sei mesi o colla multa fino a cento talleri.

Si procede soltanto dietro domanda.

(1) Qui si turba la tranquillità di un determinato *individuo*. Nel caso previsto dal § 126 si turba la tranquillità di una moltitudine indeterminata. Le due disposizioni devono essere insieme combinate, ma non devono cumularsi le due pene, quantunque in un unico fatto concorra la minaccia contro uno, e la minaccia contro molti. CARRARA.

SEZIONE DECIMANONA

Furto e appropriazione indebita.

§ 242.

Chiunque porta via una cosa mobile altrui, colla intenzione di appropriarsela illegalmente, è punito per furto colla carcere.

Il tentativo è punibile.

§ 243.

Deve decretarsi la casa di forza fino a dieci anni

1° quando sono state rubate da un edifizio destinato al culto, cose consacrate al culto;

2° quando il furto è stato commesso in un edifizio o in luogo recinto, mediante effrazione, scalata o rottura di mobili o di altre cose destinate a racchiudere degli oggetti;

3° quando il furto è stato commesso, adoperando per penetrare in un edifizio o in un luogo recinto, o per aprire porte nell'interno o mobili od altre cose destinate a racchiudere degli oggetti, false chiavi od altri strumenti ordinariamente non destinati alla loro apertura;

4° quando il furto è stato commesso in una via, strada o piazza pubblica, sopra un corso d'acqua navigabile o una ferrovia, in un edifizio postale, o in un cortile ad esso appartenente, od in una stazione di ferrovia, sopra oggetti appartenenti al bagaglio, o destinati ad essere trasportati, tagliando o sciogliendo le legature o gl'involti, o adoperando false chiavi od altri strumenti ordinariamente non destinati alla loro apertura;

5° quando l'autore del furto od uno dei complici nel commettere l'azione portava seco armi;

6° quando hanno cooperato al furto più persone che si sono associate per commettere furti anche non violenti, o

7° quando il furto è stato commesso in tempo di notte in un edifizio abitato, nel quale il colpevole si era introdotto di soppiatto con intenzione di rubare o in cui si era nascosto colla stessa intenzione, anche se nel tempo del furto nell'edifizio non si trovavano abitatori. Sono equiparati agli edifizi abitati i luoghi recinti appartenenti ad un edifizio abitato e le costruzioni di qualunque specie che vi si trovano, come pure i navigli abitati.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di tre mesi.

§ 244.

Chiunque essendo stato condannato all'interno per furto semplice, per furto violento o per un crimine equiparato al furto violento, o per ricettazione, ha commesso di nuovo una di queste azioni e anche per essa è stato condannato, quando commetta un furto semplice (§ 242) è punito colla casa di forza fino a dieci anni, quando commetta un furto aggravato (§ 243) è punito colla casa di forza non al di sotto di due anni.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica in caso di furto semplice la carcere non al di sotto di tre mesi, e in caso di furto aggravato la carcere non al di sotto di un anno.

§ 245.

Le disposizioni del § 244 si applicano anche quando le pene anteriori sono state espiate soltanto in parte, oppure sono state in tutto o in parte condonate; non si applicano però quando dalla espiazione o remissione dell' ultima pena al momento in cui il nuovo furto è stato commesso sono decorsi dieci anni.

§ 246.

Chiunque illegalmente si appropria una cosa mobile altrui, che era in suo possesso o sotto la sua custodia, è punito per appropriazione indebita colla carcere fino a tre anni,

e se la cosa era a lui affidata, colla carcere fino a cinque anni.

Se esistono circostanze attenuanti, può essere decretata la multa fino a trecento talleri.

Il tentativo è punibile.

§ 247.

Contro colui che si rende colpevole di un furto o di un'appropriazione indebita a carico di appartenenti, tutori, istitutori o di persone presso le quali si trova mantenuto o salariato, si procede soltanto dietro domanda.

Il furto o l'appropriazione indebita commessi da ascendenti contro discendenti, o da un coniuge a danno dell'altro, non sono puniti.

Queste disposizioni non si applicano ai complici o favoreggiatori, che non si trovano in uno dei sopra indicati rapporti personali.

§ 248.

Insieme alla carcere applicata per furto o per appropriazione indebita, può essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici, e insieme alla casa di forza applicata per furto, può essere dichiarata ammissibile la sorveglianza della polizia.

SEZIONE VIGESIMA

Furto violento* (1) *ed estorsione.

§ 249.

Chiunque colla violenza contro una persona, o con l'uso di minacce di un pericolo attuale per il corpo o la vita, porta

(1) Abbiamo tradotto il vocabolo tedesco *Raub* non colla parola *rapina* che letteralmente vi corrisponderebbe, ma colla espressione *furto*

via una cosa mobile altrui colla intenzione di appropriarsela illegalmente, è punito per furto violento colla casa di forza.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di sei mesi.

§ 250.

Deve decretarsi la casa di forza non al di sotto di cinque anni

1° quando l'autore del furto violento od uno dei complici nel commettere l'azione portava seco armi;

2° quando hanno cooperato al furto violento più persone che si sono associate per commettere furti anche non violenti;

3° quando il furto violento è stato commesso in una pubblica via, in una strada, sopra una ferrovia, una pubblica piazza, in alto mare o sopra un corso d'acqua navigabile;

4° quando il furto violento è stato commesso in tempo di notte in un edifizio abitato (§ 243 n. 7) nel quale il colpevole si era introdotto di soppiatto o violentemente per commettere un furto anche non violento, o in cui si era nascosto colla stessa intenzione, o

5° quando l'autore del furto violento è stato già un'altra volta condannato all'interno per furto violento o per un crimine ad esso equiparato. Le disposizioni contenute nel § 245 si applicano anche a questo luogo.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di un anno.

§ 251.

L'autore del furto violento è punito colla casa di forza non al di sotto di dieci anni o colla casa di forza a vita, quando

---

violento, perchè mentre a questo luogo il legislatore tedesco evidentemente contempla il furto commesso con *violenza sulla persona*, la parola *rapina* sta presso noi ad indicare un titolo di reato in cui la violenza non cade sulla persona del derubato, ma *sulla cosa*.

I traduttori.

nel commettere il furto violento è stata martoriata una persona o dalla violenza usatale è stata ad essa cagionata una lesione corporale grave o la morte.

§ 252.

Colui che còlto in flagrante reato di furto esercita violenza contro una persona o adopera minacce di un pericolo attuale per il corpo o la vita onde mantenersi in possesso delle cose rubate, deve punirsi alla pari dell'autore di un furto violento.

§ 253.

Chiunque per procurare a sè o ad un terzo un illecito lucro, costringe un altro con violenza o minacce a fare, soffrire od omettere qualche cosa, è punito per estorsione colla carcere non al di sotto di un mese.

Il tentativo è punibile.

§ 254.

Se l'estorsione è commessa con minaccia di assassinamento, d'incendio o d'inondazione, deve decretarsi la casa di forza fino a cinque anni.

§ 255.

Se l'estorsione è commessa con violenza contro una persona o coll'uso di minacce di un pericolo attuale per il corpo o la vita, il colpevole deve punirsi alla pari dell'autore di un furto violento.

§ 256.

Insieme alla carcere applicata per estorsione può essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici, e insieme alla casa di forza applicata per furto violento od estorsione può essere dichiarata ammissibile la sorveglianza della polizia.

SEZIONE VIGESIMAPRIMA

Favoreggiamento e ricettazione.

§ 257.

Chiunque dopo la consumazione di un crimine o di un delitto, presta scientemente assistenza all'autore od al complice, per sottrarlo alla punizione o per assicurargli il profitto del crimine o del delitto, deve punirsi per favoreggiamento colla multa fino a duecento talleri o colla carcere fino ad un anno, e quando presti tale assistenza per suo proprio vantaggio, deve punirsi colla carcere. La pena però non può essere più grave nella specie o nella misura di quella che è minacciata all'azione principale.

Il favoreggiamento non è punibile quando è stato prestato all'autore od al complice da un suo appartenente per sottrarlo alla punizione.

Il favoreggiamento deve punirsi come ausilio, quando è stato promesso prima della consumazione del fatto. Questa disposizione si applica anche agli appartenenti.

§ 258.

Chiunque si rende colpevole di un favoreggiamento pel suo proprio vantaggio, è punito come ricettatore

1° colla carcere, quando il favoreggiato ha commesso un furto semplice od un'appropriazione indebita;

2° colla casa di forza fino a cinque anni, quando il favoreggiato ha commesso un furto aggravato, un furto violento od un crimine punibile alla pari di un furto violento.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di tre mesi.

Queste disposizioni si applicano anche agli appartenenti.

§ 259.

Chiunque per suo proprio vantaggio occulta, compra, riceve in pegno o in altro modo acquista oggetti, che sa o che in ragione delle circostanze deve supporre essere acquistati col mezzo di un'azione punibile, o chiunque coopera allo spaccio di tali oggetti presso altri, è punito come ricettatore colla carcere.

§ 260.

Chiunque per mestiere o abitualmente esercita la ricettazione, è punito colla casa di forza fino a dieci anni.

§ 261.

Colui che condannato una volta all'interno come ricettatore, è stato punito una seconda volta per una ricettazione commessa, se si rende nuovamente colpevole di ricettazione in seguito ad un furto aggravato, a un furto violento, o ad un crimine punibile alla pari di un furto violento, è punito colla casa di forza non al di sotto di due anni. Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di un anno.

Se la ricettazione è avvenuta in seguito ad altra azione punibile, deve decretarsi la casa di forza fino a dieci anni. Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di tre mesi.

Le disposizioni contenute nel § 245 si applicano anche a questo luogo.

§ 262.

Insieme alla carcere applicata per ricettazione può essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici, ed insieme ad ogni condanna per ricettazione può essere dichiarata ammissibile la sorveglianza della polizia.

SEZIONE VIGESIMASECONDA

Frode e infedeltà.

§ 263.

Chiunque, nella intenzione di procurare a sè o ad un terzo un illecito lucro, reca pregiudizio agli averi altrui col far nascere un errore o mantenere in esso, sia raggirando con falsi fatti, sia alterando o dissimulando fatti veri, è punito per frode colla carcere, insieme alla quale può essere decretata la multa fino a mille talleri, come pure la privazione dei diritti civici onorifici.

Se esistono circostanze attenuanti, può essere applicata solamente la multa.

Il tentativo è punibile.

Contro colui che commette una frode a carico di appartenenti, tutori, istitutori, o di quelle persone presso le quali si trova mantenuto o salariato, si procede soltanto dietro domanda.

§ 264.

Colui che condannato una volta all'interno per frode, è stato punito una seconda volta per una frode commessa, se nuovamente si rende colpevole di frode, è punito colla casa di forza fino a dieci anni ed inoltre colla multa da cinquanta a duemila talleri.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di tre mesi, insieme alla quale può inoltre essere decretata la multa fino a mille talleri.

Le disposizioni contenute nel § 245 si applicano anche a questo luogo.

§ 265.

Chiunque, con intenzione di commettere una frode, dà fuoco ad una cosa assicurata contro gl'incendi, o fa affondare od incagliare una nave assicurata o per se stessa o per il carico, o per il nolo, è punito colla casa di forza fino a dieci anni, ed inoltre colla multa da cinquanta a duemila talleri.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di sei mesi, insieme alla quale può essere decretata la multa fino a mille talleri.

§ 266.

Son puniti per infedeltà colla carcere, insieme alla quale può essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici:

1° i tutori, curatori, amministratori di beni, sequestratari, amministratori di masse, esecutori di disposizioni di ultima volontà e amministratori di fondazioni, che dolosamente agiscono in pregiudizio delle persone o cose affidate alla loro sorveglianza;

2° i mandatari, che dolosamente dispongono di crediti od altri effetti del mandante in pregiudizio di esso;

3° gli agrimensori, stimatori, sensali, spedizionieri, commissionari, pesatori, misuratori, sceglitori, saggiatori, stivatori ed altre persone sottoposte all'autorità per l'esercizio della loro industria, quando negl'incarichi ad esse affidati dolosamente recano pregiudizio a coloro di cui trattano gli affari.

Se l'infedeltà è stata commessa per procurare un lucro a sè o ad un altro, insieme alla carcere può essere decretata la multa fino a mille talleri.

SEZIONE VIGESIMATERZA

Falsificazione di documenti.

§ 267.

Chiunque con dolosa intenzione altera un pubblico documento nazionale od estero, o forma un documento falso della stessa specie, od altera o forma un documento privato che abbia importanza per la prova di un diritto o di un rapporto giuridico, e fa uso dei medesimi collo scopo di ingannare, è punito per falsificazione di documenti colla carcere.

§ 268.

La falsificazione di documenti commessa colla intenzione di procurare un lucro a sè o ad un altro o per recar danno ad altri, è punita

1° colla casa di forza fino a cinque anni, insieme alla quale può essere decretata la multa fino a mille talleri, se il documento è privato;

2° colla casa di forza fino a dieci anni, insieme alla quale può essere decretata la multa da cinquanta a duemila talleri, se il documento è pubblico.

Se esistono circostanze attenuanti si applica la carcere, la quale non può essere portata al di sotto di una settimana per la falsificazione di un documento privato, e al di sotto di tre mesi per la falsificazione di un documento pubblico. Insieme alla carcere può inoltre essere decretata la multa fino a mille talleri.

§ 269.

È equiparato alla formazione di un falso documento il fatto di colui, che col riempire una carta munita della firma di un altro, senza il suo consenso o contro i suoi ordini, le dà la forza di un documento.

§ 270.

È equiparato alla falsificazione di documenti il fatto di colui che, collo scopo d'ingannare, fa uso di un documento falso o alterato, sapendo che è falso o alterato.

§ 271.

Chiunque dolosamente fa in modo che in documenti, libri o registri pubblici vengano constatate dichiarazioni, contrattazioni o fatti influenti su diritti o rapporti giuridici come conclusi o verificatisi, mentre che essi o non sono stati affatto conclusi o non si sono verificati, o si verificarono o furono conclusi in altra maniera o da persona che agì in una qualità che non le spettava o da persona diversa da quella che apparisce, è punito colla carcere fino a sei mesi o colla multa fino a cento talleri.

§ 272.

Chiunque commette l'azione sopra indicata colla intenzione di procurare un lucro a sè o ad un altro o per recar danno ad altri, è punito colla casa di forza fino a dieci anni, insieme alla quale può essere decretata la multa da cinquanta a duemila talleri.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere, insieme alla quale può essere decretata la multa fino a mille talleri.

§ 273.

Chiunque scientemente, collo scopo d'ingannare, fa uso di un documento falso della specie indicata nel § 271, è punito secondo il disposto di quel paragrafo, e se la sua intenzione era diretta a procurare un lucro a sè o ad un altro o a recare danno ad altri, è punito secondo il disposto del § 272.

§ 274.

È punito colla carcere, insieme alla quale può essere decretata la multa fino a mille talleri

1° chiunque, colla intenzione di recar danno ad un altro, distrugge, danneggia o sopprime un documento, che a lui non appartiene affatto o che non gli appartiene esclusivamente, o

2° chiunque, colla intenzione di recar danno ad un altro, porta via, distrugge, rende irriconoscibile, rimuove o colloca falsamente un termine o un altro segno destinato a indicare un confine od un livello d'acqua.

§ 275.

È punito colla carcere non al di sotto di tre mesi

1° chiunque scientemente fa uso di carta bollata falsa o falsificata, di marche da bollo, firme in bianco bollate, impronte di bolli, francobolli postali o telegrafici o buste da lettere bollate, false o falsificate;

2° chiunque fabbrica falsa carta bollata, marche da bollo, firme in bianco bollate, impronte di bolli per carte da giuoco, calendari, passaporti, giornali od altri stampati o scritti, come pure falsi francobolli postali o telegrafici o buste da lettere bollate, colla intenzione di spacciarle come legittime, o

3° chiunque altera carta bollata, marche da bollo, firme in bianco bollate, impronte di bolli, francobolli postali o telegrafici o buste da lettere bollate, colla intenzione di usarne per un valore superiore.

§ 276.

Chiunque scientemente impiega per documenti, atti o formulari sottoposti al bollo, carta bollata, marche da bollo, o firme in bianco bollate, che hanno già servito, come pure chiunque impiega per atti sottoposti al bollo, impronte di bolli che hanno già servito per discarico della tassa pagata, oltre la pena incorsa per essersi sottratto alla tassa di bollo, è punito colla multa fino a duecento talleri.

§ 277.

Chiunque, assumendo la qualità che a lui non compete di medico o di altra persona autorizzata ad esercitare l'arte medica, o servendosi senza autorizzazione del nome di tali persone, fa un certificato intorno allo stato di salute suo o di un altro od altera un certificato regolare di tale specie e

ne fa uso per ingannare le autorità o le società di assicurazione, è punito colla carcere fino ad un anno.

§ 278.

I medici e le altre persone autorizzate ad esercitare l'arte medica, che, conoscendo il vero stato delle cose, fanno intorno alla salute di una persona un certificato non veritiero, del quale dev'esser fatto uso presso un'autorità o una società di assicurazione, sono puniti colla carcere da un mese a due anni.

§ 279.

Chiunque, per ingannare un'autorità o una società di assicurazione sullo stato di salute suo o di un altro, fa uso di un certificato della specie indicata nei §§ 277 e 278, è punito colla carcere fino ad un anno.

§ 280.

Insieme alla carcere stabilita nei §§ 267, 274, 275, 277 fino al 279 può essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici.

SEZIONE VIGESIMAQUARTA

Bancarotta.

§ 281.

I commercianti che hanno sospeso i loro pagamenti sono puniti colla casa di forza per bancarotta fraudolenta, quando coll'intenzione di pregiudicare ai loro creditori

1° hanno occultato o distratto i loro effetti;

2° hanno riconosciuto o presentato debiti od obbligazioni, che in tutto o in parte sono simulate;

3° hanno omesso di tenere i libri di commercio, la tenuta dei quali era loro prescritta dalla legge, o

4° hanno distrutto od occultato i loro libri o gli hanno tenuti o alterati in modo che essi non presentano lo stato del loro attivo e passivo.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di tre mesi.

§ 282.

È punito colla casa di forza fino a dieci anni

1° chiunque, nell'interesse di un commerciante che ha sospeso i suoi pagamenti, occulta o distrae effetti del medesimo, o

2° chiunque, nell'interesse di un commerciante che ha sospeso i suoi pagamenti, o per procurare un lucro a sè o ad un altro, presenta in suo nome o per interposta persona, crediti simulati.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere o la multa fino a duemila talleri.

§ 283.

I commercianti che hanno sospeso i loro pagamenti sono puniti per bancarotta semplice colla carcere fino a due anni

1° quando hanno dissipato somme eccessive o ne sono restati debitori per (1) spese, giuoco, o in seguito ad operazioni fittizie su mercanzie o valori di borsa;

2° quando hanno omesso di tenere i libri, la tenuta dei quali era loro prescritta dalla legge o li hanno occultati, distrutti o così irregolarmente tenuti che essi non presentano lo stato del loro attivo e passivo, o

3° quando hanno omesso di fare il bilancio del loro attivo e passivo nel tempo prescritto dalla legge.

---

(1) Questa formula rettifica un errore dei codici francesi e dei loro imitatori in quanto non si appaga delle spese eccessive come fatto isolato; ma giustamente richiede che le medesime sieno state *causa* del fallimento. Differenziale impercettibile a prima vista, ma in verità rilevantissima. Ma in generale io penso che il titolo della bancarotta sia il migliore d'ogni altro nel presente codice e faccia singolar contrasto con altri titoli svolti infelicissimamente. E di ciò è evidente la causa, quando si osserva che in questo titolo il legislatore tedesco fu originale, laddove in altri bevve soverchiamente al fonte del codice francese.

CARRARA.

SEZIONE VIGESIMAQUINTA

Lucri illeciti e violazione dei segreti altrui.

§ 284.

Chiunque fa un mestiere del giuoco d'azzardo è punito colla carcere fino a due anni, insieme alla quale può essere decretata la multa da cento a duemila talleri, come pure la privazione dei diritti civici onorifici.

Se il condannato è uno straniero, l'autorità di polizia può espellerlo dal territorio della confederazione.

§ 285.

Il proprietario d'un locale di pubbliche riunioni che vi tollera giuochi d'azzardo, o che coopera ad occultare tali giuochi, è punito colla multa fino a cinquecento talleri.

§ 286.

Chiunque, senza il permesso dell'autorità, tiene pubbliche lotterie, è punito colla carcere fino a due anni o colla multa fino a mille talleri.

Sono equiparati alle lotterie i pubblici lotti di cose mobili od immobili.

§ 287.

Chiunque contrassegna falsamente le mercanzie o il loro inviluppo col nome o la ditta di un fabbricante, di un produttore o commerciante nazionale, o chiunque scientemente pone in commercio tali mercanzie falsamente contrassegnate, è punito colla multa da cinquanta a mille talleri o colla carcere fino a sei mesi.

Si applica la stessa pena quando l'azione è diretta contro cittadini di uno stato estero, nel quale da trattati internazionali resi pubblici o dalle leggi è garantita la reciprocità.

La pena s'incorre anco quando il nome o la ditta con cui le mercanzie sono contrassegnate sono riprodotti con cambiamenti così leggeri da non potersi scorgere se non che usando un' attenzione speciale.

§ 288.

Chiunque minacciato di una esecuzione forzata aliena o distrae i suoi effetti coll'intenzione di defraudare il proprio creditore, è punito colla carcere fino a due anni.

Si procede soltanto dietro domanda del creditore.

§ 289.

Chiunque con dolosa intenzione porta via una cosa mobile sua propria, od una cosa mobile altrui, in vantaggio del proprietario di essa, all'usufruttuario, al creditore pignoratizio o a colui che ha sulla cosa un diritto d'uso o di ritenzione, è punito colla carcere fino a tre anni o colla multa fino a trecento talleri.

Insieme alla carcere può essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici.

Il tentativo è punibile.

Si procede soltanto dietro domanda.

Le disposizioni del § 247 alinea 2° e 3° si applicano anche a questo luogo.

§ 290.

Coloro i quali pubblicamente prestano dietro pegno, se senza esservi autorizzati fanno uso degli oggetti ricevuti in pegno, sono puniti colla carcere fino ad un anno, insieme alla quale può essere decretata la multa fino a trecento talleri.

§ 291.

Chiunque illegalmente si appropria le munizioni impiegate negli esercizi dell'artiglieria, o i proiettili adoperati nei tiri a segno delle truppe, è punito colla carcere fino ad un anno o colla multa fino a trecento talleri.

§ 292.

Chiunque esercita la caccia in luoghi dove non è autoriz-

zato a cacciare, è punito colla multa fino a cento talleri o colla carcere fino a tre mesi.

Si procede soltanto dietro domanda.

§ 293.

La pena può essere elevata alla multa fino a duecento talleri o alla carcere fino a sei mesi, se nella caccia della selvaggina fu fatto uso non d'armi a fuoco o cani, ma di lacci, reti, trappole o altri apparecchi, o quando il delitto fu commesso in tempo proibito dalla legge, nelle foreste, di notte, o da più persone riunite.

§ 294.

Chiunque esercita per mestiere la caccia non autorizzata, è punito colla carcere non al di sotto di tre mesi; può anch'essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici, come pure l'ammissibilità della sorveglianza di polizia.

§ 295.

Insieme alla pena incorsa per il delitto di caccia deve essere decretata la confisca dell'arme, degli arnesi da caccia e dei cani, che l'autore aveva portati seco per la caccia non autorizzata, come pure la confisca dei lacci, reti, trappole e altri apparecchi, senza distinguere se appartengano o no al condannato.

§ 296.

Chiunque di notte, senza esservi autorizzato, pesca pesci o gamberi con fiaccole, o facendo uso di sostanze nocive o esplosive, è punito colla multa fino a duecento talleri o colla carcere fino a sei mesi.

Si procede soltanto dietro domanda.

§ 297.

Il viaggiatore o marinaio che all'insaputa del capitano, come pure il capitano che all'insaputa dell'armatore, prende a bordo oggetti che pongono in pericolo la nave od il carico, potendo cagionare il sequestro o la confisca dell'una o del-

l'altro, è punito colla multa fino a cinquecento talleri o colla carcere fino a due anni.

§ 298.

Il marinaio che fugge colla paga, o che si tiene nascosto per sottrarsi al servizio assunto, è punito colla carcere fino ad un anno, senza distinguere se il delitto è stato commesso all'interno o all'estero.

§ 299.

Chiunque dolosamente e senza esservi autorizzato apre una lettera chiusa od un altro documento chiuso, non destinati ad essere conosciuti da lui, è punito colla multa fino a cento talleri o colla carcere fino a tre mesi.

Si procede soltanto dietro domanda.

§ 300.

I procuratori, avvocati, notari, difensori in materia penale, medici, chirurghi, levatrici, farmacisti, come pure gli aiuti di queste persone, che senza esservi autorizzati rivelano i segreti loro confidati per ragione del loro ufficio, condizione od arte, sono puniti colla multa fino a cinquecento talleri o colla carcere fino a tre mesi.

Si procede soltanto dietro domanda.

§ 301.

Chiunque con animo di lucro e profittando della leggerezza o inesperienza di un minore, si fa da lui rilasciare obbligazioni, cambiali, ricevute, cauzioni o altri documenti contenenti obbligazione, o chiunque si fa dare da un minore una promessa di pagamento anche soltanto verbale, è punito colla carcere fino a sei mesi o colla multa fino a cinquecento talleri.

Si procede soltanto dietro domanda.

§ 302.

Chiunque con animo di lucro e profittando della leggerezza o inesperienza di un minore, in un affare giuridico si fa promettere da esso sull'impegno del di lui onore, sulla parola d'onore o con giuramento o dietro analoghe assicurazioni od

affermazioni il pagamento di una somma, o l'adempimento di una obbligazione avente per oggetto la prestazione di cose valutabili in denaro, è punito colla carcere fino ad un anno o colla multa fino a mille talleri.

Insieme alla carcere può essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici.

La stessa pena si applica a colui che si fa cedere un credito, il soddisfacimento del quale egli sa essere stato promesso da un minore nei modi sopra indicati.

Si procede soltanto dietro domanda.

SEZIONE VIGESIMASESTA

Danneggiamento delle cose.

§ 303.

Chiunque dolosamente ed illegalmente danneggia o distrugge una cosa altrui, è punito colla multa fino a trecento talleri o colla carcere fino a due anni.

Il tentativo è punibile.

Si procede soltanto dietro domanda.

§ 304.

Chiunque dolosamente ed illegalmente danneggia o distrugge oggetti di venerazione di una società religiosa esistente nello stato, o cose consacrate al culto, monumenti sepolcrali, pubblici monumenti, od oggetti d'arte, di scienza, o d'industria conservati in pubbliche collezioni, o esposti al pubblico, od oggetti che servono all'utile pubblico o all'abbellimento di pubbliche vie, piazze o passeggiate, è punito

colla carcere fino a tre anni o colla multa fino a cinquecento talleri.

Insieme alla carcere può essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici.

Il tentativo è punibile.

§ 305.

Chiunque dolosamente ed illegalmente distrugge in tutto o in parte un edifizio, una nave, un ponte, una diga, un argine, una strada ferrata od altre costruzioni d'altrui proprietà, è punito colla carcere non al di sotto di un mese.

Il tentativo è punibile.

SEZIONE VIGESIMASETTIMA

Crimini e delitti di comune pericolo.

§ 306.

È punito colla casa di forza per incendio, chiunque dolosamente dà fuoco

1° ad un edifizio destinato a riunioni religiose;

2° ad un edifizio, ad una nave, ad una capanna, che servono all'abitazione di persone, o

3° ad un luogo che temporaneamente serve alla dimora di persone, nel tempo in cui sogliono dimorarvi.

§ 307.

L'incendio (§ 306) è punito colla casa di forza non al di sotto di dieci anni o colla casa di forza a vita

1° quando ha cagionato la morte di una persona, che al momento del fatto si trovava in uno dei luoghi incendiati;

2° quando è stato apposto coll'intenzione di commettere, per mezzo di esso, un assassinamento, un furto violento, o di suscitare una rivolta, o

3° quando l'incendiario per impedire o render difficile la estinzione del fuoco, ha allontanato o reso inservibili gli strumenti destinati ad estinguerlo.

§ 308.

È punito per incendio colla casa di forza fino a dieci anni chiunque dolosamente dà fuoco a edifizi, navi, capanne, miniere, magazzini, provvisioni di mercanzie poste in luoghi pubblici a ciò destinati, provvisioni di prodotti agricoli, di materiali da costruzione o combustibili, a frutti sul campo, a foreste, a torbiere, quando questi oggetti sono proprietà altrui o appartengono all'incendiario, purchè in questo caso, per la loro natura e situazione, siano atti a comunicare l'incendio ad uno dei luoghi indicati nel § 306 n. 1° fino al 3°, o ad uno degli oggetti altrui precedentemente indicati.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di sei mesi.

§ 309.

Chiunque colposamente produce un incendio della specie indicata nei §§ 306 e 308 è punito colla carcere fino ad un anno o colla multa fino a trecento talleri, e se dall'incendio è stata cagionata la morte di una persona, è punito colla carcere da un mese a tre anni.

§ 310.

L'autore dell'incendio è immune da pena, se lo estingue prima di essere scoperto, e prima che ne sia derivato altro danno, oltre quello della semplice apposizione del fuoco.

§ 311.

È equiparata all'incendio la distruzione totale o parziale di una cosa coll'uso di polvere o di altre materie esplosive.

§ 312.

Chiunque dolosamente produce una inondazione con pericolo

comune per la vita delle persone, è punito colla casa di forza non al di sotto di tre anni, e se dall'inondazione è stata cagionata la morte di una persona, è punito colla casa di forza non al di sotto di dieci anni o colla casa di forza a vita.

§ 313.

Chiunque dolosamente produce una inondazione con pericolo comune per la proprietà, è punito colla casa di forza.

Se però l'intenzione dell'autore è stata diretta soltanto alla difesa della sua proprietà, deve decretarsi la carcere non al di sotto di un anno.

§ 314.

Chiunque colposamente produce una inondazione con pericolo comune per la vita o per la proprietà, è punito colla carcere fino ad un anno, e se dalla inondazione è stata cagionata la morte di una persona, è punito colla carcere da un mese a tre anni.

§ 315.

Chiunque dolosamente danneggia strade ferrate, mezzi di trasporto, o cose alle medesime appartenenti, o con falsi segni o segnali o in altro modo produce sopra una strada ferrata tali impedimenti da rendere pericoloso il trasporto, è punito colla casa di forza fino a dieci anni.

Se dall'azione è stata cagionata una lesione corporale grave, si applica la casa di forza non al di sotto di cinque anni, e se è stata cagionata la morte di una persona, si applica la casa di forza non al di sotto di dieci anni o la casa di forza a vita.

§ 316.

Chiunque colposamente con una delle azioni sopra indicate rende pericoloso il trasporto sopra una strada ferrata, è punito colla carcere fino ad un anno, e se dalla azione è stata cagionata la morte di una persona, è punito colla carcere da un mese a tre anni.

La stessa pena si applica ai conduttori dei convogli, alle

persone preposte alla sorveglianza della strada e del movimento, quando, trascurando i loro doveri, rendono pericoloso il trasporto.

§ 317.

Chiunque dolosamente commette contro un ufficio telegrafico destinato al pubblico servizio azioni che impediscono o turbano il servizio di questo ufficio, è punito colla carcere da un mese a tre anni.

§ 318.

Chiunque colposamente commette contro un ufficio telegrafico destinato al pubblico servizio azioni che impediscono o turbano il servizio di questo ufficio, è punito colla carcere fino ad un anno o colla multa fino a trecento talleri.

La stessa pena si applica alle persone preposte alla sorveglianza e al servizio di uffici telegrafici e loro dipendenze, quando, trascurando i loro doveri, impediscono o turbano il servizio dell'ufficio stesso.

§ 319.

Quando uno degli impiegati menzionati nei §§ 316 e 318 è condannato per una delle azioni ivi indicate, può inoltre essere dichiarato incapace a qualunque occupazione nel servizio ferroviario o telegrafico, o in un determinato ramo di tale servizio.

§ 320.

I capi di una società ferroviaria, come pure i capi di uno ufficio telegrafico destinato al pubblico servizio, che non licenziano immediatamente il condannato dopo avere ricevuta comunicazione della sentenza passata in cosa giudicata, sono puniti colla multa fino a cento talleri o colla carcere fino a tre mesi.

La stessa pena si applica contro colui, che, essendo stato dichiarato incapace al servizio ferroviario o telegrafico, si fa nuovamente impiegare in una ferrovia o in un ufficio telegrafico, come pure a coloro che l'hanno nuovamente impie-

gato, sebbene conoscessero l'avvenuta dichiarazione della di lui incapacità.

§ 321.

Chiunque dolosamente danneggia o distrugge condotti di acqua, cateratte, argini, dighe, barriere od altre costruzioni idrauliche o ponti, chiatte, strade o difese, o turba il corso di fiumi, torrenti o canali navigabili, e con una di queste azioni produce pericolo per la vita o la salute altrui, è punito colla carcere non al di sotto di tre mesi.

Se da una di queste azioni è stata cagionata una lesione corporale grave, si applica la casa di forza fino a cinque anni, e se è stata cagionata la morte di una persona, si applica la casa di forza non al di sotto di cinque anni.

§ 322.

Chiunque dolosamente distrugge, porta via, o rende inservibile un fanale destinato alla sicurezza della navigazione, o un altro segnale stabilito per lo stesso scopo, o spenge uno di questi fuochi, o, contro il dovere del proprio ufficio, omette di porlo, o pone un falso segnale atto a render mal sicura la navigazione, o specialmennte di notte accende sulle alture della spiaggia un fuoco capace di render pericolosa la navigazione, è punito colla casa di forza fino a dieci anni.

Se dall'azione è stato cagionato l'incagliamento di una nave, si applica la casa di forza non al di sotto di cinque anni, e se è stata cagionata la morte di una persona, si applica la casa di forza non al di sotto di dieci anni o la casa di forza a vita.

§ 323.

Chiunque dolosamente fa incagliare o affondare una nave, e produce con ciò un pericolo per la vita altrui, è punito colla casa di forza non al di sotto di cinque anni, e se dall'azione è stata cagionata la morte di una persona, è punito colla casa di forza non al di sotto di dieci anni o colla casa di forza a vita.

§ 324.

Chiunque dolosamente avvelena pozzi od altre conserve di acqua, che servono all'uso altrui, o oggetti destinati alla vendita o al consumo pubblico, o vi mischia sostanze che egli sa essere atte a distruggere la salute delle persone, come pure chiunque espone in vendita, vende o in altro modo pone scientemente in circolazione tali cose avvelenate o miste con sostanze pericolose, tacendone la nociva qualità, è punito colla casa di forza fino a dieci anni, e se dall'azione è stata cagionata la morte di una persona, è punito colla casa di forza non al di sotto di dieci anni o colla casa di forza a vita.

§ 325.

Insieme alla casa di forza decretata secondo il disposto dei §§ 306 fino al 308, 311 fino al 313, 315, 321 fino al 324 può essere dichiarata ammissibile la sorveglianza della polizia.

§ 326.

Quando una delle azioni indicate nei §§ 321 fino al 324 è stata commessa colposamente, se dall'azione è stato cagionato un danno, deve decretarsi la carcere fino ad un anno, e se è stata cagionata la morte di una persona, deve decretarsi la carcere da un mese a tre anni.

§ 327.

Chiunque scientemente viola le misure d'isolamento o di sorveglianza o le proibizioni d'importazione prescritte dall'autorità competente allo scopo di prevenire la introduzione o la propagazione di una malattia contagiosa, è punito colla carcere fino a due anni.

Se in conseguenza di questa violazione qualcuno è stato attaccato dalla malattia contagiosa, si applica la carcere da tre mesi a tre anni.

§ 328.

Chiunque scientemente viola le misure d'isolamento o di sorveglianza, o le proibizioni d'importazione prescritte dal-

l'autorità competente allo scopo di prevenire la introduzione o la propagazione di epizoozie, è punito colla carcere fino ad un anno.

Se in conseguenza di questa violazione qualche animale è stato attaccato dall'epizoozia, si applica la carcere da un mese a due anni.

§ 329.

Chiunque dolosamente non adempie nel tempo determinato o nel modo pattuito ai contratti di fornitura conclusi con un'autorità per i bisogni dell'esercito o della marina in tempi di guerra, o relativamente ai viveri per prevenire o far cessare una calamità pubblica, è punito colla carcere non al di sotto di sei mesi; può anche essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici.

Se l'inadempimento del contratto deriva da colpa, quando dall'azione è stato cagionato un danno, deve decretarsi la carcere fino a due anni.

Le stesse pene si applicano anche contro i subaccollatari, agenti e mandatari dei fornitori, che, conoscendo lo scopo della fornitura, dolosamente o colposamente cagionano la inesecuzione di essa.

§ 330.

Chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione, contravviene alle regole di architettura generalmente ammesse, facendo sorgere un pericolo per altri, è punito colla multa fino a trecento talleri o colla carcere fino ad un anno.

SEZIONE VIGESIMOTTAVA

Crimini e delitti commessi nell' esercizio di pubbliche funzioni.

§ 331.

Ogni pubblico ufficiale che per un atto del proprio ufficio in sè stesso non contrario ai suoi doveri, accetta, esige o si fa promettere doni od altri vantaggi, è punito colla multa fino a cento talleri o colla carcere fino a sei mesi.

§ 332.

Ogni pubblico ufficiale che accetta, esige o si fa promettere doni od altri vantaggi per un atto che costituisce una violazione dei doveri del suo ufficio o servizio, è punito per corruzione colla casa di forza fino a cinque anni.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere.

§ 333.

Chiunque offre, promette o concede ad un pubblico ufficiale o ad un membro della forza armata doni od altri vantaggi, per determinarlo ad un atto che costituisce una violazione di un dovere del suo ufficio o servizio, è punito per corruzione colla carcere; può anche essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici.

Se esistono circostanze attenuanti, può essere decretata la multa fino a cinquecento talleri.

§ 334.

Ogni giudice, arbitro, giurato o scabino che esige, accetta o si fa promettere doni od altri vantaggi, per dirigere o decidere, in favore od a pregiudizio di una delle parti interessate, una causa di cui ad esso spetta la direzione o la decisione, è punito colla casa di forza.

Colui che offre, promette o concede ad un giudice, arbitro, giurato o scabino collo scopo sopra indicato doni od altri vantaggi, è punito colla casa di forza. Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere.

§ 335.

Nei casi dei §§ 331 fino al 334 devesi nella sentenza decretare la confisca a profitto dello stato delle cose ricevute o del loro valore.

§ 336.

Ogni pubblico ufficiale od arbitro che nella direzione o decisione di una causa si rende dolosamente colpevole di parzialità a favore od a pregiudizio di una delle parti, è punito colla casa di forza fino a cinque anni.

§ 337.

Ogni sacerdote od altro ministro di religione che procede alle cerimonie religiose per la celebrazione di un matrimonio, prima di avere avuto la prova che l'atto di matrimonio è stato ricevuto dall'ufficiale dello stato civile, è punito colla multa fino a cento talleri o colla carcere fino a tre mesi, se la redazione di un atto di matrimonio è necessaria per la sua civile validità.

§ 338.

Ogni ministro di religione od ogni ufficiale dello stato civile che unisce in nuovo matrimonio una persona, sapendola coniugata, è punito colla casa di forza fino a cinque anni.

§ 339.

Ogni pubblico ufficiale che, con abuso della propria autorità o con minaccia di un determinato abuso di essa, illegalmente costringe una persona a fare, soffrire od omettere qualche cosa, è punito colla carcere.

Il tentativo è punibile.

Nei casi dei §§ 106, 107, 167 e 253 la pena in essi stabilita si applica anche quando l'azione è stata commessa dal pubblico ufficiale senza violenza o minaccia, ma mediante abuso

di autorità o con minaccia di un determinato abuso di essa.

§ 340.

Ogni pubblico ufficiale che, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, dolosamente commette o fa commettere una lesione corporale, è punito colla carcere non al di sotto di tre mesi. Se esistono circostanze attenuanti, la pena può essere ridotta fino ad un giorno di carcere o può essere decretata la multa fino a trecento talleri.

Se la lesione corporale è grave (1), deve decretarsi la casa di forza non al di sotto di due anni. Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di tre mesi.

§ 341.

Ogni pubblico ufficiale che, dolosamente e senza esservi autorizzato, procede o fa procedere all'arresto, alla detenzione preventiva o alla cattura di una persona o prolunga la durata di una detenzione, è punito secondo la disposizione del § 239, ma però con tre mesi di carcere almeno.

§ 342.

Ogni pubblico ufficiale che, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, commette una perturbazione della tranquillità domestica (§ 123), è punito colla carcere fino ad un anno o colla multa fino a trecento talleri.

---

(1) Non poteva egli riportarsi la indicazione di queste circostanze fra le aggravanti del titolo speciale che non muta certamente natura per la qualità della persona? Il sistema qui seguitato risica di turbare la economia della penalità nel caso della combinazione di altre aggravanti e non ha ragione giuridica che lo giustifichi. Come si è riprodotto qui il titolo di lesione poteva farsi la ripetizione del furto, dello stupro, e di tutti gli altri reati, facendo così un codice speciale per i pubblici funzionari. Ma così per gli altri reati, come per la lesione non ve ne era motivo sufficiente. L'aggravante personale deve avere la sua sede al rispettivo titolo che aggrava. La qualità della persona determina la classe dei soli *delitti propri*, cioè di quelli che si possono commettere soltanto da chi si trova in quella situazione personale. Ma ho già detto che quanto all'*ordine* poco vi è da lodare e niente da imparare nel presente codice. CARRARA.

§ 343.

Ogni pubblico ufficiale che in una istruzione adopra o fa adoprare mezzi coercitivi per estorcere confessioni o deposizioni, è punito colla casa di forza fino a cinque anni (1).

§ 344.

Ogni pubblico ufficiale che dolosamente richiede od ordina l'apertura o la continuazione di una istruzione in pregiudizio di una persona di cui gli è nota l'innocenza, è punito colla casa di forza.

§ 345.

La stessa pena si applica al pubblico ufficiale che dolosamente fa eseguire una pena, che egli sa non dovere essere assolutamente eseguita, o non eseguita in quella specie o misura.

Se l'azione è commessa colposamente, si applica la carcere o la detenzione in fortezza fino ad un anno o la multa fino a trecento talleri.

§ 346.

Ogni pubblico ufficiale che per ragione del suo ufficio deve cooperare all'amministrazione della giustizia punitiva o alla esecuzione della pena, è punito colla casa di forza fino a cinque anni, quando egli nell'intenzione di sottrarre illegalmente qualcuno alla pena stabilita dalla legge, omette di procedere per un'azione punibile, o commette un atto che è di tal natura da produrre un'assoluzione od una condanna non conforme alla legge, o non procede alla esecuzione della pena pronunziata o fa subire al condannato una pena più leggera di quella decretata.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di un mese.

---

(1) Questo sì che è un delitto proprio e merita questo collocamento e la pena minacciata contro il medesimo. Tutta la questione sarà se in pratica si troverà chi l'applichi. CARRARA.

§ 347.

Ogni pubblico ufficiale che dolosamente lascia evadere un detenuto, di cui gli è affidata la sorveglianza, scorta o custodia, o che dolosamente ne procura o favorisce la evasione, è punito colla casa di forza fino a cinque anni. Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di un mese.

Se l'evasione è stata favorita o facilitata colposamente, si applica la carcere fino a sei mesi o la multa fino a duecento talleri.

§ 348.

Ogni pubblico ufficiale autorizzato a ricevere atti pubblici, che nei limiti delle sue attribuzioni dolosamente e falsamente constata o trascrive in registri o libri pubblici un fatto che ha una importanza giuridica, è punito colla carcere non al di sotto di un mese.

La stessa pena si applica al pubblico ufficiale che dolosamente distrugge, trafuga, danneggia od altera gli atti che gli sono stati affidati o che sono alla sua portata per ragione del suo ufficio.

§ 349.

Se una delle azioni indicate nel § 348 è stata commessa nell'intenzione di procurare un lucro a sè o ad un altro o di recare danno ad altri, deve essere decretata la casa di forza fino a dieci anni, ed inoltre la multa da cinquanta a mille talleri.

§ 350.

Ogni pubblico ufficiale che indebitamente si appropria denari od altre cose che egli ha ricevuto o che ha in custodia per ragione del suo ufficio, è punito colla carcere non al di sotto di tre mesi; può anche essere decretata la privazione dei diritti civici onorifici.

Il tentativo è punibile.

§ 351.

Se il pubblico ufficiale a cagione dell'appropriazione in-

debita ha tenuto irregolarmente, alterato o soppresso i conti, registri o libri destinati alla constatazione o al controllo del dare e dell'avere, o se ha prodotto resultati o estratti inesatti di questi conti, registri o libri od atti giustificativi dei medesimi inesatti, o se a cagione dell'appropriazione indebita ha falsamente indicato sulle casse, sacchi o pacchi il danaro contenutovi, si applica la casa di forza fino a dieci anni.

Se esistono circostanze attenuanti, si applica la carcere non al di sotto di sei mesi.

§ 352.

Ogni pubblico ufficiale, avvocato, procuratore od altro mandatario giudiziario, che nel riscuotere a suo vantaggio diritti od altri compensi dovutigli per le funzioni del suo ufficio, percepisce diritti o compensi, che egli sa non essere affatto dovuti da chi li paga o esser da lui dovuti in minor quantità, è punito colla multa fino a cento talleri o colla carcere fino ad un anno.

Il tentativo è punibile.

§ 353.

Ogni pubblico ufficiale incaricato di riscuotere per una pubblica cassa imposte, diritti od altre contribuzioni, se percepisce contribuzioni che egli sa non essere affatto dovute da chi le paga od esser da lui dovute in minor quantità, e non versa nella cassa ciò che illegalmente ha percepito o ve ne versa solo una parte, è punito colla carcere non al di sotto di tre mesi.

La stessa pena si applica al pubblico ufficiale che dolosamente e illegalmente fa delle ritenute sopra spese d'ufficio in denari o in natura e mette in conto tali spese come fatte per intero.

§ 354.

Ogni impiegato postale che, fuori dei casi preveduti dalla legge, apre o sopprime lettere o pacchi affidati alla posta, o che scientemente permette ad un altro di commettere una tale

azione, o gli presta scientemente aiuto a far ciò, è punito colla carcere non al di sotto di tre mesi.

§ 355.

Ogni impiegato del telegrafo od ogni persona preposta alla sorveglianza e al servizio di un ufficio telegrafico destinato al pubblico, che altera dispacci affidati all'ufficio telegrafico, o che, fuori dei casi previsti dalla legge, li apre, li sopprime o illegalmente ne rivela il contenuto ad un terzo, o che scientemente permette ad un altro di commettere una tale azione, o scientemente gli presta aiuto a far ciò, è punito colla carcere non al di sotto di tre mesi.

§ 356.

Ogni avvocato, procuratore od altro mandatario giudiziario che, in un affare affidatogli per ragione del suo ufficio, presta contro i propri doveri consiglio od assistenza ad ambedue le parti nella stessa causa, è punito colla carcere non al di sotto di tre mesi.

Se d'accordo colla parte contraria agisce a pregiudizio del proprio cliente, si applica la casa di forza fino a cinque anni (1).

§ 357.

Ogni superiore d'ufficio che dolosamente induce o attenta ad indurre i suoi sottoposti a commettere un'azione punibile nell'esercizio del loro ufficio, o che scientemente lascia commettere una tale azione punibile da un suo sottoposto, incorre nella pena minacciata a quest'azione.

La stessa disposizione si applica ad ogni pubblico ufficiale cui è affidata la ispezione o il sindacato degli atti di un altro pubblico ufficiale, purchè l'azione punibile commessa da

---

(1) Severità giustissima per la prevaricazione che è delitto inescusabile e infame. E bene a ragione non si ammette in questo paragrafo la possibilità delle attenuanti. CARRARA.

quest'ultimo faccia parte degli atti sottoposti alla ispezione o al sindacato.

§ 358.

Insieme alla carcere stabilita secondo il disposto dei §§ 331, 339 fino al 341, 352 fino al 355 e 357 può essere decretata la perdita della capacità a rivestire pubblici uffici per la durata da uno a cinque anni.

§ 359.

Sono pubblici ufficiali nel senso di questa legge penale tutte le persone impiegate al servizio dello impero o impiegate direttamente o indirettamente al servizio di uno degli stati della confederazione, sia a vita, sia temporaneamente, sia soltanto provvisoriamente, senza distinguere se abbiano o no prestato giuramento nello assumere servizio, come pure i notari, ma non gli avvocati ed i procuratori.

SEZIONE VIGESIMANONA

Contravvenzioni.

§ 360.

È punito colla multa fino a cinquanta talleri o coll'arresto:

1° chiunque, senza speciale autorizzazione, leva o pubblica piante di fortezze e di singole opere di fortificazione;

2° chiunque, fuori dello esercizio della propria industria, accumula clandestinamente o contro il divieto dell'autorità provvisioni d'armi o di munizioni;

3° qualunque soldato in congedo, sia della riserva, sia della Landwehr, sia della Seewehr, che emigra senza autorizzazione;

4° chiunque, senza ordine scritto di un'autorità, fabbrica o rilascia ad altre persone invece che all'autorità, bolli, sigilli, punzoni, piastre, o altre forme che possono servire alla fabbricazione di moneta metallica o di carta moneta, o di quelle carte che secondo il § 149 sono equiparate alla carta moneta, o di carta bollata o di pubblici certificati o legalizzazioni;

5° chiunque, senza ordine scritto di un'autorità, forma impronte coi bolli, sigilli, punzoni, piastre o forme menzionate al n. 4°, o stampa formulari che servono alle pubbliche carte, certificati o legalizzazioni indicate nello stesso numero; o le rilascia ad altre persone invece che all'autorità;

6° chiunque fabbrica o mette in circolazione carte di raccomandazione di mercanzie, annunzi od altri stampati o disegni, che nella forma o negli ornamenti rassomigliano alla carta moneta o alle carte ad essa equiparate secondo il § 149, o chiunque fabbrica bolli, punzoni, piastre o altre forme che possono servire alla fabbricazione di tali stampati o disegni;

7° chiunque, senza esservi autorizzato, riproduce per la indicazione delle merci lo stemma di un sovrano della confederazione sulle insegne o etichette;

8° chiunque, senza averne il diritto, porta un uniforme, un abito ufficiale, un distintivo di un pubblico ufficio, un ordine od una decorazione, o si attribuisce un titolo, una dignità o un predicato di nobiltà, come pure chiunque di fronte ad un pubblico ufficiale competente si vale di un nome che non gli appartiene;

9° chiunque, contro le disposizioni della legge, fonda, senza autorizzazione del governo, casse di dotazioni, pel caso di morte, o di vedovanza, stabilimenti di assicurazioni o altre società o stabilimenti di questo genere destinati ad assicurare, verificandosi certe condizioni o in un tempo determinato, il pagamento di un capitale o di una rendita dietro lo sborso di una somma fissa o di versamenti successivi;

10° chiunque non sodisfa alla richiesta delle autorità di polizia o loro rappresentanti di prestare aiuto nelle calamità o nei casi di pericolo o necessità pubblica, quando può sodisfarvi senza esporsi ad un pericolo considerevole;

11° chiunque in modo sconveniente suscita rumori che turbano la pubblica tranquillità, o chiunque cagiona grave disordine;

12° chiunque, come imprestatore dietro pegno, nello esercizio della sua industria contravviene ai regolamenti ad essa relativi;

13° chiunque pubblicamente o in modo da cagionare scandalo malvagiamente tormenta o crudelmente maltratta gli animali;

14° chiunque, senza autorizzazione, tiene giuochi d'azzardo in una pubblica via, strada o piazza, o in un luogo di pubbliche riunioni.

Nei casi dei numeri 1°, 2°, 4°, 5°, 6° e 14° insieme alla multa o all'arresto può essere decretata la confisca delle piante di fortezze od opere di fortificazione, delle provvisioni di armi o munizioni, dei bolli, sigilli, punzoni, piastre od altre forme, degli stampati o disegni, o del danaro trovato sulle tavole da giuoco o nel banco, senza distinguere se appartengano o no al condannato.

§ 361.

È punito coll'arresto:

1° chiunque dopo essere stato posto sotto la sorveglianza della polizia, contravviene alle proibizioni cui in conseguenza di quella doveva sottostare;

2° chiunque, dopo essere stato espulso dal territorio della confederazione o di uno stato confederato, vi rientra senza autorizzazione;

3° chiunque gira da un luogo ad un altro abbandonandosi al vagabondaggio;

4° chiunque accatta, o induce o manda fanciulli ad ac-

cattare, o chi trascura di distogliere dall'accattonaggio le persone che sono sotto la sua potestà e sorveglianza e che appartengono alla sua famiglia;

5° chiunque si abbandona al giuoco, all'ubriachezza, all'oziosità in modo da porsi in uno stato che renda necessario l'intervento dell'autorità per procurare con estranei soccorsi il mantenimento a lui o alle persone che egli è obbligato a mantenere;

6° la donna che, contro ai regolamenti di polizia, esercita per mestiere la prostituzione;

7° chiunque, ricevendo un soccorso dalla pubblica beneficenza, si rifiuta ad eseguire per pigrizia lavori proporzionati alle sue forze che sono stati a lui assegnati dall'autorità;

8° chiunque, avendo perduto l'occupazione avuta fino allora, non se ne è procurata un'altra nel tempo assegnatogli dall'autorità competente, senza poter giustificare di non averla potuta ottenere malgrado le diligenze usate a quest'effetto.

§ 362.

I condannati secondo il disposto del § 361 n. 3° a 8° possono essere impiegati in lavori proporzionati alla loro capacità e condizione, sia nello interno dello stabilmento penale, sia fuori di esso, purchè siano tenuti separati dagli altri lavoranti liberi.

Nella condanna all'arresto può inoltre essere decretato che la persona condannata dopo espiata la pena debba esser messa a disposizione dell'autorità di polizia. L'autorità di polizia consegue con questo la facoltà sia di collocare il condannato in una casa di lavoro fino a due anni, sia d'impiegarlo in lavori di pubblica utilità. Nel caso del § 361 n. 4° ciò può farsi soltanto quando il condannato negli ultimi tre anni sia stato punito più volte con sentenza passata in cosa giudicata per la stessa contravvenzione, o quando egli sia andato accattando con minacce o con armi.

Se l'individuo messo a disposizione dell'autorità di polizia è uno straniero, essa in luogo di collocarlo in una casa di lavoro può espellerlo dal territorio della confederazione.

§ 363.

Chiunque per ingannare le autorità o i privati, collo scopo di migliorare la propria situazione, fabbrica falsamente od altera passaporti, congedi militari, libretti di viaggio o altre carte di legittimazione, libretti di domestici o di operai, o altri certificati prescritti da speciali disposizioni, come pure attestati di buona condotta o capacità o scientemente fa uso di uno di questi documenti falsi o alterati, è punito coll'arresto o colla multa fino a cinquanta talleri (1).

La stessa pena si applica a colui, che collo stesso scopo fa uso di documenti legittimi di tale specie rilasciati ad un altro come se fossero stati rilasciati a lui, e a colui che collo stesso scopo cede ad un altro tali documenti a lui rilasciati.

§ 364.

Chiunque scientemente aliena o vende carte bollate che hanno già servito, dopo averne cancellato in tutto o in parte i caratteri che vi erano, o marche da bollo, o firme in bianco bollate già adoperate, o impronte di bolli tagliate o in altro modo staccate, della specie indicata nel § 276, è punito colla multa fino a cinquanta talleri.

§ 365.

Chiunque resta in una taverna o in un luogo di pubblico divertimento al di là delle ore determinate dalla polizia, nonostante che il padrone dello stabilimento o un suo rappresentante od un agente di polizia gli abbia intimato di andarsene, è punito colla multa fino a cinque talleri.

Il padrone dello stabilimento che tollera la presenza dei

(1) Questo è un *falso* documentale. È un vero delitto e non una semplice contravvenzione. CARRARA.

suoi avventori al di là delle ore determinate dall'autorità, è punito colla multa fino a venti talleri o coll'arresto fino a quindici giorni.

§ 366.

È punito colla multa fino a venti talleri o coll'arresto fino a quindici giorni:

1° chiunque contravviene ai regolamenti stabiliti contro il disturbo alla celebrazione delle domeniche e dei giorni festivi;

2° chiunque nelle città o nei villaggi conduce un veicolo od un cavallo a sella con una velocità eccessiva, o chiunque conduce o monta cavalli sulle pubbliche strade o piazze delle città o dei villaggi in modo da porre in pericolo la sicurezza delle persone;

3° chiunque prepotentemente impedisce ad altri di passare in carrozza sulle pubbliche vie, strade o piazze;

4° chiunque nelle città conduce un traino senza timone fisso o senza campanelli o sonagliere;

5° chiunque, senza prendere le necessarie precauzioni, abbandona o conduce animali nelle città o villaggi, sulle pubbliche vie, strade o piazze, o in altri luoghi ove fuggendo o dibattendosi od in altro modo possono recare del danno;

6° chiunque aizza cani contro le persone;

7° chiunque getta pietre o altri corpi duri o immondizie contro le persone, contro cavalli od altri animali da tiro o da soma, o contro case, edifizi o recinti altrui o in giardini o in luoghi chiusi;

8° chiunque su pubbliche strade o luoghi frequentati pone o sospende delle cose non sufficientemente assicurate, che cadendo o staccandosi possono recar danno ad altri, o chiunque versa o getta cose che possono danneggiare o insudiciare chi passa;

9° chiunque espone, colloca o abbandona sulle pubbliche vie, strade o piazze, oggetti che impediscono la libera circolazione;

10° chiunque contravviene ai regolamenti di polizia sulla sicurezza, comodità, nettezza e quiete delle pubbliche vie, strade e piazze.

§ 367.

È punito colla multa fino a cinquanta talleri o coll'arresto:

1° chiunque, all'insaputa dell'autorità, inuma od asporta un cadavere, o, senza esservi autorizzato, sottrae una parte di un cadavere alla custodia delle persone a ciò destinate;

2° chiunque inuma un cadavere prima del tempo fissato dai regolamenti di polizia;

3° chiunque, senza autorizzazione della polizia, prepara, espone in vendita, vende o in altro modo trasmette ad altri veleni o medicinali di cui non è libero lo smercio;

4° chiunque, senza la richiesta autorizzazione, prepara polvere pirica o altre materie esplodenti o fuochi artificiali;

5° chiunque non si uniforma ai regolamenti sulla conservazione o il trasporto di sostanze velenose, di polvere pirica o di altre materie esplodenti o di fuochi artificiali, o sull'esercizio della facoltà di preparare o di vendere questi oggetti, come pure i medicinali;

6° chiunque conserva merci, sostanze od altri oggetti, che facilmente di per sè stessi s'infiammano o facilmente prendono fuoco, in luoghi o recipienti ove la loro combustione può essere pericolosa, o chiunque conserva, senza isolarle, sostanze che non possono stare l'una accanto all'altra senza pericolo di combustione;

7° chiunque espone in vendita o vende bevande o commestibili alterati o corrotti, e specialmente carne infetta dalla trichina;

8° chiunque, senza autorizzazione della polizia, pone in luoghi abitati o frequentati dalle persone armi a fuoco che esplodono da per sè stesse, lacci o trabocchetti, o scarica in questi luoghi fucili od altre armi da fuoco;

9° chiunque, contro il divieto della legge, espone in ven-

dita o porta seco armi bianche o da fuoco nascoste in bastoni o canne, od in altro modo;

10° chiunque in una rissa, nella quale egli si è trovato mischiato non senza sua colpa, o in un'aggressione, si serve di un'arme a fuoco, di un'arme perforante o tagliente, o di un altro strumento pericoloso;

11° chiunque tiene, senza autorizzazione della polizia, animali selvatici pericolosi, o lascia vagare in libertà animali selvatici o tali che possono fare del male, o trascura riguardo ai medesimi le precauzioni necessarie a prevenire dei danni;

12° chiunque sopra pubbliche strade, vie o piazze, in cortili, case e in generale in luoghi frequentati lascia allo scoperto o non guardati pozzi, cantine, fosse, aperture o abbassamenti di terreno in modo che possa derivarne un pericolo ad altri;

13° chiunque, malgrado la intimazione della polizia, trascura di riparare o demolire edifizi che minacciano rovina;

14° chiunque intraprende costruzioni o riparazioni di edifizi, pozzi, ponti, cateratte od altre opere senza prendere le precauzioni ordinate dalla polizia o altrimenti necessarie;

15° chiunque come proprietario, architetto od operaio costruttore eseguisce o fa eseguire una costruzione o una riparazione per la quale è necessaria l'autorizzazione della polizia, senza essersi munito di questa autorizzazione o allontanandosi arbitrariamente dal piano di costruzione approvato dall'autorità.

Nei casi dei numeri 7° fino a 9° può insieme alla multa o all'arresto esser decretata la confisca delle bevande o dei commestibili alterati o corrotti, come pure delle armi da fuoco, dei lacci o trabocchetti e delle armi proibite, senza distinguere se appartengano o no al condannato.

§ 368.

È punito colla multa fino a venti talleri o coll'arresto fino a quindici giorni:

1° chiunque contravviene ai regolamenti di polizia sulla chiusura dei vigneti;

2° chiunque trascura di levare i bruchi quando ciò è prescritto dalla legge e dai regolamenti di polizia;

3° chiunque, senza l'autorizzazione della polizia, costruisce un nuovo focolare o pone in altro luogo un focolare già esistente;

4° chiunque trascura di mantenere i focolari della sua casa in buono stato di riparazione e in modo da non presentare pericolo d'incendio, o trascura di fare spazzare i camini in tempo opportuno;

5° chiunque entra in granai, stalle, soffitte o in altri luoghi che servono al deposito di cose infiammabili, o ad essi si avvicina con fuochi o lumi non riparati;

6° chiunque accende fuochi nelle foreste o nelle macchie in luoghi pericolosi, o in prossimità pericolosa di edifizi o di cose infiammabili;

7° chiunque in prossimità pericolosa di edifizi o di cose infiammabili, scarica armi da fuoco o incendia fuochi d'artifizio;

8° chiunque non tiene affatto o non mantiene in modo da poterne usare, gli apparecchi prescritti dalla polizia per estinguere gl'incendi, o non si uniforma agli altri regolamenti di polizia sugli incendi;

9° chiunque, senza esservi autorizzato, passa a piedi, in veicolo, a cavallo, o conduce bestie in giardini o vigneti, o sopra prati o campi lavorati, avanti la raccolta, o sopra campi, prati, pasture o boschi riservati o l'accesso ai quali è interdetto con segnali d'avviso, o sopra una via privata a cui è impedito l'accesso con segnali d'avviso;

10° chiunque è côlto in un luogo di caccia altrui, fuori della strada pubblica destinata all'uso comune, anco solo in apparecchio da caccia, senza il permesso del proprietario, o senza essere in altro modo autorizzato;

11° chiunque, senza esservi autorizzato, porta via le uova o i nidi di uccelli da caccia o da canto.

§ 369.

Sono puniti colla multa fino a trenta talleri o coll'arresto fino a quattro settimane:

1° i fabbri-ferrai che, senza ordine dell'autorità o senza consenso del proprietario di un'abitazione, fabbricano chiavi per camere o per mobili che si trovano in esse, o che vi aprono serrature o fabbricano chiavi della porta di casa senza il permesso del proprietario o del suo rappresentante, o rilasciano contracchiavi o grimaldelli, senza il permesso della polizia;

2° gl'industriali o commercianti, presso i quali sono trovati pesi o misure destinati all'uso della loro industria non verificati col marchio legale, o false bilance, o che si rendono colpevoli di qualunque altra violazione delle prescrizioni di polizia sui pesi e misure;

3° gl'industriali che lavorano al fuoco, quando non osservino le prescrizioni della polizia sulla collocazione e sorveglianza dei loro focolari, come pure sul modo e sul tempo di servirsi del fuoco.

Nel caso del n. 2° insieme alla multa e all'arresto deve decretarsi la confisca dei pesi e misure non verificate e delle false bilance.

§ 370.

È punito colla multa fino a cinquanta talleri o coll'arresto:

1° chiunque, senza esservi autorizzato, scavando o staccando, usurpa una porzione di un terreno altrui o di una via pubblica o privata, o di un ciglione di confine;

2° chiunque, senza esservi autorizzato, toglie da vie pubbliche o private terra, pietre o zolle, o toglie da terreni altrui terra, argilla, sabbia, piote, pietre, minerali, ghiaia o marna o altri oggetti simili per la cui estrazione non è necessaria una autorizzazione, una concessione o un permesso dell'autorità (1);

(1) È impossibile rilevare con piccole note tutti gli equivoci di questa ultima parte del codice. Si confondono ad ogni passo i delitti colle con-

3° chiunque prende in pegno, o compra da un sott'ufficiale o da un comune in attività di servizio nello esercito o nella marina oggetti di uniforme o di armatura, senza permesso scritto del suo comandante;

4° chiunque pesca pesci o gamberi senza esservi autorizzato;

5° chiunque sottrae per consumarle sull'atto derrate, bibite o commestibili di valore insignificante o in piccola quantità. Tale sottrazione rimane impunita quando è commessa da un ascendente contro un discendente o da un coniuge contro l'altro.

6° chiunque porta via contro volontà del proprietario per nutrire bestie a questo appartenenti, biade od altre cose destinate o atte al nutrimento delle bestie.

Nei casi dei numeri 4°, 5° e 6° si procede soltanto dietro domanda.

---

travvenzioni; si presuppongono regolamenti di polizia, i quali devono avere le loro penalità speciali: si dettano precetti che in un codice penale eccitano il riso. Tutta questa confusione deriva da due errori radicali. Il primo è quello ereditato dalla Francia di volere introdurre in un codice penale le contravvenzioni. Il secondo è quello di voler fare un codice generale di polizia per un impero vastissimo. Chi ha intrapreso uno studio serio su questo codice quando giunge a quest'ultima parte del medesimo, rimane in dubbio sulla serietà del suo studio.

CARRARA.

NOVELLA

al codice penale per l'impero germanico.

§ 130 *a.*

Ogni sacerdote od altro ministro di religione che, nello esercizio o in occasione dell'esercizio del suo ministero, pubblicamente davanti a più persone, o in una chiesa o in altro luogo destinato alle riunioni religiose, prende a soggetto di esposizioni o di discussioni alla presenza di più persone gl'interessi dello stato in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, è punito colla carcere o colla detenzione in fortezza fino a due anni.

INDICE

PARTE PRIMA

Della punizione dei crimini, delitti e contravvenzioni in generale.

PARTE SECONDA

Dei crimini, delitti e contravvenzioni in specie e della loro punizione.